

Doc. XXIII
n. 37-ter

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA
BANCARIO E FINANZIARIO

(istituita con legge 12 luglio 2017, n. 107)

(composta dai senatori *Casini*, Presidente, *Augello*, *Bellot*, *Ceroni*, *D'Alì*, *Del Barba*, *De Pin*, *Fabbi*, *Giannini*, *Giroto*, *Marcucci*, *Mauro Maria Marino*, Vicepresidente, *Martelli*, *Migliavacca*, *Mirabelli*, *Molinari*, *Pagnoncelli*, *Sangalli*, *Tosato*, Segretario, e *Zeller*, Segretario; e dai deputati *Bonifazi*, *Brunetta*, Vicepresidente, *Capezzone*, *Cenni*, *Dal Moro*, *Dell'Aringa*, *Meloni*, *Orfini*, *Paglia*, *Ruocco*, *Sanga*, *Savino*, *Sibilia*, *Tabacci*, *Tancredi*, *Taranto*, *Vazio*, *Villarosa*, *Zanetti* e *Zoggia*)

—————

RELAZIONE DI MINORANZA

Presentata alla Commissione nella seduta del 30 gennaio 2018, dai deputati Sibilia, Ruocco e Villarosa e dai senatori Giroto e Martelli

—————

Comunicata alle Presidenze il 30 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 107



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario
Il Presidente


Roma, **30 GEN. 2018**
Prot. 953 /COMM. BANCHE

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 107 del 2017, la relazione finale al Parlamento, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella seduta del 30 gennaio 2018, nonché le relazioni di minoranza.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Con i più cordiali saluti


Pier Ferdinando CASINI

~~~~~

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del  
Senato della Repubblica



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario  
Il Presidente

Roma, 30 GEN. 2018  
Prot. 952 /COMM. BANCHE

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 107 del 2017, la relazione finale al Parlamento, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella seduta del 30 gennaio 2018, nonché le relazioni di minoranza.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

*Con i più cordiali saluti*

  
Pier Ferdinando CASINI

~~~~~

On. Laura BOLDRINI
Presidente della
Camera dei deputati

INDICE**PARTE A**

Assenza di sinergia tra le autorità di vigilanza e differenze nelle modalità operative nei confronti di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza	Pag.	7
«Porte girevoli» tra le autorità di vigilanza ed i soggetti vigilati	»	9
Il gruppo Banca popolare di Vicenza e la gestione dei conti dei «servizi segreti»	»	13
La posizione nella vicenda Banca popolare dell'Etruria e del Lazio della deputata Maria Elena Boschi, ministra e sottosegretaria di Stato	»	14
Caso De Benedetti: informazioni riservate agli amici del Governo	»	18
Vicende di Banca Marche, CariFerrara e CariChieti	»	19
Monte dei Paschi di Siena	»	20
Allegato 1 – Breve nota sugli aiuti di Stato	»	36
Allegato 2 – Lista degli allegati depositati presso l'Ufficio di presidenza della Commissione e nei contesti assembleari del Monte dei Paschi di Siena ..	»	37
Allegato 1 – Provvedimenti procura/tribunale	»	37
Allegato 2 – Lettere ai signori Profumo e Viola	»	37
Allegato 3 – Lettere alla Banca d'Italia ed alla Consob	»	38
Allegato 4 – Lettere Giuseppe Bivona alla procura di Milano	»	39
Allegato 5 – Documentazione Consob	»	40
Allegato 6 – Documentazione Banca d'Italia	»	40
Allegato 7 – Documentazione autorità di vigilanza internazionali	»	40
Allegato 8 – Memorie tecniche CTU e altri	»	41

Allegato 9 – Lettere al Governo	Pag.	41
Allegato 10 – MPS: documentazioni varie	»	42
Allegato 11 – Miscellanea	»	42
Allegato 3 – Audizione Monte dei Paschi di Siena – Consob – Banca d’Italia – MEF	»	48
Audizione del gruppo bancario tedesco Deutsche Bank	»	75
Osservazioni sull’audizione del 19 dicembre 2017 del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco	»	78

PARTE B

Ulteriori interventi proposti per il miglioramento del sistema bancario e finanziario	»	80
1. Interventi di riforma del sistema bancario e finanziario	»	81
1.1) Riacquisto delle quote della Banca d’Italia da parte del Ministero dell’economia e delle finanze	»	81
1.2) Separazione tra le banche commerciali e le banche d’affari	»	84
1.3) Istituzione della Commissione di vigilanza e dell’Autorità per le politiche macroprudenziali, ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011	»	85
1.4) Intervento diretto del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione delle crisi del sistema bancario	»	86
1.5) Istituzione di una procura speciale e di pubblici ministeri specializzati in materia bancaria e finanziaria	»	86
1.6) Riconoscimento ai risparmiatori del potere di proporre l’azione collettiva in materia bancaria e finanziaria (<i>class action</i>)	»	88
1.7) Abolizione del segreto d’ufficio e piena applicazione della giurisdizione penale	»	88
1.8) Riacquisto delle quote della Borsa italiana	»	89
1.9) Divieto di acquisto di contratti derivati per lo Stato e per gli enti pubblici	»	90
2. Interventi intesi alla tutela del cittadino	»	90
2.1) Istituzione di un Fondo per il <i>misselling</i>	»	90

2.2) Interventi di attuazione della trasparenza bancaria e del diritto all'informativa e del dovere della piena pubblicità degli atti societari, inclusi quelli assembleari	Pag.	90
2.3) Interventi di sostegno alla partecipazione assembleare	»	92
3. Interventi intesi al miglioramento del sistema bancario e finanziario	»	93
3.1) Esclusione degli istituti di credito speciale dal perimetro di applicazione della direttiva CRD IV e dal regolamento IFRS9	»	93
3.2) Obbligo di trasparenza nei rapporti istituzionali delle autorità di vigilanza	»	94
3.3) Interventi nella contabilità delle banche nelle crisi economiche	»	94
3.4) Nuova gestione dei « <i>non performing loans</i> »	»	95

PARTE A

Assenza di sinergia tra le autorità di vigilanza e differenze nelle modalità operative nei confronti di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza

La Commissione ha avuto modo di esaminare le audizioni e gli esami testimoniali dei responsabili della Banca d'Italia e della Consob in merito alle vicende che hanno interessato Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza.

Dall'esame delle audizioni del Direttore generale della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) Angelo Apponi e del Capo della vigilanza della Banca d'Italia Carmelo Barbagallo è emersa poca sinergia e complicità tra Banca d'Italia e Consob, essendo state lente e poco esaustive le comunicazioni tra le due istituzioni di vigilanza.

In particolare i responsabili della Consob hanno dichiarato di aver ricevuto da Banca d'Italia informazioni esaustive sulla congruità dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni di Veneto Banca, ai fini della corretta valutazione delle informazioni patrimoniali dei prospetti informativi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa banca, mentre per Banca popolare di Vicenza la medesima informazione non è mai giunta a Consob, nonostante la Banca d'Italia ne avesse accertato incongruità negli anni 2001, 2008 e 2009 con sue attività ispettive.

Al riguardo si può ritenere che la normativa italiana risulti essere inadeguata, in quanto anche nell'ipotesi di rappresentazione corretta della non congruità della determinazione del prezzo delle azioni dovrebbero essere egualmente esclusi i risparmiatori *retail* dal collocamento di strumenti finanziari con tale profilo di rischio.

Invece l'attuale normativa italiana e una sua particolare interpretazione applicativa hanno consentito «di fatto» alle banche di scaricare il rischio insolvenza sui risparmiatori *retail* acquirenti azioni e strumenti finanziari di debito subordinato.

Risulta quindi opportuna una modifica legislativa di carattere sostanziale che ponga in essere un netto divieto di distribuzione di strumenti finanziari ad alto potenziale di rischio ai risparmiatori *retail*.

Altresì al fine di escludere ogni possibile rischio di collocamento di strumenti finanziari particolarmente rischiosi presso risparmiatori privi di adeguate conoscenze tecniche e con un basso profilo di rischio, nonché escludere ogni genere di ipotesi di conflitto di interessi nella fase di collocamento degli strumenti finanziari, si ritiene opportuno attribuire un potere regolamentare alla Consob in modo da definire degli *standard* per i

questionari relativi alla profilatura e alla valutazione di adeguatezza prevista dalla direttiva 2004/39/CE, cosiddetta direttiva MIFID, onde evitare episodi di *moral hazard*.

Infatti la banca redige il bilancio, predispone l'emissione degli strumenti finanziari, predispone i prospetti finanziari e colloca direttamente gli strumenti finanziari presso la clientela, svolgendo al tempo stesso la profilatura e la valutazione di adeguatezza MIFID insieme alla consulenza in materia di gestione di risparmio.

Trattasi di una serie complessa di attività il cui combinato disposto sembra configurare l'esercizio di attività contrapposte in netto conflitto di interessi.

In merito alla inadeguatezza dei criteri di determinazione delle azioni di Veneto Banca (come rilevato anche dal quotidiano «La Repubblica» in data 11 dicembre 2017) gli esponenti della Consob hanno dichiarato di non aver avuto informazioni adeguate fino al 2015.

Al contrario risulterebbe che durante le ispezioni Consob del 2011 la stessa Autorità avesse appreso di attività ispettive della Banca d'Italia del 2009 che riferivano di un prezzo attribuito alle azioni non coerente con le *performances* economiche; al riguardo tra l'altro (secondo fonti stampa) Banca d'Italia avrebbe chiesto al Consiglio di amministrazione di Veneto Banca di adottare una normativa interna per la determinazione del prezzo in relazione ai parametri di mercato e ai risultati economico-patrimoniali.

Nel quadriennio 2007-2010, diversamente dalle banche quotate, le banche non quotate come Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza erogavano dividendi e stabilivano valori azionari in modo del tutto scollegato rispetto alla realtà economica e patrimoniale.

L'annotazione di un elevato «*price/book value*» nei prospetti informativi relativi all'emissione di nuovi strumenti finanziari rappresenta una soluzione regolamentare poco efficace, poiché appare chiaro che la maggioranza dei risparmiatori *retail* con un basso profilo di rischio non è in grado di comprendere i rischi connessi all'elevato «*price/book value*».

In relazione ai fatti esposti ed in base alle evidenze emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione si evince una proficua opportunità alla reintroduzione degli scenari di probabilità.

Gli episodi del «risparmio tradito» accaduti negli ultimi anni si sarebbero potuti evitare se i risparmiatori e gli investitori fossero stati informati dei rischi attraverso gli scenari di probabilità, uno strumento di trasparenza che avrebbe evidenziato con chiarezza l'alta probabilità di perdita nell'investimento di quei prodotti finanziari.

Secondo le autorità di vigilanza intervenute in Commissione i prospetti informativi non riportavano tali scenari, perché non richiesti dalla disciplina europea, anch'essa carente in materia. Questa segnalazione delle autorità di vigilanza attesta l'esistenza di un *vulnus* nell'ordinamento da sanare quanto prima per evitare il ripetersi dei nefasti episodi a danno dei risparmiatori italiani, considerando la rilevanza costituzionale della tutela del risparmio (articolo 47 della Costituzione).

Pertanto il legislatore italiano deve (re-)introdurre gli scenari di probabilità nella normativa primaria intervenendo sulle disposizioni del cosiddetto testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e valutare la loro applicazione ai prodotti di finanziamento disciplinati dal cosiddetto testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché deve intraprendere specifiche iniziative perché questo fondamentale strumento di informazione e salvaguardia degli investitori trovi riconoscimento nell'ordinamento europeo.

In tal senso possono tornare utili iniziative messe in campo da organismi di informazione (come quella denominata «Plus24» nell'insero settimanale de Il Sole 24 Ore nella rubrica intitolata «Rischi in Chiaro») che illustrano i rischi di obbligazioni subordinate e strutturate attraverso scenari di probabilità come nel caso del titolo subordinato emesso da Intesa Sanpaolo riportato nella figura a seguire.



La Consob dovrebbe essere investita ovviamente della vigilanza *ex post* su questa informativa anche alla luce dei recenti presidi di *product intervention* previsti dalla direttiva 2014/65/UE, cosiddetta direttiva MI-FID II.

Il presidio degli scenari probabilistici a tutela del pubblico risparmio è peraltro divenuto elemento ricorrente nella giurisprudenza civile anche della Suprema Corte e la loro assenza nei contratti di finanza strutturata, con controparte non istituzionale, è oramai considerata causa di nullità contrattuale.

«Porte girevoli» tra le autorità di vigilanza ed i soggetti vigilati

Nel corso delle audizioni relative a Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, la Commissione ha avuto modo di constatare una particolare predisposizione da parte di Banca popolare di Vicenza nell'assunzione di dipendenti di Banca d'Italia.

Sono stati accertati diversi casi di passaggio da Banca d'Italia alle banche controllate e se ne citano alcuni:

- l'ispettore Luigi Amore giunge a Banca popolare di Vicenza dopo ben sei anni di servizio presso Banca d'Italia;
- il dirigente Mario Sommella lascia nel 2008 l'incarico in Banca d'Italia e assume nello stesso anno un incarico direttivo nella segreteria generale di Banca popolare di Vicenza;
- il dirigente Giannandrea Falchi lasciato Banca d'Italia per il ruolo di consulente di Banca popolare di Vicenza;
- il dirigente Lucio Menestrina in organico di Banca d'Italia fino al 2005 poi in carriera in Banca popolare di Vicenza fino a diventarne direttore finanziario nonostante abbia svolto precedentemente attività di ispettive proprio nei confronti dell'istituto di credito in commento;
- i dirigenti Giancarlo Onofri e Francesco Romito sono migrati da Banca d'Italia a Banca popolare di Vicenza;
- il dirigente Mario Lio è stato assunto dalla partecipata siciliana Banca Nuova nonostante egli abbia svolto attività ispettive nei confronti delle società del gruppo Banca popolare di Vicenza.

Il fenomeno delle cosiddette «porte girevoli» è inopportuno sul piano morale e soprattutto sul piano giuridico-economico, perché gli esponenti degli organi di vigilanza preposti al controllo della corretta applicazione della normativa di settore, se cooptati in posizioni apicali o rilevanti dei soggetti vigilati, confondono il ruolo istituzionale della vigilanza e il ruolo speculativo e di perseguimento del profitto dei soggetti vigilati, che devono invece restare ben distinti e separati.

La confusione di entrambi i ruoli incide negativamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito del sistema bancario e finanziario italiano, compromettendone la stabilità.

È quindi opportuno valutare una sostanziale modifica della normativa di riferimento rafforzando i casi di incompatibilità per gli esponenti e il personale delle autorità di vigilanza, *in primis* Banca d'Italia e Consob, prevedendo il divieto di assunzione di incarichi o di ogni altro genere di rapporto di impiego e collaborazione presso i soggetti vigilati per almeno 6 anni dalla cessazione del rapporto di impiego presso l'autorità di vigilanza.

È altresì opportuno istituire presso ogni singola autorità di vigilanza un fondo *ad hoc* a cui gli esponenti degli organi di amministrazione e controllo e l'alta dirigenza (direttori generali, vice direttori generali) dei soggetti vigilati versino annualmente almeno un terzo dei loro compensi lordi a titolo di garanzia per eventuali azioni civili e penali connesse all'ambito bancario-finanziario di riferimento o di provenienza e comunque per ogni genere di risarcimento danni derivante da violazioni di carattere normativo o regolamentare ovvero a titolo di garanzia per corresponsioni effettuate in applicazione di sanzioni amministrative.

La possibilità per gli stessi esponenti di ritirare le somme accantonate decorsi 5 anni dalla cessazione del mandato in assenza di una delle sud-

dette cause preclusive potrebbe svolgere una importante funzione dissuasiva dal compimento di violazioni normative di vario genere che potrebbero pregiudicare la stabilità sia dei singoli istituti di credito sia del sistema bancario nel suo complesso.

In tale specifico ambito va riconsiderato l'istituto della prescrizione, abrogandola per la materia bancaria e finanziaria.

È un provvedimento che impone la verità della storia vissuta negli ultimi decenni, durante i quali la finanza più spregiudicata, strutturata anche in organismi multinazionali, è riuscita a prendere il controllo della quasi totalità delle economie del pianeta, mettendo in seria crisi interi Stati e continenti e mostrando una insaziabilità inumana, senza fine.

La finanza moderna ha perso ogni lume della ragione ed è diventata spietata, capace di creare tra i popoli devastazioni mai viste prima nella storia umana e operante per la estrema concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi soggetti tramite l'ausilio di politici corrotti e professionisti senza scrupoli e tecnicamente istruiti.

Si evidenzia al riguardo un brano dello studio OXFAM-Oxford Committee Famine Relief «Un'economia per l'1%: Come privilegi e potere in campo economico generano estrema disuguaglianza, e come è possibile spezzare questa spirale» del 2016:

«Nel mondo cresce il divario tra i super ricchi e il resto della popolazione, la disuguaglianza si aggrava, i lavoratori del settore finanziario ricevono stipendi spropositati che contribuiscono all'aumento della disuguaglianza di reddito, dagli anni '80 in poi le attività del settore finanziario sono andate oltre i confini tradizionali della fornitura di servizi a cittadini ed imprese, attualmente comprendono una sofisticata rete di strumenti e strategie focalizzate sul profitto da transazioni spesso di natura speculativa e sempre più slegate dai volumi della produzione e dai livelli della produttività dell'economia reale, quest'evoluzione è stata favorita dalla deregolamentazione del settore finanziario verificatasi negli ultimi 30 anni. Il sistema bancario ombra (ovvero il sistema degli intermediari non finanziari non soggetto a supervisione da parte delle autorità di vigilanza) domina attualmente le attività del settore finanziario, negli Stati Uniti l'industria finanziaria è responsabile per circa il 30% di tutti i profitti operativi, il doppio rispetto agli anni '80, ma crea meno del 10% del valore aggiunto dell'economia. A livello individuale, è stato calcolato che i guadagni degli occupati nel settore finanziario eccedono di circa 30-50% il valore aggiunto da essi generato. Probabilmente il migliore esempio di scollamento tra valore aggiunto e guadagni è rappresentato dalle retribuzioni complessive dei top manager di Bear Stearns e Lehman Brothers, che hanno percepito rispettivamente 650 e 400 milioni di dollari tra il 2003 e il 2008, cioè proprio nel periodo in cui le due banche si avviavano verso due dei più spettacolari fallimenti della storia finanziaria americana e mondiale.

È stato inoltre appurato che le economie dei Paesi con un settore finanziario ampio e dominante crescono più lentamente nel corso del tempo in quanto lo strapotere della finanza toglie spazio ad altri settori produt-

tivi, sul piano globale l'espansione del settore finanziario ha ricadute anche sulle economie di quei Paesi in cui attualmente non è predominante, nelle economie emergenti, in cui c'è un forte bisogno di garantire maggiore accesso al credito per la maggioranza dei cittadini, si registrano segnali preoccupanti».

La finanza moderna va riportata nell'ambito dei principi e delle finalità costituzionali, che la determinano in primo luogo quale strumento a servizio degli interessi della collettività.

L'eliminazione dell'istituto giuridico della prescrizione in materia bancaria e finanziaria favorirà senz'altro questo processo di riconversione della finanza moderna in Italia, in quanto costituirà un deterrente formidabile nei confronti di tutti gli operatori del settore dediti ad attività predatorie.

Si vuole altresì ribadire il giudizio politico negativo sul Governo di Mario Monti e sui successivi Governi presieduti da Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, come sui Governi precedenti di Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Lamberto Dini, Carlo Azelio Ciampi e Giuliano Amato, i veri responsabili politici – sia pure in misura differente – dell'inarrestabile e crescente crisi che continua a colpire da decenni le tante classi sociali del Paese, impoverendole a favore di pochi eletti e al di là di qualsiasi propaganda tanto strumentale quanto infondata.

Governi italiani che hanno messo in serio pericolo la sicurezza dello Stato repubblicano e del popolo italiano, mentre gli stessi Governi avrebbero dovuto porre sapienti freni e adeguati controlli inibitori a quel sistema ormai in perenne degenerazione.

Ciò precisato e senza nulla concedere, la soppressione dell'istituto giuridico della prescrizione nella materia bancaria e finanziaria trova fondamento anche nell'ambito del principale organismo rappresentativo delle banche italiane: l'ABI (Associazione bancaria italiana).

Infatti alla 52^a Assemblea degli associati dell'ABI tenuta l'11 luglio 2012 a Roma e presieduta da Giuseppe Mussari – uno dei principali responsabili del crac del Monte dei Paschi di Siena – prendeva la parola Mario Monti e nella veste di Presidente del Consiglio e Ministro dell'economia e delle finanze egli affermava testualmente nel dibattito: «L'Italia ha intrapreso un percorso di guerra»¹ in materia bancario-finanziaria, subendo un vero e proprio crimine di guerra dal sistema bancario-finanziario «marcio».

Per i crimini di guerra è esclusa ogni prescrizione e, considerando anche l'articolo 2942 del codice civile, alla luce del dibattito scaturito in sede ABI, tale esclusione può ben essere concepita e varata in materia bancaria e finanziaria, per fattispecie sia civili che penali, fino a che la finanza non ritorni ad essere strumento a servizio degli interessi della collettività secondo il dettato costituzionale, come già innanzi precisato.

¹ Tg3 ore 14.30 dell'11 luglio 2012

Il gruppo Banca popolare di Vicenza e la gestione dei conti dei «servizi segreti»

La Commissione ha avuto modo di apprendere che le società del gruppo Banca popolare di Vicenza gestivano i conti dei «servizi segreti» e le relative attività si sono aggirate intorno a 1.600 operazioni bancarie che hanno movimentato circa 642 milioni di euro.

Le operazioni si riferiscono al periodo dal 17 giugno 2009 (quarto Governo Berlusconi) e il 25 gennaio 2013 (Governo Monti) e ben 425 operazioni del valore di circa 43 milioni di euro sarebbero riconducibili all’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), mentre altre 20 del valore di circa 6 milioni di euro sarebbero riconducibili all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna.

Tanto dimostra che il gruppo Banca popolare di Vicenza ha avuto legami molto stretti con la Presidenza del Consiglio e i «servizi segreti nazionali».

Tra i beneficiari dei trasferimenti dei fondi risulterebbe esserci anche personale in organico del Ministero dell’interno, soggetti «inquadriati nel ruolo unico del contingente speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri», della Protezione civile, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Consiglio superiore della magistratura nonché avvocati, dirigenti medico-ospedalieri, vertici di autorità portuali e di istituzioni musicali siciliane.

È stato interessante riscontrare che nelle operazioni bancarie dei conti dei «servizi segreti» gestiti presso le società del gruppo Banca popolare di Vicenza risultano presenti anche giovani autori e registi di programmi molto fortunati di *infotainment* di tv nazionali private, nonché conduttori di trasmissioni di successo sulla radio pubblica e fumettisti vicini al mondo dei centri sociali.

Molte delle operazioni bancarie riguardano però sia i vertici dell’intelligence italiana, dotati anche di poteri di firma sugli stessi conti bancari, sia alti funzionari territoriali dei Servizi e delle forze dell’ordine, tra cui:

- ufficiali del Carabinieri con ruoli in sedi estere,
- ispettori della Polizia di Stato coinvolti nel processo Dell’Utri del 2001,
- dirigenti dell’ex centro SISDE di Palermo già noti alle cronache per vicende seguite all’arresto di Totò Riina.

Non mancano neppure dipendenti della controllata Banca Nuova, appartenente al gruppo Banca popolare di Vicenza, precisando ad ogni modo che la Commissione non ha potuto effettuare gli opportuni accertamenti per verificare eventuali casi di omonimia.

È opportuno intervenire per attivare meccanismi più chiari, accessibili e trasparenti sulla gestione dei rapporti «banca-Stato» e «banca-Governo»: non è pensabile che una banca, selezionata per finanziare le organizzazioni di Stato subisca questo «triste epilogo».

La posizione nella vicenda Banca popolare dell'Etruria e del Lazio della deputata Maria Elena Boschi, ministra e sottosegretaria di Stato

In seguito allo svolgimento di diverse audizioni e con riferimento soprattutto all'audizione del 20 dicembre 2017, la Commissione ha definitivamente accertato che il 4 novembre 2014 la deputata Maria Elena Boschi ha incontrato a Milano Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit (principale gruppo bancario con sede in Italia), e in qualità di «Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento» del Governo Renzi gli ha chiesto di tenere uno specifico incontro per discutere sulla possibile acquisizione da parte di Unicredit della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, di cui il padre Pierluigi Boschi era il vice presidente e il fratello Emanuele Boschi era alto dirigente.

L'incontro si è tenuto il 12 dicembre 2014 a Milano nell'ufficio dell'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, che solo qualche giorno prima (3 dicembre 2014) aveva incontrato i vertici della Banca popolare dell'Etruria, dai quali era stato informato tra l'altro della soluzione di separare la cosiddetta «*bad bank Popolare dell'Etruria*» con oneri a carico dello Stato, e quindi dei cittadini italiani, dalla cosiddetta «*good bank Popolare dell'Etruria*».

Dai vertici di Banca Etruria Federico Ghizzoni veniva così ad apprendere in anticipo di un anno la soluzione che sarebbe stata poi adottata dal Governo Renzi col varo del decreto-legge domenicale 22 novembre 2015, n. 183 (disposizioni urgenti per il settore creditizio), mediante il quale venivano costituite distinte «*bad banks*» e «*good banks*» nei quattro ambiti bancari del Centro-Nord Italia di Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti; e mentre i debiti e gli oneri delle quattro «*bad banks*» restavano sul groppone dello Stato e di tutti i cittadini italiani, le quattro «*good banks*» – ripulite da posizioni debitorie e ristrutturare – venivano acquisite da UBI Banca nel 2017 al prezzo di un solo euro.

Sulla vicenda ha parlato anche il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan che nell'audizione in Commissione tenuta il 18 dicembre 2017 ha dichiarato di non avere mai conferito alcun incarico alla collega di Governo Maria Elena Boschi in merito alla crisi di Banca popolare dell'Etruria.

La Commissione ha potuto così constatare l'effettiva indebita ingerenza della deputata Maria Elena Boschi in una questione che esulava dalla sua competenza di «Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti col Parlamento».

L'irregolare condotta istituzionale dell'esponente del Governo Renzi può trovare spiegazione nel suo «interesse personale» a risolvere le gravi problematiche della Banca popolare dell'Etruria, una banca con sede sociale in Toscana, ad Arezzo, regione natia della deputata ministra Boschi e del suo Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nella cui banca ben due suoi stretti familiari – il padre Pierluigi Boschi e il fratello Emanuele Boschi – ricoprivano importanti ruoli di gestione.

Va ricordato che in sede di mozione di sfiducia presentata dal gruppo «Movimento 5 Stelle» la deputata ministra Boschi ha dichiarato il 18 dicembre 2015 alla Camera dei deputati: «Non ho mai favorito la mia famiglia, mai i miei amici. Non c'è dunque conflitto d'interessi, non c'è dunque alcun favoritismo, non c'è alcuna corsia preferenziale».

Come va pure ricordato che da maggio 2017 la stessa deputata esponente del Governo ha dichiarato in diverse sedi e alla stampa di non avere incontrato l'amministrazione delegato di Unicredit Federico Ghizzoni.

Tali affermazioni della deputata ministra sono state smentite dall'inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare e in primo luogo dal positivo accertamento svolto nell'audizione del 20 dicembre 2017 che ha confermato l'esistenza dell'incontro personale da lei avuto con l'amministratore delegato di Unicredit.

Inoltre anche a voler considerare la condotta tenuta dalla ministra Boschi un «semplice interessamento» per salvare la banca del padre Pierluigi Boschi e del fratello Emanuele Boschi, permane tutta la gravità della sua condotta politico-istituzionale per le dichiarazioni non veritiere da lei rese sia il 18 dicembre 2015 alla Camera dei deputati, luogo rappresentativo della massima espressione della sovranità popolare, sia da maggio 2017 in diverse sedi e alla stampa dichiarando di non avere incontrato l'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni.

Pertanto i presupposti sia per le dimissioni dal Governo Renzi da parte della deputata ministra Maria Elena Boschi che per la proposizione della mozione di sfiducia (in mancanza delle relative dimissioni) erano già fondati *illo tempore* e lo sono diventati ancor di più in seguito alle risultanze dei lavori della Commissione di inchiesta, che ha fugato definitivamente ogni (strumentale) perplessità in merito.

Senza tralasciare che il sopra richiamato «semplice interessamento» della deputata ministra Maria Elena Boschi:

– ha riguardato la sola Banca popolare dell'Etruria e non altre banche in difficoltà, incluse quelle oggetto di risoluzione e colpite dalla medesima irreversibile crisi conclamata nel decreto-legge domenicale 22 novembre 2015, n.183, del Governo Renzi, di cui la deputata ministra faceva parte;

– non ha riguardato invece i tanti sventurati risparmiatori della Banca popolare dell'Etruria, al pari di tutti gli altri risparmiatori italiani indotti dalle strutture della banca aretina e dall'attuale assai carente sistema bancario e finanziario ad investire in obbligazioni subordinate, che risultano addirittura essere state negoziate fino al 20 novembre 2015 (come affermato in Commissione il 20 dicembre 2017 dal componente Alessio Villarosa), cioè fino a circa un anno successivo all'incontro tenuto il 12 dicembre 2014 a Milano dalla deputata ministra con l'amministratore delegato di Unicredit.

Ma vi è di più.

Nella sopra citata audizione del 20 dicembre 2017 si è appreso che all'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, il 13 gennaio

2015 (cioè dopo un mese dall'incontro avuto con la deputata ministra) è pervenuta la seguente *mail*:

«Ciao Federico, solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto di sollecitarti, se possibile, nel rispetto dei ruoli per una risposta su Etruria. Un abbraccio Marco».

Trattasi di una *mail* inviata all'amministratore delegato di Unicredit da Marco Carrai, esperto di cibernetica e presidente di Toscana Aeroporti spa con sede a Firenze e capitale sociale di euro 30.709.743,90, attualmente detenuto da Corporation America Italia spa (51,13 per cento), Fondazione Cassa di risparmio di Firenze (6,58 per cento), Sogim spa (5,79 per cento), regione Toscana (5,03 per cento), altri (31,47 per cento).

E lo stesso Marco Carrai, insieme all'onorevole deputata Maria Elena Boschi e all'altro esponente del Partito democratico e attuale Ministro per lo sport, Luca Lotti, è anche dal 2013 componente del Consiglio direttivo della «Fondazione Open» con sede in Toscana, dalla lettura del cui sito www.fondazioneopen.it si rileva abbia avuto circa 6 milioni di euro da diversi finanziatori, tra cui: Davide Serra e Anna Barassi (175.000 euro), Guido Ghisolfi e Ivana Tanzi (125.000 euro), Moby spa (100.000 euro), Fingen spa (100.000 euro), Getra Distribution srl (75.000 euro), Vincenzo Manes (62.000 euro), British American Tobacco (50.000 euro), Corporation America Italia spa (50.000 euro), Uno spa (50.000 euro), MCI Research and Management ltd (30.000 euro), Comitato per la candidatura di Matteo Renzi (29.040 euro).

Questi particolari rapporti esistenti tra Marco Carrai e gli ambiti di pertinenza di Matteo Renzi, all'epoca Capo del Governo e attuale segretario del Partito democratico, costituiscono validi elementi per intendere che la *email* inviata il 13 gennaio 2015 all'amministratore delegato di Unicredit sia stata una «maldestra pressione» (come qualificata anche in Commissione il 20 dicembre 2017) esercitata su Federico Ghizzoni e sull'Unicredit per salvare la Banca popolare dell'Etruria della famiglia Boschi ed effettuata su indicazione di primari esponenti dell'allora Governo Renzi.

Inoltre la Commissione ha accertato che la deputata ministra ha chiesto e incontrato il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, tra l'altro in luoghi non istituzionali, per discorrere della preoccupazione personale sulla crisi di Banca popolare dell'Etruria e sulla possibilità di suo assorbimento da parte della Banca popolare di Vicenza.

Per le stesse finalità la deputata ministra ha incontrato anche il vicedirettore generale di Banca d'Italia Fabio Panetta e l'amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli.

La gravità di queste ultime condotte è strettamente connessa all'ulteriore incarico governativo di pertinenza della deputata Boschi che dal 12 dicembre 2016 ricopre l'incarico di Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al programma di Governo, alle pari opportunità e – in particolar modo – alle autorità amministrative indipendenti, tra cui si annoverano la Consob e l'Istituto per la vigilanza

sulle assicurazioni (IVASS) presieduta dal direttore generale della Banca d'Italia.

E detto incarico viene tuttora ricoperto nonostante l'attuale sottosegretaria Boschi abbia avuto incontri personali con il presidente della Consob Giuseppe Vegas, il vice direttore generale di Banca d'Italia Fabio Pannetta ed esponenti delle banche sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob, per trattare e discutere delle delicate questioni attinenti alla Banca Etruria di cui, si ribadisce, il padre Pierluigi Boschi ricopriva il ruolo di vice presidente, mentre il fratello Emanuele Boschi ne era alto dirigente.

Senza trascurare e meglio precisare altresì che dalle risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta non risulta che la deputata Boschi si sia mai dedicata a tutelare gli interessi sia delle altre banche coinvolte in dissesti e crisi finanziarie, quali ad esempio Banca Marche, CariFerrara e CariChieti, sia dei loro sventurati risparmiatori/acquirenti obbligazioni subordinate, per la qualcosa si aggrava ulteriormente il suo conflitto di interessi, che è ormai «giustamente» divenuto di pubblico dominio anche per merito – va rimarcato – del lavoro dalla stessa Commissione parlamentare.

E senza altresì trascurare che la deputata ministra Boschi ha tenuto una condotta non veritiera non soltanto sull'incontro da lei avuto il 12 dicembre 2014 con l'amministratore delegato di Unicredit, ma, come si è potuto accertare per merito della Commissione, anche in altre due importanti circostanze:

– la riunione di marzo 2014 tenuta a Laterina nel salotto di casa Boschi, a pochi giorni dalla nascita del Governo Renzi e dalla nomina di Maria Elena Boschi a Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, dove «Boschi padre (non ancora vice presidente ma semplice consigliere), il presidente di Etruria Giuseppe Fornasari, il presidente di Veneto Banca Flavio Trinca e l'amministratore delegato Consoli hanno spiegato alla Ministra» secondo la stampa «i problemi drammatici delle rispettive banche, alle prese anche allora con gli interventi ritenuti scorretti» e in Commissione Trinca e Consoli, pur confermando l'incontro di Laterina, hanno lasciato ombre su tutti i contenuti dell'incontro fornendo versioni differenti;

– la telefonata effettuata il 3 febbraio 2015 in amicizia, decorso circa un anno dall'incontro di Laterina, durante la quale il manager di Veneto Banca Vincenzo Consoli, dopo essersi consigliato con Vincenzo Umbrella capo della sede di Firenze di Bankitalia, chiedeva a Boschi padre di fissargli un incontro direttamente col Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Merita in ultimo attenzione la posizione assunta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Arezzo, Roberto Rossi, che ha prestato audizione il 30 novembre 2017 innanzi alla Commissione.

La sua condotta imbarazzante alle domande formulategli dai commissari in merito al ruolo e alle indagini svolte sui vertici di Banca Etruria e

sul padre della deputata ministra Boschi, ben visibile in Commissione, pone l'esponente della magistratura in una posizione critica, che va valutata sotto diversi profili.

Sulle specifiche domande il procuratore Rossi, che peraltro aveva svolto l'incarico di consulenza (retribuita) per i Governi Letta e Renzi, non si è poi pronunciato dinanzi alla Commissione di inchiesta e tale condotta assume tutta la rilevanza nel ruolo svolto dalla magistratura nel territorio aretino della regione Toscana.

Infine, la stessa deputata Maria Elena Boschi in merito al Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri sul caso Ligresti dichiarò: «Io al suo posto mi sarei dimessa. È in gioco la fiducia nei confronti delle istituzioni, si dà l'immagine di un Paese in cui la legge non è uguale per tutti». Si ritiene che la deputata Maria Elena Boschi non abbia seguito alla lettera le sue stesse dichiarazioni.

Caso De Benedetti: informazioni riservate agli amici del Governo

Nei tempi moderni il degrado delle istituzioni del Paese è oramai divenuto senza fine a causa delle inqualificabili condotte perpetrate da certi politici ed imprenditori italiani e trova uno dei momenti più alti nella vicenda di Carlo De Benedetti, fattosi peraltro intervistare dalla giornalista Lilli Gruber nel programma televisivo andato in onda mercoledì 17 gennaio 2017 sul canale italiano La7.

La vicenda riguarda l'affare conseguito da De Benedetti in borsa nel 2014-2015 per le informative riservate ricevute dal Governo Renzi sul varo del provvedimento di trasformazione delle principali banche popolari italiane da società cooperative in società per azioni.

Secondo gli organi di stampa «gli uffici inquirenti della Consob hanno contestato a Carlo De Benedetti, al suo *broker* di fiducia Gianluca Bolengo e alla sua società Itermonte Sim di aver commesso un "abuso di informazioni privilegiate", acquistando titoli di banche popolari alla vigilia della riforma del settore. Si sarebbe così verificato il cosiddetto insider trading che viene commesso da chi, in possesso di notizie in grado di influenzare l'andamento di un titolo in borsa, ne approfitta per guadagnarci: reato grave, che però in alcune circostanze viene sanzionato come illecito amministrativo».

Ebbene dopo mesi di indagine, gli uffici competenti della vigilanza sono arrivati alla conclusione che De Benedetti e Bolengo hanno senza dubbio commesso un *insider trading* «secondario» (punibile con una multa da 20.000 fino a 3 milioni di euro): De Benedetti perché «ha comunicato a Bolengo l'informazione privilegiata inerente l'imminente approvazione di un decreto-legge nel quale era inserito un provvedimento di riforma delle banche popolari» e gli ha detto di comprare azioni; Bolengo perché esegue l'ordine.

Al riguardo non vi sono dubbi che i due sappiano che di decreto si tratterà.

Dopo aver sentito le controdeduzioni dei due soggetti, sempre secondo notizie di organi di stampa (non smentite), alla fine gli uffici della vigilanza hanno concluso per la mancanza di estremi sanzionatori e hanno mandato gli atti al collegio dei commissari Consob, in quel momento presieduto da tre membri (due dei quali nominati dal Governo Renzi) più il presidente, Giuseppe Vegas.

E la relativa decisione è arrivata nella seconda metà del 2016 a maggioranza, con l'astensione del presidente Consob Giuseppe Vegas. «Niente sanzioni, con buona pace delle contestazioni iniziali» commentano organi di stampa.

A questo punto la domanda da porsi è: Quanti altri casi del tipo di quello innanzi narrato di Carlo De Benedetti ci sono stati negli ultimi Governi del Paese, come in quelli precedenti da Amato in poi?

E ve ne è un'altra da porsi: il Paese, gli italiani vorranno, potranno ancora sopportare altri casi come quello di Carlo De Benedetti?

Sarebbe quindi opportuno dar seguito all'abolizione del segreto d'ufficio su questioni di tale rilevanza.

Vicende di Banca Marche, CariFerrara e CariChieti

Le vicende che hanno portato alla crisi degli altri tre istituti di credito Banca Marche, CariFerrara e CariChieti sono parenti stretti della precedente vicenda della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, per essere tra l'altro state tutte insieme oggetto di risoluzione col decreto-legge domenicale 22 novembre 2015, n. 183, varato dal Governo Renzi.

Dalle distinte audizioni tenute, seguendo l'ordine cronologico di ascolto, dai pubblici ministeri di Ancona (22 novembre 2017), di Ferrara (28 novembre 2017) e di Chieti (1° dicembre 2017), è risultato che i vertici gestionali delle tre banche hanno perpetrato «mala gestio», al pari della Banca popolare dell'Etruria della famiglia Boschi, tradendo clamorosamente la fiducia loro concessa da tanti risparmiatori italiani.

In particolare il primo pubblico ministero audito, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona Elisabetta Melotti, accompagnata dai sostituti procuratori Andrea Laurino e Marco Pucilli, ha fatto riferimento ai giudizi penali in corso a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e funzionari di Banca Marche per i reati di corruzione, bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, ostacolo all'attività di vigilanza, falso in prospetto, anche in relazione alle attività svolte dalla controllata al 100 per cento Medioleasing spa.

Gli amministratori di Banca Marche, secondo le incriminazioni a loro carico, hanno «distratto, dissipato, distrutto il patrimonio o comunque cagionato il dissesto e l'insolvenza per effetto di operazioni dolose».

Va dato rilievo al fatto che le notizie determinanti l'avvio delle indagini sono pervenute dapprima dall'ambito dell'amministrazione di Banca Marche e poi dalla Banca d'Italia.

E le audizioni svolte in Commissione dagli altri pubblici ministeri, dal procuratore della Repubblica di Ferrara Patrizia Castaldini accompagnata dal sostituto Stefano Longo e dal procuratore della Repubblica di Chieti Francesco Testa accompagnato dal sostituto Giuseppe Falasca, hanno avuto esiti analoghi a quelli del procuratore della Repubblica di Ancona.

Monte dei Paschi di Siena

Come rilevato dal dottor Giuseppe Bivona che ha inoltrato tali contributi all'Ufficio di presidenza della Commissione si ritiene opportuno rilevare che:

Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha sistematicamente falsificato tutti i bilanci e tutti i prospetti dal 4 dicembre 2008² al 23 settembre 2015³ per (a) aver iscritto a bilancio cinque miliardi di titoli di stato (BTP) inesistenti e (b) non aver iscritto cinque miliardi di derivati (*Credit Default Swap*) ovvero due temerarie speculazioni negoziate con Deutsche Bank (l'«Operazione DB» per due miliardi) e Nomura (l'«Operazione Nomura» per tre miliardi) che avevano come oggetto una scommessa sull'insolvenza dello Stato italiano.

Il fatto è stato pacificamente accertato dalla procura di Milano che il 16 febbraio 2016⁴ ha chiesto il rinvio a giudizio per i vertici di MPS in carica nel periodo 2008-2011 (l'avvocato Giuseppe Mussari e il dottor Antonio Vigni) ed il 12 maggio 2017⁵ per i vertici di MPS in carica nel periodo 2012-2015 (il dottor Alessandro Profumo e il dottor Fabrizio Viola) contestando i gravi reati di false comunicazioni sociali e manipolazione informativa.

Falsificando i bilanci, MPS ha del tutto falsato la rappresentazione della situazione economico-finanziaria, dei rischi effettivamente detenuti e della dotazione di capitale. Gli azionisti che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale 2011 (due miliardi), 2014 (cinque miliardi) e 2015 (tre miliardi) hanno perso il 100 per cento delle somme investite (dieci miliardi) a fronte di decisioni di investimento basate su dati falsi diffusi da MPS.

Le perdite subite da MPS per le temerarie scommesse sui derivati nascosti in bilancio, sono state da sole integralmente responsabili del ricorso agli aiuti di Stato (cosiddetti Monti Bond) ricevuti dalla banca nel 2013. La circostanza è stata nascosta al Governo ed al Parlamento ed alla stessa Commissione europea.

² Data in cui è stata eseguita la prima delle due operazioni contabilizzate in modo falso (quella con Deutsche Bank)

³ Data in cui è stata chiusa la seconda delle due operazioni contabilizzate in modo falso (quella con Nomura)

⁴ Allegato 1.3 – Procura di Milano, richiesta di rinvio a giudizio per Mussari, Vigni e altri 16 Febbraio 2016)

⁵ Allegato 1.8 – Procura di Milano, richiesta di rinvio a giudizio di Profumo, Viola e Salvadori (12 maggio 2017)

La Banca d'Italia e la Consob non sono intervenute ad ingiungere a MPS la correzione dei bilanci né ad assumere i conseguenti atti dovuti, nemmeno dopo che a partire dal 2013 erano state ripetutamente informate in modo estremamente puntuale degli illeciti contabili commessi da MPS e dai suoi amministratori.

Onde meglio apprezzare la gravità delle condotte, occorre sgombrare il campo da una presunta (quanto inesistente) «complessità» o «difficoltà» della materia: per chiunque sia un «addetto ai lavori» (come Banca d'Italia, Consob e Ministero dell'economia e delle finanze–MEF devono sperabilmente ritenersi), è immediato capire la differenza tra un derivato ed un titolo di Stato dalla lettura dei contratti con cui le operazioni sono documentate.

Ad esempio, le operazioni DB e Nomura contenevano due clausole specifiche (la cosiddetta clausola «*cheapest to deliver option*»⁶ e la cosiddetta clausola di «*early termination*» nel caso di un «*credit event*»⁷) che inducono automaticamente un «addetto ai lavori» a comprendere che si tratta di un derivato di tipo *Credit Default Swap* così come per un bambino è automatico associare la parola proboscide e «zanne» all'elefante. E la riprova di ciò è il «Google test»:

– se sul motore di ricerca Google si digitano le parole «proboscide» e «zanne», il primo risultato è «elefante»⁸;

– se sul motore di ricerca Google si digitano le parole «*cheapest to deliver option*» e «*early termination credit event*» il primo risultato è «*Credit Default Swap*»⁹.

In pratica nessun «addetto ai lavori» per quanto poco capace (purché in buona fede) poteva non comprendere che le operazioni contabilizzate da MPS come titoli di Stato erano derivati (*Credit Default Swap*). Ovviamente, al di là dalla presenza delle clausole richiamate, la conferma si ricavava agevolmente dall'esame dei contratti delle operazioni¹⁰ da cui emergeva in modo immediato e diretto che le relazioni economiche, gli obblighi ed i diritti per come definiti tra le parti componevano le pattuizioni di un derivato.

Giova poi ricordare che la parola «derivato» nelle sue varie declinazioni, ricorreva nei contratti delle operazioni DB e Nomura ben 447 volte (!), come rilevato più volte dal deputato Carlo Sibilìa, per cui in fondo anche un non-addetto ai lavori (purché mediamente intelligente) avrebbe potuto capire che si trattava di derivati. Quest'ultima osservazione non si applica ovviamente a Banca d'Italia, Consob (e MEF) in quanto da considerarsi «addetti ai lavori».

⁶ Allegato 9.1 – MPS bilancio 2012, pp. 108, 110, 500, 503

⁷ Allegato 9.1 – MPS bilancio 2012, pp. 827, 828, 829, 830

⁸ Allegato 11.10 Ricerca su Google: zanne e proboscide (18 giugno 2017)

⁹ Allegato 11.11 Ricerca su Google: *Cheapest to Delivery* e *Early Termination* (18 giugno 2018)

¹⁰ Allegato 8.5 – Giuseppe Bivona, memoria tecnica (aprile 2015)

A partire dal 2013, il Governatore della Banca d'Italia ed i componenti del direttorio, il presidente della Consob ed i componenti della Commissione, tre Presidenti del Consiglio, tre Ministri dell'economia e delle finanze ed il Direttore generale del Tesoro (e numerosi altri) erano stati ripetutamente informati che MPS falsificava i bilanci contabilizzando cinque miliardi di derivati come titoli di Stato, un gravissimo illecito (poi accertato dall'autorità giudiziaria) commesso ininterrottamente dal dicembre 2008 al settembre 2015. Sebbene informate, le autorità di controllo non sono mai intervenute nel periodo in cui si consumavano gli illeciti, ad ingungere alla Banca la correzione dei bilanci al fine di tutelare i risparmiatori e più in generale la stabilità del sistema bancario (Banca d'Italia), gli investitori e più in generale l'integrità del mercato (Consob):

(1) il 17 settembre 2010 la Banca d'Italia redigeva un verbale di un'«ispezione mirata» a valutare «i rischi di mercato e di liquidità di MPS» dimostrando di aver perfettamente riconosciuto la natura problematica di due operazioni in titoli di stato (in vero derivati occulti) eseguite da MPS con Nomura e Deutsche Bank e persino il collegamento tra l'operazione eseguita con Deutsche Bank e la ristrutturazione di un'operazione in perdita (Santorini)¹¹;

(2) il 29 ottobre 2010 la Banca d'Italia redigeva un verbale ispettivo su MPS in cui rilevava anomalie nelle operazioni DB e Nomura per i «profili di rischio non adeguatamente controllati, né compiutamente riferiti all'esecutivo dell'organo Amministrativo» e riconosceva espressamente il legame tra l'operazione DB e «le perdite allora in formazione» su altre operazioni anch'esse poi risultate falsamente contabilizzate¹²;

(3) il 28 luglio 2011 la Consob riceveva un esposto anonimo in cui venivano segnalate numerose irregolarità commesse da MPS nell'area finanza tra cui veniva espressamente segnalata l'operazione Nomura¹³;

(4) il 17 aprile 2012, otto ispettori della Banca d'Italia, al termine di un'ispezione della vigilanza in MPS conclusa il 9 marzo 2012 dichiaravano che «la struttura complessiva dell'operazione [ndr – operazione Nomura] rientra nella definizione di derivato» e che «l'operazione nel suo complesso si sostanzia in un derivato creditizio (*Credit Default Swap*)»¹⁴;

(5) il 6 giugno 2012 la Consob veniva informata dalla Banca d'Italia delle risultanze del rapporto ispettivo su MPS da cui era emerso che l'operazione Nomura era un derivato creditizio¹⁵;

(6) il 25 giugno 2012¹⁶ ovvero un anno dopo esserne stata per la prima volta informata dall'esposto del 28 luglio 2011 (una condotta già di

¹¹ Allegato 6.10 – Verbale Banca d'Italia (17 settembre 2010)

¹² Allegato 6.1 – Banca d'Italia, Verbale d'ispezione (29 ottobre 2010)

¹³ Allegato 5.7 – Esposto anonimo alla Consob (28 luglio 2011)

¹⁴ Allegato 6.2 – Banca d'Italia, verbale ispezione (17 aprile 2012), p. 8, 9, 12 e 13

¹⁵ Allegato 5.4 – Consob – Relazione per la procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 38

e Allegato 5.3 Consob – Relazione per la procura di Milano (9 ottobre 2015), p. 8

¹⁶ Allegato 5.2 – Consob, nota tecnica (5 aprile 2013)

per sé gravemente inerziale)¹⁷, la Consob chiedeva a MPS la copia dei contratti che venivano trasmessi il 27 giugno 2012¹⁸: nessuna autorità di controllo, per quanto poco preparata, avrebbe potuto non comprendere dalla lettura dei contratti (null'altro occorrendo) che l'operazione era un *Credit Default Swap* (confronta paragrafo I);

(7) l'8 marzo 2013, la Banca d'Italia e la Consob dimostravano di ben conoscere come MPS avrebbe dovuto contabilizzare le operazioni emanando una circolare che richiamava correttamente i principi contabili internazionali (IAS) secondo cui «i principi contabili internazionali prescrivono che i bilanci, al fine di rappresentare attendibilmente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli emittenti, debbano privilegiare la sostanza economica delle operazioni rispetto alla loro forma contrattuale»¹⁹ (salvo poi non usare i poteri di intervento per pretendere che la circolare venisse applicata da MPS);

(8) il 26 marzo 2013 i professori Andrea Resti e Giovanni Petrella, consulenti di MPS, presentavano una relazione pubblicata da MPS²⁰ in cui riconoscevano loro stessi che le operazioni Deutsche Bank e Nomura possedevano le caratteristiche sostanziali dei contratti derivati, con questo «testimoniando così come anche per loro, "nella sostanza", che si tratta di un derivato di credito venduto da MPS»²¹;

(9) il 1° luglio 2013, Nomura per il tramite dei propri consulenti, ammetteva pacificamente che «la sostanza economica dell'operazione è perciò, senza possibilità di contraddizione, la vendita di un derivato creditizio da MPS a Nomura»²² affermando di non aver mai venduto a MPS i titoli di Stato che la Banca continuava a iscrivere a bilancio perché non avrebbe avuto alcuna ragione di farlo;

(10) il 13 luglio 2013, il tribunale del riesame di Siena emetteva una sentenza secondo cui l'operazione eseguita da MPS con Nomura «si sostanzia in un *Credit Default Swap*, derivato creditizio» affermando che «doveva essere iscritta nel portafoglio attività finanziarie di negoziazione» mentre «MPS ha invece contabilizzato le diverse componenti in voci separate allocandole in portafogli diversi»²³;

¹⁷ Allegato 5.7 – Esposto anonimo alla Consob (28 luglio 2011)

¹⁸ Allegato 5.2 – Consob, nota tecnica (5 aprile 2013)

¹⁹ Allegato 5.1 – Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 (8 marzo 2013)

²⁰ Allegato 10.10 – Relazione MPS, punto 4, Assemblea aprile 2013 (29 aprile 2013): «i contratti forniscano protezione a Deutsche Bank....contro le perdite derivanti da un default della Repubblica Italiana» (p. 17); «I rapporti tra MPS e Nomura possono essere sintetizzati come .. MPS incassa un pagamento periodico da Nomura...a scadenza (o in caso di early termination) MPS rifonde a Nomura le eventuali perdite derivanti dall'inadempimento del Tesoro italiano o da altri eventi assimilabili ("credit event")» (p. 41).

²¹ Allegato 11.12 – Articolo Sole24Ore (27 aprile 2013) – Intervista professor Tasca

²² Allegato 8.4 – Nomura, memoria tecnica professor Gualtieri (1° luglio 2013), p. 11, 14, 15 e 22

²³ Allegato 11.1- Sentenza tribunale del riesame Siena (13 luglio 2013), p. 12

(11) il 29 gennaio 2014 anche Deutsche Bank, dopo Nomura dichiarava pubblicamente che l'operazione fatta con MPS era un derivato²⁴. L'autorità di controllo tedesca (Bafin) avrebbe successivamente confermato che Deutsche Bank aveva riconosciuto che l'operazione era un derivato a valere dalla trimestrale al 30 settembre 2013²⁵;

(12) il 29 gennaio 2014 l'autorità di controllo tedesca (Bafin) rendeva noto alla Banca d'Italia che Deutsche Bank aveva corretto retroattivamente la contabilizzazione della transazione con MPS, «rappresentando l'operazione come derivato»²⁶;

(13) il 6 febbraio 2014 l'autorità di controllo tedesca (Bafin) informava ufficialmente la Consob che l'operazione di MPS con Deutsche Bank contabilizzata come titoli di Stato era un «derivato»²⁷, un fatto di cui anche MPS veniva informata²⁸;

(14) il 26 ottobre 2014, la Banca centrale europea (BCE) dichiarava che «l'operazione [ndr – eseguita da MPS] con Nomura è stata trattata [dalla BCE] come un derivato»²⁹;

(15) il 3 aprile 2015, la procura di Milano emetteva avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di MPS contestando l'occultamento di perdite attraverso «un derivato creditizio di tipo CDS (*Credit Default Swap*)³⁰ su rischio Italia, ottenuto tramite la disaggregazione in separate componenti, in guisa di consentirne la dissimulazione nei Bilanci MPS», precisando che l'acquisto dei titoli di Stato iscritti da MPS a bilancio «sarebbe avvenuto solo fittiziamente»³¹;

(16) il 5 giugno 2015 i consulenti tecnici d'ufficio professori Roberto Tasca e Francesco Corielli, incaricati dalla procura di Milano di accertare la correttezza delle appostazioni contabili nei bilanci MPS delle operazioni con Deutsche Bank e Nomura hanno dichiarato che MPS «avrebbe dovuto rappresentare in bilancio le due operazioni come contratti di *Credit Default Swap* e non come *repo* d'investimento a saldi aperti» e che le rappresentazioni date da MPS a sostegno della contabilizzazione adottata è di natura «del tutto illogica ed infondata»³²;

(17) il 9 giugno e 10 luglio 2015 il consulente tecnico d'ufficio professor Micocci incaricato dal giudice del tribunale ordinario di Firenze dottor Riccardo Guida di accertare la natura sostanzialistica dell'opera-

²⁴ Allegato 14.2 – Articolo su Die Welt, (7 gennaio 2014). Vedere anche articolo su Corriere della Sera del 16 e 30 gennaio 2014 e articolo su Bloomberg del 29 gennaio 2014

²⁵ Allegato 7.3 – Relazione dell'autorità di controllo tedesca (BAFIN) su operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014), p. 279,

²⁶ Allegato 6.6 – Memorie della Banca d'Italia alla procura di Milano (p. 45)

²⁷ Allegato 7.1- Bafin, Lettera alla Consob (6 febbraio 2014)

²⁸ Allegato 2.11 – Lettera ai signori Profumo e Viola (20 luglio 2015)

²⁹ Allegato 7.2 – Banca centrale europea – Rapporto su MPS (26 ottobre 2014)

³⁰ Con riferimento all'operazione Nomura

³¹ Allegato 1.1 – Procura di Milano avviso ex articolo 415-*bis* per Mussari, Vigni e altri (3 aprile 2015), pag. 3

³² Allegato 8.1 – Procura di Milano, CTU professori Corielli e Tasca (5 giugno 2015)

zione di MPS con Deutsche Bank dichiarava che «le operazioni erano sostanzialmente contratti derivati»³³;

(18) a partire da inizio 2013 la Consob e la Banca d'Italia avevano ricevuto ben trentaquattro esposti³⁴ (sic!) in cui venivano informate che le operazioni DB e Nomura erano derivati (esattamente come erano stati informati i signori Profumo e Viola³⁵);

(19) il 23 settembre 2015 MPS terminava anticipatamente l'ultima delle due operazioni (operazione Nomura) contabilizzate in modo falso, senza che Banca d'Italia, Consob (e MEF) – NONOSTANTE I RISCONTRI DI CUI SOPRA – fossero mai intervenute. Una condotta di cui Banca d'Italia, Consob (e MEF) devono essere chiamate a rispondere.

Ad aggravare ulteriormente le responsabilità della Consob e della Banca d'Italia per il periodo 2012-2015 si aggiunge il fatto che l'autorità giudiziaria ha escluso che ci fosse stato alcun ostacolo all'attività di vigilanza con riferimento al periodo richiamato (in pratica Consob e Banca d'Italia non possono addurre l'ostacolo alla vigilanza);

(20) il 31 agosto 2016, la procura di Milano, riferendosi al periodo 2012-2015 in cui i rappresentanti apicali di MPS erano il dottor Profumo ed il dottor Viola, ha affermato che «le autorità di vigilanza non hanno lamentato alcuna menomazione di – o di difficoltà frapposta a – esercizio delle proprie attribuzioni in materia di vigilanza sul mercato e sulla sana e prudente gestione della banca in questione»³⁶;

(21) il 21 aprile 2017, il GIP del tribunale di Milano nel disporre il rinvio a giudizio coattivo dei signori Profumo e Viola ha accertato la «(non) configurabilità di eventuali contestazioni di ostacolo ... le autorità di vigilanza»³⁷.

È dunque un fatto documentato *per tabulas* che la Banca d'Italia e la Consob avevano tutte le informazioni necessarie onde accertare che i bilanci di MPS erano falsi ed incredibilmente fin tanto che le operazioni falsamente contabilizzate sono rimaste sui bilanci di MPS (ovvero dal dicembre 2008 al settembre 2015) non sono mai intervenute ad esercitare i poteri di cui disponevano nell'interesse dei risparmiatori e del mercato nemmeno quando il falso conclamato era stato ampiamente smascherato e ripetutamente portato alla loro attenzione. Si tratta di un fatto di una gravità inaudita.

La Banca d'Italia a giugno 2012 e gennaio 2013 ha dato informazioni non corrette al Governo ed al Parlamento nella procedura autorizzativa degli aiuti di Stato³⁸ (cosiddetti Monti Bond) poi erogati a MPS nel febbraio 2013: infatti contrariamente a quanto veniva rappresentato, i soldi dei contribuenti

³³ Allegato 8.2 – Tribunale di Firenze, CTU professor Micocci (10 luglio 2015), p. 6 e 79

³⁴ Allegati da 3.1 a 3.34

³⁵ Allegati da 2.1 a 2.11

³⁶ Allegato 1.5 – Procura di Milano, richiesta archiviazione di Profumo e Viola (31 agosto 2016), p. 23.

³⁷ Allegato 1.7 – GIP tribunale di Milano, rinvio a giudizio coatto di Profumo, Viola e Salvadori (21 aprile 2017)

³⁸ Vedere Allegato 1

sono stati utilizzati per ripianare un deficit di capitale di oltre due miliardi prodotto dalle suddette spregiudicate speculazioni in derivati occultati in bilancio. Una verità taciuta e nascosta al Parlamento, a principale beneficiario della Fondazione MPS³⁹ allora azionista di maggioranza relativa:

(1) il 22 giugno 2012 MPS ha attivato la procedura degli aiuti di Stato (Monti Bond)⁴⁰ comunicando alla Banca d'Italia un *deficit* di capitale (cosiddetto EBA *Capital Shortfall* al 30 settembre 2011, raccomandazione EBA/REC/2011/1 dell'8 dicembre 2011) di 3,3 miliardi di euro dovuto a cause esogene ovvero riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato detenuti in portafoglio. La Banca dichiarava di essere in grado di far fronte autonomamente a 1,3 miliardi pertanto veniva chiesto l'intervento pubblico per i due miliardi di euro mancanti;

(2) il 25 giugno 2012 la Banca d'Italia ha rappresentato al MEF che il ricorso agli aiuti di Stato era «riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani in portafoglio...»⁴¹;

(3) il 24 gennaio 2013, MPS ha rappresentato al mercato che il ricorso agli aiuti di Stato era «prevalentemente [riconducibile] alla crisi del debito sovrano che ha ridotto il valore del portafoglio titoli di stato italiani detenuti dalla Banca...»⁴²;

(4) il 28 gennaio 2013 la Banca d'Italia ha rappresentato che il ricorso agli aiuti di Stato era «internamente riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato detenuti in portafoglio»⁴³;

(5) il 29 gennaio 2013, il MEF, nella persona dell'allora ministro Grilli, ha rappresentato al Parlamento che il ricorso agli aiuti di Stato «in larga parte riconducibile alla forte esposizione del portafoglio della banca ai titoli del debito pubblico italiano»⁴⁴;

³⁹ Grazie alle false rappresentazioni date, gli aiuti di Stato sono stati concessi come prestito perpetuo irredimibile, senza alcuna diluizione del socio Fondazione MPS (allora principale azionista di maggioranza relative con oltre il 30 per cento del capitale)

⁴⁰ Allegato 6.3 – Banca d'Italia, attivazione procedura aiuti di Stato (25 giugno 2012)

⁴¹ Allegato 6.3 – Banca d'Italia, attivazione procedura aiuti di Stato (25 giugno 2012), pag. 1: «Banca Monte dei Paschi di Siena...ha evidenziato uno *shortfall* di capitale di 3,3 mld di euro, riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani in portafoglio...»

⁴² Allegato 10.14 – MPS comunicato stampa (24 gennaio 2013): «MPS ribadisce quindi quanto già comunicato in precedenza, ovvero che la necessaria richiesta del supporto pubblico ai fini dell'EBA *capital exercise* si riconduce prevalentemente alla crisi del debito sovrano che ha ridotto il valore del portafoglio titoli di stato Italiani detenuti dalla Banca, e solo in misura minore anche dall'attività di verifica ancora in corso sulle operazioni Alexandria, Santorini e Nora Italia di cui tutti parlano».

⁴³ Allegato 6.4 – Banca d'Italia, interventi vigilanza (28 gennaio 2013), p. 5: «la Banca Monte dei Paschi di Siena...evidenzia al 30.09.2011 uno *shortfall* rispetto al *target* fissato nella raccomandazione EBA di 3,3 miliardi di euro. Lo *shortfall* è internamente riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato detenuti in portafoglio»

⁴⁴ Allegato 11.7 – Ministero dell'economia e delle finanze, relazione del ministro Grilli (29 gennaio 2013), p. 2 (Audizione del 29 gennaio 2013 presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati): «Per MPS l'ammontare di *Core Tier 1* mancante per il raggiungimento del livello del 9% è stato allora quantificato dalla Banca d'Italia e dall'EBA in euro 3.267.000.000, ammontare in larga parte riconducibile alla forte esposizione del portafoglio della banca ai titoli del debito pubblico italiano».

(6) il 9 febbraio 2013 la Banca d'Italia ha rappresentato che il ricorso agli aiuti di Stato era necessario «per far fronte ai rischi derivanti dall'ingente portafoglio di titoli pubblici»⁴⁵;

(7) il 27 novembre 2013, facendo affidamento sulla sopra citate rappresentazioni, la Commissione europea con delibera C(2013) 8427 ha autorizzato in via definitiva gli aiuti di Stato (Monti Bond) ad MPS precisando quanto segue:

– «le Autorità italiane dichiarano che il deficit di capitale di MPS è almeno in parte riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato» (traduzione)⁴⁶;

– «le Autorità Italiane hanno fatto presente che i revisori di MPS hanno confermato...la correttezza del trattamento contabile [delle operazioni DB e Nomura]» (traduzione)⁴⁷;

– «se i problemi di MPS non fossero stati di natura esogena ma causati da un'eccessiva assunzione di rischio ed errori nell'*asset-liability management* (ALM), sarebbe scattato l'obbligo di una ristrutturazione molto più severa» (traduzione)⁴⁸. ESATTAMENTE QUELLO CHE LE FALSE RAPPRESENTAZIONI HANNO INTESO EVITARE NASCONDENDO CHE GLI AIUTI ERANO SERVITI PER RIPIANARE UN BUCO DI DUE MILIARDI E SETTANTA MILIONI PRODOTTO DA UNA TEMERARIA ASSUNZIONE DI RISCHIO SU DUE SCOMMESSE IN DERIVATI PER CINQUE MILIARDI DI EURO OCCULTATI IN BILANCIO;

(8) il via libera alla concessione degli aiuti di Stato (Monti Bond) a MPS era stato subordinato dal Parlamento (articolo 23-*novies* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012) ad un parere della Banca d'Italia *inter alias* a) sull'adeguatezza del piano di ristrutturazione all'epoca proposto; b) sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca; c) sul profilo di rischio di MPS.

⁴⁵ Allegato 6.5 – Banca d'Italia, relazione del Governatore Visco al FOREX (9 febbraio 2013), p. 5: «A differenza di quanto avvenuto in molti casi all'estero, il sostegno fornito a MPS, come quello dato negli anni scorsi ad altre banche italiane di dimensioni minori, non è il salvataggio di una banca in crisi. Si tratta di un prestito, computabile nel patrimonio di vigilanza, concesso dallo Stato a un costo particolarmente elevato e crescente nel tempo. L'intervento è stato deciso l'estate scorsa per consentire a MPS di adempiere alla raccomandazione dell'autorità bancaria europea di costituire un *buffer* patrimoniale eccezionale e temporaneo, ben oltre i requisiti minimi regolamentari, per far fronte ai rischi derivanti dall'ingente portafoglio di titoli pubblici.»

⁴⁶ Allegato 8.5 – Giuseppe Bivona, memoria tecnica (aprile 2015), Commissione europea, delibera C(2013) 8427 del 27 novembre 2013 paragrafo 95, p. 24: «*the Italian authorities claim that MPS's capital shortfall should at least to some extent be seen in the context of the marking down to market of sovereign bonds*»

⁴⁷ Allegato 8.5 – Giuseppe Bivona, memoria tecnica (aprile 2015), Commissione europea, delibera C(2013) 8427 del 27 novembre 2013, paragrafo 97, p. 25: «*the Italian authorities point out that MPS's auditors confirmed, also under the criteria provided in that joint interpretative communication, the correctness of the accounting treatment*»

⁴⁸ Allegato 8.5 – Giuseppe Bivona, memoria tecnica (aprile 2015), Commissione europea, delibera C(2013) 8427 del 27 novembre 2013, paragrafo 35 p. 9: «*Instead MPS's problems were not exogenous but essentially due to excessive risk-taking and poor asset-liability management, so triggering the need of a far-reaching restructuring*»

La Banca d'Italia ha trasmesso con nota n. 0090223 del 26 gennaio 2013, un parere favorevole (secretato) con questo spianando la strada all'erogazione degli aiuti: il parere della Banca d'Italia, che pur ben sapeva che la banca contabilizzava miliardi di derivati come titoli di Stato⁴⁹ e dunque sapeva che la banca deteneva rischi a dir poco temerari risultati essere fino a 27 volte (sic!)⁵⁰ maggiori di quelli comunicati al mercato, era per definizione errato (ed in quanto tale ingannevole anche verso il Parlamento);

(9) il 28 febbraio 2013 gli aiuti pubblici a MPS (cosiddetti Monti Bond) venivano attuati con l'erogazione di due miliardi di euro (al netto della sostituzione dei cosiddetti Tremonti Bond);

Tutte le rappresentazioni di cui sopra si dimostravano false:

(10) il 29 aprile 2013 MPS dichiarava che il deficit di capitale a fronte di cui erano stati richiesti gli aiuti di Stato (EBA Capital Shortfall) era per «1,2 mld imputabili all'operazione Nomura e 870 milioni imputabili all'operazione Deutsche Bank»⁵¹ per un totale complessivo di 2,07 miliardi ovvero risultava che il ricorso agli aiuti di Stato si era reso necessario solo e soltanto per il buco di capitale prodotto dalle operazioni DB e Nomura;

(11) posto che le operazioni DB e Nomura non erano titoli di Stato ma derivati (*Credit Default Swap*) – una circostanza che già emergeva dal verbale della Banca d'Italia del 17 aprile 2012 anteriore all'attivazione della procedura poi accertata anche dall'autorità giudiziaria – risulta *per tabulas* che i quattrini dei contribuenti sono stati utilizzati per coprire un buco di oltre due miliardi di euro determinato da due scriteriate speculazioni su derivati, una circostanza tenuta nascosta al Parlamento. Un fatto gravissimo;

(12) il 12 aprile 2016 la Banca d'Italia, interrogata sulle false rappresentazioni date, non negava di aver reso rappresentazioni né corrette né veritiere al Parlamento per il tramite del MEF sull'utilizzo di fondi pubblici usati per MPS ma affermava che alla data del 25 giugno 2012 «il quadro informativo a disposizione dell'Autorità di vigilanza era ben più limitato» lamentando che «la cura e la profondità dell'analisi degli ispettori si sono scontrate tuttavia con l'opacità di MPS, che non ha consentito loro di disporre di tutti gli elementi informativi e documentali rilevanti» citando espressamente «l'occultamento del *mandate agreement*»⁵². La stessa giustificazione veniva ulteriormente ribadita il 2 novembre 2017 in un comunicato ANSA in cui la Banca d'Italia in risposta all'accusa di conoscere già dall'aprile 2012 (ovvero prima dell'attivazione della procedura degli aiuti di Stato nel giugno 2012) la vera natura di miliardi di

⁴⁹ Allegato 6.2 – Banca d'Italia, verbale ispezione (17 aprile 2012)

⁵⁰ Allegato 8.3 – Procura generale, CTU professori Tasca e Corielli – Procura generale della Repubblica (10 gennaio 2017)

⁵¹ Allegato 10.10 – MPS relazione, punto 4, Assemblea aprile 2013 (29 aprile 2013), pag. 18

⁵² Allegato 6.9 – Risposte della Banca d'Italia alla Commissione di inchiesta della regione Toscana (12 aprile 2016)

derivati contabilizzati come titoli di Stato ha affermato all'epoca di non «disporre di tutti gli elementi informativi e documentali rilevanti», per qualificare le operazioni in Btp come derivati, a partire dal *mandate agreement* relativo all'operazione Alexandria»⁵³.

Pur nel comprensibile imbarazzo di dover dare conto di false rappresentazioni al Parlamento, la spiegazione offerta dalla Banca d'Italia è del tutto priva di merito per numerose ragioni:

(i) il cosiddetto «*mandate agreement*» fu ritrovato il 10 ottobre 2012 ovvero dopo che la Banca d'Italia ha avviato la procedura degli aiuti di Stato a MPS (25 giugno 2012) ma prima che la procedura fosse conclusa (gli aiuti furono corrisposti a MPS il 28 febbraio 2013) e soprattutto prima che la Banca d'Italia fornisse il parere conclusivo richiesto dal Parlamento trasmesso con nota n. 0090223 del 26 gennaio 2013. Pertanto se il «*mandate agreement*» fosse stato davvero un elemento essenziale per riconoscere la natura errata delle rappresentazioni rese nell'attivazione della procedura degli aiuti di Stato, la Banca d'Italia avrebbe avuto tutto il tempo necessario per rettificare le proprie false rappresentazioni prima del perfezionamento della procedura sugli aiuti di Stato;

(ii) è del tutto falso che il «*mandate agreement*» fosse un documento necessario per capire che le operazioni falsamente contabilizzate da MPS come titoli di Stato erano derivati posto che questa conclusione si ricavava agevolmente dalla lettura dei contratti delle operazioni perfezionate, che erano stati acquisiti dalle autorità di controllo prima del rinvenimento del «*mandate agreement*»: infatti l'unica informazione che il «*mandate agreement*» avrebbe permesso di svelare era che l'operazione in questione era stata iscritta a bilancio ad un valore non corretto, come risulta *per tabulas* dagli atti del processo per ostacolo alla vigilanza davanti al tribunale di Siena⁵⁴ in cui nulla veniva contestato dalla Banca d'Italia agli imputati in merito alla falsa contabilizzazione dell'operazione come titoli di Stato invece che derivati;

(iii) è stata la stessa Banca d'Italia, per voce del direttore Mauro Parascandolo (direttore principale del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria, supervisione bancaria) a spiegare davanti ai giudici del tribunale di Siena la rilevanza del *mandate agreement* ai fini della determinazione dell'errata iscrizione del valore iniziale ma la sua irrilevanza ai fini della corretta determinazione del modo in cui l'operazione doveva essere contabilizzata: «..il *mandate agreement* attiene ai valori, cioè il *mandate agreement* fa emergere una insussistenza patrimoniale, un maggior valore delle passività a lungo termine. E questa emerge indipendentemente da come viene classificata l'operazione, tant'è che la banca, che mantiene l'operazione contabilizzata secondo il criterio per componenti, ha comunque fatto un restatement. Cioè il restatement non è legato al cambiamento delle modalità di contabilizzazione, da *Long Term Repo* [ndr – operazione

⁵³ Allegato 11.13 – ANSA (2 novembre 2017)

⁵⁴ Allegato 1.11 – Sentenza tribunale Siena (31 Ottobre 2014)

di titoli di Stato finanziata in pronto contro termine] a *Credit Default Swap*»⁵⁵;

(iv) infine, se davvero la mancata conoscenza del «*mandate agreement*» (ritrovato il 12 ottobre 2012) fosse stata la ragione che aveva impedito alla Banca d'Italia di «accorgersi» che le operazioni in questione non erano titoli di stato (come falsamente contabilizzate da MPS) ma derivati – e dunque inducendo la Banca d'Italia in errore onde dare false rappresentazioni nell'attivazione della procedura di aiuti di Stato – perché la Banca d'Italia non ha mai contestato la falsa contabilizzazione dei derivati nemmeno anni ed anni dopo (in vero mai) averne acquisito il «*mandate agreement*»?

(13) a conferma dell'impatto delle false rappresentazioni sul regime attuativo degli aiuti a MPS, il 10 gennaio 2017, i consulenti della procura generale hanno correttamente scritto:

– «Alla luce di queste constatazioni, risulta estremamente difficile comprendere, come sia possibile che le Autorità italiane abbiano trasmesso alla Commissione Europea una richiesta di questo tenore: "*With respect to the mitigation of distortions of competition, the Italian authorities claim that BMPS's capital shortfall should at least to some extent be seen in the context of the marking down to market of sovereign bonds, which was reflected in the assessment of EBA's capital exercise. With reference to the restoration of long-term viability of BMPS, Italian authorities have stated that the issuance of the new instruments is linked to the need to cover the shortfall resulted from that capital exercise, which is almost entirely attributable to the sovereign buffer in Italian government bonds held in the AFS portfolio*".»⁵⁶;

– «la situazione di BMPS risultava cagionata da fenomeni di cattiva gestione delle attività/passività o da strategie rischiose, quali devono intendersi l'acquisizione di una banca a prezzi troppo elevati, le perdite sul portafoglio crediti, o la sottoscrizione di derivati di credito. In questo caso è chiaro che le previsioni della Commissione Europea potevano essere diverse perché sarebbero state valutate procedure di intervento: "nel normale quadro degli aiuti al salvataggio..... nonché misure compensative per limitare le distorsioni della concorrenza". Tutto ciò difficilmente avrebbe condotto all'autorizzazione all'emissione dei Monti bond»⁵⁷.

Grazie alla false rappresentazioni addotte, è stato evitato il dissesto della Fondazione MPS in quanto si è evitato che gli aiuti a MPS fossero concessi nel 2013 in modo diluitivo per gli azionisti che a quel punto sarebbero stati spazzati via (un fatto poi comunque avvenuto nell'agosto 2017, quando la Fondazione MPS aveva già venduto da tempo e ridotto la sua

⁵⁵ Allegato 1.11 – Sentenza tribunale Siena (31 Ottobre 2014)

⁵⁶ Allegato 8.3 – Procura generale, CTU professori Tasca e Corielli – Procura generale della Repubblica (10 gennaio 2017), p. 76

⁵⁷ Allegato 8.3 – Procura generale, CTU professori Tasca e Corielli – Procura generale della Repubblica (10 gennaio 2017), pp. 77 e 88

partecipazione riuscendo a pagare i propri debiti). Nel 2013 il sindaco di Siena Valentini, il presidente della provincia di Siena Bezzini, il presidente della giunta regionale Toscana Rossi ed il presidente del Consiglio regionale Monaci⁵⁸ – ovvero i soggetti che designano gli organi di governo della Fondazione MPS – sono stati anch'essi ripetutamente informati.

La Banca d'Italia e la Consob nel 2013 hanno assunto iniziative potenzialmente idonee a disconoscere/sanare gli illeciti contabili di MPS cercando (senza riuscirci anche grazie al mio intervento) di ottenere una pronuncia dalle autorità internazionali (IFRS IC) che riconoscesse una fantomatica (quanto inesistente) assenza di chiarezza dei principi contabili (!). La Consob ha anche inoltrato alla Procura della Repubblica proprie considerazioni tecniche volte ad avallare la contabilizzazione (falsa) adottata da MPS:

(1) nell'agosto 2013 Consob e Banca d'Italia hanno presentato un interpello⁵⁹ «per il tramite dell'OIC (Organismo italiano di contabilità)»⁶⁰ al Comitato internazionale per l'interpretazione dei principi contabili internazionali («IFRS IC») volto a richiedere⁶¹ il riconoscimento che (b) «*the intention of the transaction was certainly not to simulate the effects of a derivative, such as a CDS*» o (c) in subordine accogliere «*the request for interpretation*» ovvero affermare che i principi contabili non erano sufficientemente chiari. In pratica le autorità di controllo hanno cercato di indurre la massima fonte interpretativa dei principi contabili (IFRS IC) a dichiarare che le operazioni in questione (quand'anche menzionate in termini generici senza alcun riferimento a MPS) non erano derivati o in subordine che i principi contabili internazionali non erano chiari, nel qual caso i bilanci di MPS non sarebbero potuti essere considerati falsi.

Il fine dell'iniziativa (= sanare il falso contabile di MPS) risulta evidente se si tiene conto che la formulazione dell'interpello (agosto 2013) è stato successivo all'emanazione della circolare n. 6 dell'8 marzo 2013⁶² con cui Banca d'Italia e Consob avevano dimostrato di saper perfettamente interpretare quegli stessi principi contabili di cui formulava richiesta di interpretazione (in subordine al disconoscimento che le operazioni fossero derivati). Se le autorità di controllo avessero davvero ritenuto che i principi contabili internazionali (IAS 39) non erano sufficientemente chiari, avrebbero dovuto prima formulare l'interpello e poi scrivere la circolare. Evidentemente il fine dell'interpello era un altro.

Il tentativo della Banca d'Italia e della Consob è miseramente fallito (anche grazie all'intervento dell'ingegnere Bivona) avendo l'IFRS IC il 25

⁵⁸ Allegato 2.2, 2.3, 2.5, 2.6

⁵⁹ Allegato 11.8 – IFRS *Memorandum* (novembre 2013)

⁶⁰ Allegato 11.2 – Consob (memoria difensiva procedimento al TAR vs. CODACONS (29 maggio 2014), p. 4

⁶¹ Organismo italiano di contabilità (OIC) – Angelo Casò (*Chairman*) – Lettera a Wayne Upton, *Chairman* dell'IFRS IC (18 febbraio 2014)

⁶² Allegato 5.1 – Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 (8 marzo 2013)

marzo 2014⁶³ respinto le richieste formulate dalle autorità di controllo per il tramite dell'OIC;

(2) nonostante Consob e Banca d'Italia a partire dal 2013 erano state messe al corrente dall'ingegnere Bivona in modo estremamente preciso⁶⁴ che le operazioni fossero derivati, la Consob ha fornito alla procura di Milano decine (e decine) di memorie di centinaia (e centinaia) di pagine per confutare la tesi che MPS contabilizzava miliardi di derivati come titoli di Stato: «la ricostruzione effettuata da Bivona appare pertanto fuorviante e in palese contrasto con quanto effettuato dalla Banca nel bilancio rettificato»⁶⁵, «per quanto sopra indicato le osservazioni formulate da Bivona in ordine all'asserita violazione di un criterio interpretativo particolare, ossia lo IAS 39.IG B.6, non appaiono fondate»⁶⁶, «a tal proposito non si condividono quindi le affermazioni di Bivona»⁶⁷, «le affermazioni formulate dal sig. Bivona non sono pertanto non corrette»⁶⁸, «da ultimo non si condivide quanto affermato da Bivona (p. 173)»⁶⁹. La procura di Milano ha poi chiesto il rinvio a giudizio per i signori Mussari, Vigni, Profumo e Viola riconoscendo l'assoluta correttezza di quanto sostenuto dal 2013 in poi dall'ingegnere Bivona (e dunque ignorando le osservazioni tecniche della Consob potenzialmente destinate ad indurre in errore addirittura la procura della Repubblica).

Le principali responsabilità di Banca d'Italia e Consob come risultato delle condotte omissive e commissive descritte, è riconducibile principalmente ai seguenti fatti:

(3) la Banca d'Italia ha ommesso di esercitare il ruolo di vigilanza prudenziale che avrebbe richiesto l'attivazione dei poteri per come all'epoca previsti dall'articolo 70 del cosiddetto testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993⁷⁰, ovvero il commissariamento di MPS per gravi illeciti amministrativi disponendo di evidenze insuperabili che MPS falsificava disinvoltamente i bilanci;

(4) la Consob ha approvato i prospetti dei due aumenti di capitale di MPS nel 2014⁷¹ (cinque miliardi) e 2015⁷² (tre miliardi), la cui sottoscri-

⁶³ Allegato 11.9 – IFRS IC (25 March 2014)

⁶⁴ Allegato 8.5 – Giuseppe Bivona, memoria tecnica (aprile 2015)

⁶⁵ Allegato 5.4 – Consob – Relazione per la procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 76

⁶⁶ Allegato 5.4 – Consob – Relazione per la procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 80

⁶⁷ Allegato 5.4 – Consob – Relazione per la procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 95

⁶⁸ Allegato 5.4 – Consob – Relazione per la procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 115

⁶⁹ Allegato 5.4 – Consob – Relazione per la procura di Milano (28 dicembre 2014), p. 122

⁷⁰ «Il Ministro dell'economia e delle finanze (1), su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca; b) siano previste gravi perdite del patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria» (articolo 70, comma 1, del testo unico bancario, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181)

⁷¹ Allegato 9.5 – MPS Prospetto aumento di capitale 2014

zione ha generato perdite per l'intero ammontare sottoscritto (otto miliardi), pur sapendo – quanto meno perché informata persino dalla Bafin – che la banca falsificava le informazioni finanziarie e pur avendo avviato «accertamenti» che non si premurava di concludere se non pochi mesi dopo⁷³ il completamento del secondo (ed ultimo) aumento di capitale.

Si rivolge l'auspicio che la magistratura accerti in sede penale e civile le responsabilità della Consob e della Banca d'Italia per il disastro MPS.

La Banca d'Italia nel giugno 2014 ha fornito rappresentazioni non corrette al Governo negando che fossero emersi elementi per sollevare obiezioni sulla contabilizzazione (falsa) adottata dagli amministratori di MPS allora in carica:

(1) il 4 giugno 2014 la Banca d'Italia, dopo aver richiamato il segreto d'ufficio, in risposta alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri di chiarimenti sulle accuse mosse dall'ingegnere Bivona sui bilanci falsi di MPS e sull'inerzia delle autorità di controllo, rispondeva che «allo stato attuale non sono emersi elementi per sollevare obiezioni sulla valutazione effettuata dagli amministratori [ndr Profumo e Viola] di MPS»⁷⁴, un'affermazione palesemente in contrasto con la verità dei fatti per come puntualmente descritta e documentata precedentemente.

È un fatto gravissimo che la Banca d'Italia abbia dato un'informativa alla Presidenza del Consiglio che non può essere ritenuta né veritiera né corretta minando il presupposto stesso della fiducia tra istituzioni dello Stato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze all'assemblea di MPS nell'aprile 2016 ha espresso voto contrario alla richiesta di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di MPS chiamati a rispondere degli errori contabili che all'epoca erano stati già accertati prima dalla Procura della Repubblica, poi dalla Consob (per quanto tardivamente) ed infine (*obtorto collo*) dalla Banca stessa:

(1) da aprile 2014, non appena insediatisi, il Presidente del Consiglio Renzi (ed il Ministro dell'economia e della finanze Padoan) – esattamente come i loro predecessori Monti/Grilli e Letta/Saccomanni⁷⁵ - erano al corrente quanto meno perché informati⁷⁶, che gli amministratori di MPS falsificavano i bilanci, una circostanza che da ultimo veniva (tardivamente) ammessa da MPS stessa il 16 dicembre 2015⁷⁷ e che poi nell'a-

⁷² Allegato 9.6 – MPS Prospetto aumento di capitale 2015

⁷³ Allegato 5.6 – Consob delibera per rifacimento bilanci MPS (11 dicembre 2015)

⁷⁴ Allegato 6.7 – Lettera della Banca d'Italia alla Presidenza del Consiglio (4 giugno 2014)

⁷⁵ Allegato 9

⁷⁶ Allegato 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10

⁷⁷ Allegato 10.9 – MPS Comunicato stampa (16 Dicembre 2015)

prile 2017 avrebbe portato alla richiesta di rinvio a giudizio dei signori Profumo e Viola;

(2) l'11 aprile 2016, il Presidente del Consiglio Renzi ed il ministro Padoan venivano informati che all'assemblea dei soci del successivo 16 aprile, l'ingegnere Bivona avrebbe chiesto ai soci di votare l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore delegato Viola e dell'ex presidente Profumo con l'accusa di aver falsificato i bilanci e dato false rappresentazioni sugli aiuti di Stato. Al Tesoro, in quanto allora secondo azionista di MPS con il 4,02 per cento del capitale sociale, veniva dunque richiesto di votare a favore dell'azione di responsabilità agendo «con fermezza su una Banca che per numerosi anni fino al 16 dicembre 2015 sistematicamente e consapevolmente (vedere Allegato) ha prodotto bilanci falsi, ha cagionato ai soci tra cui migliaia di piccoli risparmiatori una distruzione di valore che non ha precedenti ed ha permesso agli amministratori di vedersi attribuire compensi di cui non si comprende la logica economica e tanto meno il presupposto morale»⁷⁸;

(3) il 16 aprile 2016, nonostante le dettagliate informazioni ricevute, il MEF esprimeva voto contrario sull'azione di responsabilità contro l'amministratore Viola e l'ex presidente Profumo che per i risvolti penali di quelle condotte sono poi divenuti oggetto di richiesta di rinvio a giudizio.

Dovendo scegliere se stare dalla parte dei risparmiatori e degli azionisti ingannati per aver acquistato azioni e sottoscritto aumenti di capitale sulla base di bilanci e prospetti falsi (e che per questo hanno subito perdite per decine di miliardi) o dalla parte dei banchieri che hanno redatto quei bilanci e prospetti, l'ex Presidente del Consiglio Renzi ed il ministro Padoan hanno comunicato con i fatti la loro scelta di campo.

La Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze nel 2017 hanno proposto/affidato/ratificato incarichi di responsabilità ad ex amministratori di MPS di cui l'autorità giudiziaria aveva già chiesto il rinvio a giudizio per false comunicazioni sociali e falso in prospetto nel periodo 2012-2015. Una decisione, secondo la più benevola delle interpretazioni, inopportuna e certamente contraria all'interesse pubblico:

(1) il 21 aprile 2017 il GIP dottor Livio Cristofano disponeva il rinvio a giudizio coattivo nei confronti del signor Fabrizio Viola e del signor Alessandro Profumo con il capo di imputazione di false comunicazioni sociali e manipolazione informativa per i fatti sopra descritti;

(2) il 16 maggio 2017, con i voti determinanti del Ministero dell'economia e delle finanze che lo aveva designato, il dottor Alessandro Profumo veniva nominato amministratore delegato di Leonardo (ex Finmeccanica);

(3) il 26 giugno 2017, su proposta della Banca d'Italia ratificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, il dottor Fabrizio Viola viene

⁷⁸ Allegato 9.11

nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Vicenza (di cui dopo la sostituzione in MPS era stato amministratore delegato fino alla risoluzione) e Veneto Banca.

In continuità con il Governo Renzi, il Presidente del Consiglio Gentiloni ed il ministro Padoan hanno rinnovato la scelta di campo.

* * *

Allegato 1

Breve nota sugli aiuti di Stato

In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aiuti di Stato sono proibiti «salvo deroghe contemplate dai trattati» (parte terza, titolo VII, capo 1, sezione 2, articolo 107, paragrafo 1) in quanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato unico europeo. La Commissione europea interviene sulla materia degli aiuti di Stato principalmente per due aspetti: (i) verifica se gli aiuti sono ammissibili in base alle «deroghe previsti dai trattati»; (ii) posto che siano ammissibili, verifica se il regime con cui gli aiuti sono concessi è conforme con quanto previsto dalla normativa europea al fine di limitare distorsioni sulla concorrenza nel mercato unico.

La normativa europea nel cui contesto si è inserita la procedura degli aiuti di Stato a MPS richiesti dai signori Profumo e Viola nel giugno 2012, era disciplinata *inter alia* da sei comunicazioni della Commissione europea⁷⁹.

Uno dei principi cardine della normativa è la necessità di distinguere tra istituzioni fondamentalmente sane che richiedono aiuti di Stato a fronte di un deficit di capitale causato da fattori esogeni (ovvero cause estranee alla gestione, ad esempio le minusvalenze sul portafoglio di titoli di Stato prodotte dalla crisi del debito sovrano) oppure da fattori endogeni (ovvero cause riconducibili a specifici problemi gestionali, ad es. perdite legate a temerarie strategie di *trading* su derivati). In particolare, le «istituzioni finanziarie, che potrebbero essere particolarmente interessate dalle perdite derivanti, ad esempio, da inefficienze, da una cattiva gestione delle attività/passività o da strategie rischiose, potrebbero rientrare nel normale quadro degli aiuti al salvataggio e, in particolare, richiederebbero un'ampia ristrutturazione, nonché misure compensative per limitare le distorsioni della concorrenza.....»⁸⁰.

⁷⁹ Allegato 8.5 – Giuseppe Bivona, memoria tecnica (aprile 2015): Commissione europea, «Comunicazione sul Settore Bancario» 2008/C 270/02 del 25 ottobre 2008; «Comunicazione sulla Ricapitalizzazione» 2009/C 10/02 del 15 gennaio 2009; «Comunicazione sulle Attività Deteriorate» 2009/C 72/01 del 26 marzo 2009; «Comunicazione sulla Ristrutturazione» 2009/C 195/04; Comunicazione di Proroga» 2010/C 329/07; «Comunicazione di Integrazione» 2011/C 356/02

⁸⁰ Allegato 8.5 – Giuseppe Bivona, memoria tecnica (aprile 2015): Commissione europea «Comunicazione sul Settore Bancario» 2008/C 270/02 del 25 ottobre 2008, paragrafo 14

Allegato 2

Lista degli allegati depositati presso l'Ufficio di presidenza della Commissione e nei contesti assembleari del Monte dei Paschi di Siena

Allegato 1 – Provvedimenti procura/tribunale

- Allegato 1.1 – Procura di Milano avviso ex articolo 415-*bis* per Mussari, Vigni e altri (3 aprile 2015)
- Allegato 1.2 – Procura di Milano – Avviso conclusioni indagini per Mussari, Vigni e altri (13 gennaio 2016)
- Allegato 1.3 – Procura di Milano – Richiesta di rinvio a giudizio per Mussari, Vigni e altri 16 febbraio 2016)
- Allegato 1.4 – Procura della Repubblica, note per udienza preliminare di Mussari, Vigni e altri (30 agosto 2016)
- Allegato 1.5 – Procura di Milano, richiesta archiviazione di Profumo e Viola (31 agosto 2016)
- Allegato 1.6 – GIP tribunale di Milano, convocazione udienza 15 marzo 2017 (16 dicembre 2016)
- Allegato 1.7 – GIP tribunale di Milano, rinvio a giudizio coatto di Profumo, Viola e Salvadori (21 aprile 2017)
- Allegato 1.8 – Procura di Milano, richiesta di rinvio a giudizio di Profumo, Viola e Salvadori (12 maggio 2017)
- Allegato 1.9 – GIP tribunale di Milano, fissazione udienza preliminare per Profumo, Viola e Salvadori (22 maggio 2017)
- Allegato 1.10 – Sentenza della Corte di cassazione (25 marzo 2014)
- Allegato 1.11 – Sentenza tribunale Siena (31 Ottobre 2014)

Allegato 2 – Lettere ai signori Profumo e Viola

- Allegato 2.1 – Lettera al dottor Profumo (30 aprile 2013)
- Allegato 2.2 – Lettera ai signori Profumo e Viola (11 settembre 2013)
- Allegato 2.3 – Lettera ai signori Profumo e Viola (24 settembre 2013)
- Allegato 2.4 – Lettera al dottor Profumo (29 settembre 2013)
- Allegato 2.5 – Lettera ai signori Profumo e Viola (9 ottobre 2013)
- Allegato 2.6 – Lettera ai signori Profumo e Viola (25 novembre 2013)
- Allegato 2.7 – Lettera al dottor Profumo (8 dicembre 2013)
- Allegato 2.8 – Lettera al dottor Profumo (18 dicembre 2013)
- Allegato 2.9 – Lettera al dottor Profumo (20 dicembre 2013)

- Allegato 2.10 – Lettera ai signori Profumo e Viola (8 gennaio 2014)
- Allegato 2.11 – Lettera ai signori Profumo e Viola (20 luglio 2015)
- Allegato 2.12 – Lettera al dottor Viola (20 aprile 2016)
- Allegato 2.13 – Lettera al dottor Viola (19 maggio 2016)
- Allegato 2.14 – Lettera al dottor Viola (22 agosto 2016)

Allegato 3 – Lettere alla Banca d'Italia ed alla Consob

- Allegato 3.1 – Lettera G. Bivona al Governatore della Banca d'Italia Visco ed altri (28 gennaio 2013)
- Allegato 3.2 – Lettera G. Bivona al Governatore della Banca d'Italia Visco ed altri (4 febbraio 2013)
- Allegato 3.3 – Lettera al Direttore generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al presidente della Consob Vegas (5 febbraio 2013)
- Allegato 3.4 – Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco, al Direttore generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al presidente della Consob Vegas (10 febbraio 2013)
- Allegato 3.5 – Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco, al Direttore generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al presidente della Consob Vegas (13 febbraio 2013)
- Allegato 3.6 – Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco, al Direttore generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al presidente della Consob Vegas (16 marzo 2013)
- Allegato 3.7 – Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco, al Direttore generale della Banca d'Italia Saccomanni ed al presidente della Consob Vegas (29 marzo 2013)
- Allegato 3.8 – Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco, al Direttore generale della Banca d'Italia Saccomanni, al presidente della Consob Vegas ed al direttore generale della Consob Caputi (9 aprile 2013)
- Allegato 3.9 – Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Consob (13 aprile 2013)
- Allegato 3.10 – Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Consob (2 maggio 2013)
- Allegato 3.11 – Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Consob (14 luglio 2013)

- Allegato 3.12 – Lettera al direttore generale della Consob Caputi ad alla Consob (25 luglio 2013)
- Allegato 3.13 – Lettera alla Consob (4 settembre 2013)
- Allegato 3.14 – Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco ed al presidente della Consob Vegas (3 dicembre 2013)
- Allegato 3.15 – Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco ed al presidente della Consob Vegas (21 agosto 2014)
- Allegato 3.16 – Lettera al commissario Consob Troiano (4 novembre 2014)
- Allegato 3.17 – Lettera alla Consob (23 novembre 2014)
- Allegato 3.18 – Lettera al Governatore della Banca d'Italia Visco ed al presidente della Consob Vegas (18 aprile 2015)
- Allegato 3.19 – *Email* al presidente della Consob Vegas (15 maggio 2015)
- Allegato 3.20 – *Email* ai commissari Consob Troiano e Genovese (19 maggio 2015)
- Allegato 3.21 – Lettera alla Consob (24 maggio 2015)
- Allegato 3.22 – *Email* al commissario Consob Troiano (3 giugno 2015)
- Allegato 3.23 – *Email* al commissario Consob Troiano (5 agosto 2013)
- Allegato 3.24 – Lettera alla Consob (13 settembre 2015)
- Allegato 3.25 – Lettera alla Consob – AMENDED (14 settembre 2015)
- Allegato 3.26 – Lettera alla Consob (26 ottobre 2015)
- Allegato 3.27 – Lettera al Direttore generale della Banca d'Italia Rossi (28 ottobre 2015)
- Allegato 3.28 – Lettera alla Consob (24 dicembre 2015)
- Allegato 3.29 – Lettera al Governatore delle Banca d'Italia Visco ed al presidente della Consob Vegas (28 dicembre 2015)
- Allegato 3.30 – Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Consob (14 gennaio 2016)
- Allegato 3.31 – Lettera al Direttorio della Banca d'Italia ed alla Consob (14 gennaio 2016)
- Allegato 3.32 – Lettera alla Consob (21 aprile 2016)
- Allegato 3.33 – *Email* alla Consob (2 maggio 2016)
- Allegato 3.34 – Lettera al presidente della Consob Vegas (17 giugno 2016)

Allegato 4 – Lettere Giuseppe Bivona alla procura di Milano:

- Allegato 4.1 – Lettera G. Bivona alla procura (18 dicembre 2014)
- Allegato 4.2 – Lettera G. Bivona alla procura (28 febbraio 2015)
- Allegato 4.3 – Lettera G. Bivona alla procura (26 aprile 2015)
- Allegato 4.4 – Lettera G. Bivona alla procura (19 maggio 2015)
- Allegato 4.5 – Lettera G. Bivona alla procura (24 maggio 2015)
- Allegato 4.6 – Lettera G. Bivona alla procura (8 giugno 2015)

- Allegato 4.7 – Lettera G. Bivona alla procura (13 settembre 2015)
- Allegato 4.8 – Lettera G. Bivona alla procura (3 aprile 2016)
- Allegato 4.9 – Lettera G. Bivona alla procura (24 dicembre 2015)
- Allegato 4.10 – Lettera G. Bivona alla procura (21 aprile 2016)

Allegato 5 – Documentazione Consob

- Allegato 5.1 – Circolare Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 (8 marzo 2013)
- Allegato 5.2 – Consob, nota tecnica (5 aprile 2013)
- Allegato 5.3 – Consob – Relazione per la procura di Milano (9 ottobre 2015)
- Allegato 5.4 – Consob – Relazione per la procura di Milano (28 dicembre 2014)
- Allegato 5.5 – Consob – Relazione per la procura di Milano (8 novembre 2016)
- Allegato 5.6 – Consob – Delibera per rifacimento bilanci MPS (11 dicembre 2015)
- Allegato 5.7 – Esposto anonimo alla Consob (28 luglio 2011)

Allegato 6 – Documentazione Banca d'Italia

- Allegato 6.1 – Banca d'Italia, verbale Banca d'Italia (29 ottobre 2010)
- Allegato 6.2 – Banca d'Italia, verbale ispezione (17 aprile 2012)
- Allegato 6.3 – Banca d'Italia, attivazione procedura aiuti di Stato (25 giugno 2012)
- Allegato 6.4 – Banca d'Italia, interventi vigilanza (28 gennaio 2013)
- Allegato 6.5 – Banca d'Italia, relazione del Governatore Visco al FOREX (9 febbraio 2013)
- Allegato 6.6 – Memorie Banca d'Italia alla procura di Milano (abstract)
- Allegato 6.7 – Lettera della Banca d'Italia alla Presidenza del Consiglio (4 giugno 2014)
- Allegato 6.8 – Lettera della Banca d'Italia a Codacons (14 agosto 2014)
- Allegato 6.9 – Risposte della Banca d'Italia alla Commissione di inchiesta della regione Toscana (12 aprile 2016)
- Allegato 6.10 – Verbale Banca d'Italia (17 settembre 2010)

Allegato 7 – Documentazione autorità di vigilanza internazionali

- Allegato 7.1 – Bafin, Lettera alla Consob (6 febbraio 2014)
- Allegato 7.2 – Banca centrale europea – Rapporto su MPS (26 ottobre 2014)
- Allegato 7.3 – Relazione dell'autorità di controllo tedesca (Bafin) su operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014)

Allegato 8 – Memorie tecniche CTU e altri

- Allegato 8.1 – Procura di Milano, CTU professori Corielli e Tasca (5 giugno 2015)
- Allegato 8.2 – Tribunale di Firenze, CTU professore Micocci (10 luglio 2015)
- Allegato 8.3 – Procura generale, CTU professori Tasca e Corielli – Procura generale della Repubblica (10 gennaio 2017)
- Allegato 8.4 – Nomura, memoria tecnica professore Gualtieri (1° luglio 2013)
- Allegato 8.5 – Giuseppe Bivona, memoria tecnica (aprile 2015)
- Allegato 8.6 – Giuseppe Bivona, memoria sulla falsa rappresentazione dei rischi (8 febbraio 2017)
- Allegato 8.7 – Giuseppe Bivona, memoria sulle false rappresentazioni di MPS ai soci ed al mercato (28 febbraio 2017)

Allegato 9 – Lettere al Governo

- Allegato 9.1 – G. Bivona – Lettera a Monti e Grilli (28 gennaio 2013)
- Allegato 9.2 – G. Bivona – Lettera a Monti e Grilli (4 febbraio 2013)
- Allegato 9.3 – G. Bivona – Lettera a Saccomanni (2 maggio 2013)
- Allegato 9.4 – G. Bivona – Lettera a vice ministro Casero MEF (7 maggio 2013)
- Allegato 9.5 – G. Bivona – Lettere a Letta e Alfano (9 luglio 2013)
- Allegato 9.6 – G. Bivona – Lettera a Saccomanni (14 luglio 2013)
- Allegato 9.7 – G. Bivona – Lettera a Renzi (14 aprile 2014)
- Allegato 9.9 – G. Bivona – Lettera a Renzi e Padoan (23 novembre 2014)
- Allegato 9.10 – G. Bivona – Lettera a Renzi e Padoan (21 agosto 2014)
- Allegato 9.11 – G. Bivona – Lettera a Renzi e Padoan (11 aprile 2016)
- Allegato 9.12 – G. Bivona – Lettera a Renzi e Padoan (18 maggio 2016)
- Allegato 9.13 – G. Bivona – Lettera a Renzi e Padoan (17 luglio 2016)
- Allegato 9.14 – G. Bivona – Lettera a Gentiloni (12 settembre 2017)

- Allegato 9.15 – G. Bivona – Lettera a Gentiloni (2 ottobre 2017)
- Allegato 9.8 – G. Bivona – Lettera a Renzi e Padoan (18 ottobre 2014)

Allegato 10 – MPS: documentazioni varie

- Allegato 10.1 – MPS, verbale assemblea del 29 aprile 2013 (29 aprile 2013)
- Allegato 10.2 – MPS, verbale assemblea del 28 dicembre 2013 (28 dicembre 2013)
- Allegato 10.3 – MPS, verbale assemblea del 29 aprile 2014 (29 aprile 2014)
- Allegato 10.4 – MPS, verbale assemblea del 16 aprile 2015 (16 aprile 2015)
- Allegato 10.5 – MPS, assemblea del 28 dicembre 2013 – Domande e risposte ai soci (28 dicembre 2013)
- Allegato 10.6 – MPS, assemblea del 29 aprile 2014 – Domande e risposte soci (29 aprile 2014)
- Allegato 10.7 – MPS, assemblea del 16 aprile 2015 – Domande e risposte ai soci (16 aprile 2015)
- Allegato 10.8 – MPS, assemblea del 14 aprile 2016 – Domande e risposte ai soci (14 aprile 2016)
- Allegato 10.9 – MPS, comunicato stampa (16 dicembre 2015)
- Allegato 10.10 – MPS, relazione, punto 4, assemblea aprile 2013 (29 aprile 2013)
- Allegato 10.11 – MPS, citazione contro Deutsche Bank (1° marzo 2013)
- Allegato 10.12 – MPS, citazione contro Nomura (1° marzo 2013)
- Allegato 10.13 – MPS, comunicato stampa (6 febbraio 2013)
- Allegato 10.14 – MPS, comunicato stampa (24 gennaio 2013)
- Allegato 10.15 – MPS, relazione sulla remunerazione 2012
- Allegato 10.16 – MPS, relazione sulla remunerazione 2013
- Allegato 10.17 – MPS, relazione sulla remunerazione 2014
- Allegato 10.18 – MPS, relazione sulla remunerazione 2015
- Allegato 10.19 – MPS, relazione sulla remunerazione 2016

Allegato 11 – Miscellanea

- Allegato 11.1 – Sentenza tribunale del riesame di Siena (13 luglio 2013)
- Allegato 11.2 – Consob (memoria difensiva procedimento al TAR vs. CODACONS (29 maggio 2014)
- Allegato 11.3 – MPS, Bivona, memoria al GIP tribunale di Milano (1 marzo 2017)
- Allegato 11.4 – Lettera dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) al IFRS IC (18 febbraio 2014)
- Allegato 11.5 – *Email* Fabrizio Viola (14 settembre 2016)

- Allegato 11.6 – Tribunale di Firenze, verbale udienza Codacons vs. Deutsche Bank verbale udienza (4 dicembre 2013)
- Allegato 11.7 – Ministero dell'economia e delle finanze, relazione del Ministro Grilli (29 gennaio 2013)
- Allegato 11.8 – IFRS *Memorandum* (novembre 2013)
- Allegato 11.9 – IFRS IC (25 marzo 2014)
- Allegato 11.10 – Ricerca su Google – Zanne e Proboscide (18 giugno 2017)
- Allegato 11.11 – Ricerca su Google – *Cheapest to Delivery e Early Termination* (18 giugno 2018)
- Allegato 11.13 – ANSA (2 novembre 2017)

* * *

Altresì, sempre come rilevato dal dottor Giuseppe Bivona, nel corso delle audizioni è stata dedicata particolare attenzione – da parte della Commissione – alla comprensione di due spregiudicate operazioni in derivati per un totale di cinque miliardi di euro (già divenute oggetto di procedimenti giudiziari (penali) in corso o di ordinanze di rinvio a giudizio coattivo nei confronti degli ex-esponenti apicali Mussari-Vigni-Profumo-Viola) di cui è stata accertata la falsa contabilizzazione come titoli di Stato dal 2008 al 30 giugno 2015.

La Commissione si è correttamente occupata di queste operazioni con l'obiettivo di dare risposte ad alcune questioni che proprio queste operazioni hanno fatto prepotentemente emergere:

1. come è possibile che dal 2008 al 2015 la Consob abbia approvato sulla base di prospetti falsi le offerte al pubblico risparmio di strumenti di capitale di MPS che hanno generato oltre otto miliardi di perdite per i sottoscrittori nel solo biennio 2014-2015?

2. come è possibile che la Banca d'Italia (a) dal 2008 al 2015 non abbia rilevato, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza le gravi irregolarità amministrative e le temerarie assunzioni di rischio da parte di MPS legate alle due operazioni in questione e (b) nel 2012 e nel 2013 abbia addirittura fornito al Parlamento rappresentazioni risultate non vere (e dunque false) sullo stanziamento di fondi pubblici (cosiddetti Monti Bond) a MPS?

3. come è possibile che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) (a) nel 2012 e nel 2013 abbia acconsentito all'utilizzo di fondi pubblici (cosiddetti Monti Bond) autorizzati dal Parlamento sulla base di rappresentazioni non corrette di cui il MEF era stato messo al corrente e (b) nel 2016 abbia approvato la remunerazione ed abbia espresso voto contrario alla richiesta di promuovere azione di responsabilità contro gli ex-amministratori Profumo e Viola responsabili di aver redatto i bilanci di MPS al 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015 di cui nel dicembre 2015 era stata accertata la non conformità?

Non c'è dubbio che si tratta di temi delicati che hanno una rilevanza non solo di carattere particolare (ovvero la comprensione delle vicende

che hanno riguardato la ex-terza banca del Paese oggetto di tre interventi di salvataggio pubblico¹ in pochi anni, incluso da ultimo la nazionalizzazione avvenuta nell'agosto scorso) ma anche di carattere generale (ovvero l'operato delle tre istituzioni a cui pur con compiti diversi è affidata la stabilità, la solidità e la credibilità anche in campo internazionale del nostro sistema finanziario pubblico e privato).

A fronte dei suddetti interrogativi, dalle audizioni dei funzionari Apponi (Consob), Barbagallo (Banca d'Italia) e La Via (MEF) si è appreso, *inter alia*, quanto segue:

(1) la Consob² non si era attivata su MPS per oltre quattro anni, perché non aveva ricevuto il necessario supporto dall'autorità di controllo tedesca (Bafin);

(2) la Banca d'Italia³ non aveva contestato a MPS la temeraria asunzione di rischi su derivati nascosti in bilancio e le relative irregolarità amministrative, perché si era attenuta alle indicazioni della massima autorità internazionale di interpretazione dei principi contabili (IFRS IC);

(3) il MEF⁴ aveva approvato la remunerazione degli amministratori di MPS che avevano redatto bilanci non conformi e si era opposta alla richiesta di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, in quanto le procedure del MEF prevedono che il ministero si attivi solo sulla base di proposte formulate dagli amministratori (ovvero nel caso di specie da quegli stessi amministratori che avevano redatto i bilanci non conformi e, limitatamente all'amministratore delegato Viola, erano ancora in carica). Va reso merito al MEF di non aver chiamato in causa organismi internazionali (ovvero a scelta la FAO, la UEFA, la Croce Rossa, Amnesty International, l'ONU o il CENR di Ginevra).

Naturalmente nulla di tutto questo può considerarsi remotamente vero.

In allegato si indica un lungo elenco di rappresentazioni rese alla Commissione da Consob, Banca d'Italia e MEF che si ritiene siano in contrasto con la verità dei fatti in quanto reticenti, errate, omissive, ingannevoli, contraddittorie o semplicemente false. A mero titolo di esempio:

– è del tutto priva di pregio l'affermazione del MEF secondo cui il Ministero avrebbe espresso voto contrario nel corso dell'assemblea dei soci del 14 aprile 2016 alla proposta di un socio di promuovere azione

¹ Un miliardo e novecento milioni di Tremonti Bond nel 2009, tre miliardi e novecento milioni di Monti Bond nel 2013 (di cui 1,9 miliardi in sostituzione dei Tremonti Bond) ed infine la nazionalizzazione nell'agosto 2017

² «...rapporto non fruttuoso con la Bafin...la quale ha detto che non intendeva consegnare le carte...si è rifiutata di trasmettere le informazioni concernente l'operazione Santorini...» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T=1:43:48)

³ «L'IFRS IC dice guarda serve il "business purpose"» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T=01:15:08)

⁴ «Noi in tutte le circostanze non facciamo direzione e coordinamento, ci basiamo su quelle che poi sono le valutazioni del Consiglio» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T= 1:08:26)

di responsabilità contro gli ex-amministratori Profumo e Viola per aver redatto i bilanci MPS 2014 ed al 30 giugno 2015 riconosciuti come non conformi, perché a detta del dott. La Via si sarebbe trattato di «una richiesta estemporanea» per giunta «non supportata da alcun documento o analisi che la giustificasse». Il MEF era stato pre-avvisato con una comunicazione scritta (allegato 4) inoltrata al Ministro Padoan (rilanciata dall'agenzia ANSA, allegato 5) e la proposta era stata supportata da una produzione monumentale di circa MILLE PAGINE di documentazione come risulta dagli atti dell'assemblea⁵. Del resto ricordo che a tutt'oggi il MEF non ha ancora esercitato le prerogative di azionista in nome e per conto dell'interesse pubblico rappresentato, promuovendo azione di responsabilità nonostante gli ex-amministratori siano divenuti oggetto il 21 aprile 2017 di richiesta di rinvio a giudizio coattivo per i risvolti penali degli stessi fatti per cui era stata chiesta l'azione di responsabilità;

– è del tutto priva di pregio l'affermazione della Consob e della Banca d'Italia secondo cui gli effetti dei gravi errori contabili commessi da MPS mai contestati dalle autorità di controllo fin tanto che le operazioni sono rimaste in essere (2008 al 30 giugno 2015) fossero «relativamente limitati» con riferimento al patrimonio (Consob) e «non erano comunque particolarmente rilevanti» (Banca d'Italia). Gli effetti del falso contabile (incluso quelli sul patrimonio) sono stati semplicemente giganteschi e superavano dal 2012 al 30 giugno 2015 le soglie di rilevanza indicate dall'articolo 2622 del codice civile, in vigore prima della modifica apportata dall'articolo 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69, come pacificamente accertato dai consulenti tecnici d'ufficio della Procura generale (i professori Tasca e Corielli) nella memoria depositata il 10 gennaio 2017. Si ricorda anche che MPS grazie alla falsa contabilizzazione adottata ha nascosto rischi 26 volte maggiori di quelli riportati ed ha violato i limiti di rischio stabiliti dalla Commissione europea nel 2013;

– è del tutto priva di pregio l'affermazione della Consob secondo cui «sino a tutto il 2014, la Consob non aveva riscontrato elementi certi che potessero far ritenere censurabile la contabilizzazione a saldi aperti adottata da MPS», posto che la Consob alla fine del 2014 aveva acquisito i seguenti «elementi certi»: (a) le pacifiche ammissioni delle controparti di MPS (Deutsche Bank, Nomura) che nel luglio 2013 ed ottobre 2013 avevano riconosciuto che le operazioni fatte con MPS erano derivati; (b) il rapporto di otto ispettori della Banca d'Italia che nell'aprile 2012 avevano pacificamente accertato che «la struttura complessiva dell'operazione [ndr – con Nomura] rientra nella definizione di derivato» e che «l'operazione nel suo complesso si sostanzia in un derivato creditizio (*Credit Default Swap*); (c) la dichiarazione pubblica della Banca centrale europea la quale il 26 ottobre 2014 aveva affermato che «l'operazione con Nomura è stata trattata come un derivato»; (d) la lettera ricevuta dall'autorità di

⁵ (<https://www.gruppomps.it/static/upload/archivio/15587/Allegati-al-Verbale-seconda-par-te.pdf>).

controllo tedesca (Bafin) che il 6 febbraio 2014 aveva informato la Consob che l'operazione di MPS con Deutsche Bank era un «derivato»; (e) i quindici esposti che il sottoscritto aveva inviato alla Consob; (g) la risposta dell'IFRS IC (25 marzo 2014) all'interpello formulato nell'agosto 2013, e soprattutto (f) i contratti delle operazioni acquisiti dalla Consob il 25 giugno 2012 da cui risultava *per tabulas* che le operazioni in questione erano derivati, null'altro occorrendo;

– risultano altrettanto prive di pregio le risposte fornite dalla Banca d'Italia alla Commissione la quale, dopo aver richiamato una per una tutte le circostanze⁶ di cui la vigilanza era informata contestandone per questo il mancato intervento, si è sentita rispondere: «riguardo invece al fatto che ci fossero molte evidenze, beh, su alcune diciamo delle datazioni di questi fatti, potrei dirle, cioè per esempio, l'audit di Bafin si viene a conoscere a metà del 2016, la decisione dell'IFRIC avviene [ndr – non lo dice], insomma ci sono date un pochino differenti», posto che invece la Banca d'Italia era stata informata dalla Bafin il 29 gennaio 2014, la risposta dell'IFRS IC era del 25 marzo 2015 e tutte le date richiamate dalla Commissione (tutte nessuna esclusa) erano assolutamente corrette;

– è del tutto priva di pregio, la ripetuta affermazione della Consob e della Banca d'Italia secondo cui il massimo organo interpretativo dei principi contabili (IFRS IC, allegato 1 e 2) avrebbe riconosciuto l'esistenza di «discrezionalità» nella contabilizzazione delle operazioni contabilizzate in modo falso da MPS nei bilanci dal 2008 al 30 giugno 2015 (sarebbe opportuno evitare l'insinuazione che gli azionisti di MPS abbiano perso otto miliardi di euro negli aumenti di capitale 2014 e 2015, perché la Consob e la Banca d'Italia forse non conoscendo l'inglese abbiano tradotto impropriamente la richiesta dell'IFRS IC di usare «*judgment*» – giudizio, discernimento – come un invito ad usare «discrezionalità»);

– sono prive di pregio le dichiarazioni (vedere paragrafi 16 e 17 in allegato) rese dalla Banca d'Italia alla Commissione sulla questione degli aiuti di Stato concessi a MPS nel 2013 (cosiddetti Monti Bond), la cui procedura di attuazione fu avviata il 25 giugno 2012 dalla Banca d'Italia con lettera a firma del Governatore Visco, sulla base di rappresentazioni che si sono dimostrate gravemente non corrette.

Altresì desta perplessità la proposizione di risposte contraddittorie alla Commissione. A titolo di esempio in risposta alla domanda della Commissione se i Bilanci MPS 2012 e 2013 siano da considerarsi con-

⁶ La Commissione aveva ricordato alla Banca d'Italia che la circostanza dell'errata contabilizzazione delle operazioni di MPS era stata pacificamente riconosciuta dalle due banche Nomura (luglio 2013) e Deutsche Bank (ottobre 2013), da una sentenza del tribunale di Siena (luglio 2013), dalla Bafin (gennaio 2014), da un rapporto della Banca centrale europea (ottobre 2014), dalla procura di Milano (aprile 2015), dai consulenti tecnici d'ufficio professori Roberto Tasca e Francesco Corielli incaricati dalla procura di Milano (giugno 2015), dal consulente tecnico d'ufficio professore Micocci incaricato dal giudice del tribunale ordinario di Firenze dottor Riccardo Guida (giugno 2015) e prima ancora di ogni altro, da otto ispettori della Banca d'Italia nell'aprile 2012

formi o non conformi (posto che la Consob ha stabilito che i bilanci 2014 ed al 30 giugno 2015 erano non conformi), la Consob ha risposto di aver costretto MPS a riconoscere che erano non conformi, mentre MPS ha risposto che i bilanci 2012 e 2013 sono da ritenersi conformi. In realtà entrambe le risposte non sono corrette perché (i) è un fatto certo che i bilanci 2012 e 2013 siano da ritenersi non conformi, in quanto contenevano gli stessi errori contabili che hanno portato al riconoscimento della non conformità dei Bilanci 2014 ed al 30 giugno 2015; (ii) è un fatto altrettanto certo che la Consob non ha ingiunto a MPS di riconoscere pubblicamente che i Bilanci 2012 e 2013 erano non conformi (o più prosaicamente falsi) impedendo a migliaia di piccoli azionisti di potersi rivalere per le perdite sofferte.

Alcune delle questioni trattate in Commissione hanno indubbiamente un elevato contenuto tecnico e per questo motivo risulta alquanto ingiusto che funzionari pubblici si siano avvalsi di una scontata superiorità nella conoscenza della materia onde radicare nella Commissione prospettazioni errate.

La Commissione – in relazione alle evidenze esposte – dovrebbe convocare i funzionari di Consob, Banca d'Italia, MEF e MPS per un esame testimoniale secondo quanto previsto dal codice di procedura penale al fine di dar conto delle dichiarazioni errate o contraddittorie rese in audizione.

Ove fosse accertata dalla Commissione la natura inveritiera delle dichiarazioni rese, il problema principale che emergerebbe dalle audizioni di Consob, Banca d'Italia e MEF non riguarderebbe la stabilità del sistema bancario ma l'assetto democratico delle istituzioni repubblicane il cui principale presupposto è la lealtà.

La presente analisi è strettamente connessa e quindi richiama la memoria «Giuseppe Bivona – Memoriale per la Commissione parlamentare sulle banche: Le responsabilità di Banca d'Italia, Consob e MEF nel periodo 2012-2016» del 6 novembre 2017 corredata dei relativi centoquarantatré allegati (più relativi sub-allegati) inviati su supporto magnetico al Presidente Casini il 6 novembre 2017 e consegnata alle ore 11:49:58 del 16 novembre 2017.

Allegato 3

Audizione Monte dei Paschi di Siena – Consob – Banca d'Italia – MEF

(1) «Nel settembre 2013, di intesa con Banca d'Italia ed Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Consob per il tramite dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha sottoposto all'organo deputato (IFRS IC) un quesito sulla corretta modalità di contabilizzazione dei *long term structured repo*. Ad esito del dibattito pubblico del 12 e 13 novembre 2013, l'IFRS IC ha riconosciuto che non esistono regole specifiche circa il trattamento contabile dei *long term structured repo* tuttavia non ha ritenuto di sottoporre ad approfondimenti la materia sulla base della non rilevanza della tematica in diverse giurisdizioni ed alla luce dell'elevato livello di discrezionalità valutativa insito nella sussistenza degli indicatori previsti dai principi IAS/IFRS per procedere alla contabilizzazione a saldi chiusi. Tale posizione è stata ribadita anche nella successiva riunione del 25 marzo [2014]» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T=0:41:00)

NOTA: sulla base delle informazioni pubbliche rilasciate dall'IFRS IC, questa affermazione risulta né corretta né veritiera. L'IFRS IC ha espressamente affermato che: (a) l'interpello presentato dalla Consob e dalla Banca d'Italia per il tramite dell'OIC non conteneva sufficienti informazioni per poter rispondere⁷; (b) non rientrava comunque nei suoi compiti esprimere un parere sul trattamento contabile di operazioni specifiche⁸; (c) i principi contabili (IAS/IFRS) danno sufficienti indicazioni onde permettere di individuare la contabilizzazione della tipologia di operazioni in questione⁹; (d) contrariamente a quanto rappresentato alla Commissione, la corretta applicazione dei principi contabili non richiede affatto «discrezionalità» ma «*judgment*» ovvero giudizio, discernimento,

⁷ «On the basis of the analysis above, the Interpretations Committee noted that the fact patterns provided in the request do not provide enough detail to assess whether the three transactions should be accounted for separately or aggregated» (Allegato 1, p. 34)

⁸ «The Interpretations Committee noted that providing additional guidance would result in the Interpretations Committee attempting to specify the accounting for a specific transaction, and that this would not be appropriate» (Allegato 2, p. 6)

⁹ «It also noted that the current Standards provide sufficient guidance to enable an entity to identify the analyses that must be made in order to conclude on the accounting» (Allegato 1, p. 34) e ancora «We do, however, think that the current Standards provide sufficient guidance to enable an entity to identify the analyses that must be made in order to conclude on the accounting» (Allegato 1, p. 30)

senso critico da applicare sulla base di specifici fatti e circostanze¹⁰.

(2) «Va comunque detto che nello stesso documento, secondo l'IFRS IC, l'equivalenza finanziaria dei flussi netti a quelli di un CDS non è un elemento sufficiente per procedere ad una contabilizzazione con strumento derivato» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T=0:41:15) e «Noi chiediamo all'IFRS IC...appunto di esprimersi. A parte rigettare l'istanza c'è un inciso che ho citato..... in cui si dice che secondo l'IFRS IC.. l'equivalenza finanziaria dei flussi netti e quella di un *Credit Default Swap* non è un elemento sufficiente per la contabilizzazione come strumento derivato. In particolare ciò che rileva ai fini della contabilizzazione a saldi aperti o a saldi chiusi è la finalità economica dell'operazione (è una traduzione in italiano)» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 1:55:18) e «Secondo me, forse qualche chiarimento che mi sembrava di aver dato nella relazione merita di essere ribadito. Il sistema degli IAS è basato sulla sostanza e sulla forma. Non vuol dire – non l'ho detto io, l'ha detto l'IFRS IC – che avere certi flussi finanziari comporta automaticamente una contabilizzazione. L'IFRS IC – l'ho detto prima – dice semplicemente che l'equivalenza finanziaria dei flussi netti come un CDS non è un elemento sufficiente per procedere alla contabilizzazione come derivato» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 2:02:32) e «...a parità di flussi finanziari, che anche per noi erano quelli di un derivato, non ne consegue immediatamente la contabilizzazione a saldi chiusi» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 2:04:54) e (Banca d'Italia) «Nel mese di agosto 2013 il tavolo tecnico [ndr Banca d'Italia, Consob, IVASS] decide di presentare tramite l'Organismo Italiano di Contabilità uno specifico quesito all'organismo internazionale di contabilità, l'IFRS IC – che è una sorta di Cassazione – ...a marzo 2014 l'IFRS IC alla luce dei principi IAS in materia non ritiene di fornire un'interpretazione al quesito MA ecco MA da una serie di altri elementi che sono poi fondamentali perché dalle sottostanti analisi emerge che la presenza di flussi finanziari netti simili a quelli dei derivati non costituisce di per sé condizione sufficiente per richiedere una contabilizzazione unitaria come derivato sintetico'» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 1, T= 1:17:08).

NOTA: queste affermazioni in quanto omissive sono ingannevoli. L'IFRS IC ha affermato che (a) la prima cosa da controllare era se le tre singole componenti dell'operazione presentavano flussi netti equivalenti a quelli di un derivato¹¹; (b) nel caso in esame, le tre componenti separate (in cui i derivati eseguiti da MPS erano stati decomposti onde oc-

¹⁰ «In conclusion, we think that the Interpretations Committee cannot address the submitter's issues in general terms because the assessment require judgements to be made that are dependent on specific facts and circumstances» (Allegato 1, p. 30)

¹¹ «We think that a pre-assessment should be whether the three transactions have equivalent net cash-flows to those of a derivative» (Allegato 1, p. 10 e 11)

cultarne la presenza come titoli di Stato) secondo IFRS IC generavano flussi di cassa equivalenti a quelli di un derivato di tipo *Credit Default Swap*¹²; (c) posto che l'IFRS IC riteneva che le operazioni avevano flussi di cassa equivalenti ad un derivato di tipo *Credit Default Swap*¹³ questa circostanza da sola poteva non essere sufficiente a concludere che le operazioni costituivano un unico derivato¹⁴. Onde accertarlo, l'IFRS IC ricordava che i principi contabili forniscono criteri interpretativi¹⁵ che richiamano alcuni indicatori¹⁶: (1) i contratti delle singole operazioni sono stati sottoscritti contemporaneamente ed erano tra loro interdipendenti, (2) avevano tutti la stessa controparte, (3) erano afferenti allo stesso tipo di rischio e (4) non sussisteva alcuna esigenza economica evidente o finalità commerciale sostanziale per strutturare separatamente le operazioni, che non potesse essere stata conseguita anche con una singola operazione (ovvero un unico derivato). Da notare che Consob, Banca d'Italia e MEF hanno omesso qualunque riferimento ai primi tre indicatori ed hanno citato solo il quarto, peraltro travisandone il significato (vedere di seguito).

In conclusione, la posizione espressa dall'IFRS IC risultava estremamente chiara: se MPS aveva stipulato (con Nomura e Deutsche Bank) contratti in apparenza separati ma eseguiti tutti nello stesso momento, stipulati ciascuno in funzione dell'altro, nel loro complesso idonei e generavano le pattuizioni di un unico contratto di tipo derivato, allora l'operazione risultava nella sostanza un derivato a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata (ovvero tre contratti disgiunti) e doveva essere contabilizzata come un derivato in ossequio al noto principio della prevalenza della sostanza sopra la forma.

(3) «Ho detto un'altra cosa invece, che l'elemento fondamentale che noi e l'IFRS IC abbiamo considerato cruciale era esattamente quello che nel testo inglese, per evitare errori di traduzione, è il "*business purpose*" – lo traduco, la volontà delle parti, della parte che sta effettuando la contabilizzazione» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 2:02:32) e «In particolare ciò che rileva ai fini della contabilizzazione a saldi aperti o a saldi chiusi è la finalità economica dell'operazione» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T=0:41:15) e (Banca d'Italia) «né altrimenti era possibile

¹² «It is apparent that if the three transactions are considered in aggregate the net cash flows of the submitter's transactions are akin to those of a credit default swap with a risk of the bond as the underlying» (Allegato 1, p. 11)

¹³ «We think that the three transactions have equivalent net cash flows to those of a credit default swap» (Allegato 1, p. 12)

¹⁴ «However, this fact alone does not mean that the submitter should aggregate the three transactions» (Allegato 1, p.11)

¹⁵ «However, this fact alone does not mean that the submitter should aggregate the three transactions. As noted above, paragraphs IG B.6 and IG C.6 of IAS 39 and paragraph AG39 of IAS 32 provide guidance for such assessment» (Allegato 1, p.12).

¹⁶ «They are entered into at the same time and in contemplation of one another, they have the same counterparty, they relate to the same risk, there is no apparent economic need or substantive "business purpose" for structuring the transactions separately that could not also have been accomplished in a single transaction» (Allegato 1, p. 8 e 9)

risalire al "*business purpose*" dell'operazione che, come dirà dopo l'IFRS IC, era fondamentale» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 1, T= 1:11:53) e «ai fini della modalità di contabilizzazione da adottare assume particolare rilievo la valutazione della finalità economica dell'effettiva finalità gestionale perseguita («*substantive business purpose*»). Cioè in altri termini si dice, è vero che prevale la sostanza sulla forma ma la sostanza tu la devi rinvenire nel momento in cui conosci il "*business purpose*" reale, a quella sostanza ci deve essere aderenza, non all'apparenza delle transazioni. Per lo meno questo è quello che dice l'IFRS IC» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 1, T= 1:17:08) e sempre con riferimento al significato del "*business purpose*" la Banca d'Italia affermava: «Io su questo direi che è tutto molto alla luce del sole, nel senso che non c'è niente di misterioso. C'è una diciamo valutazione in inglese, c'è una traduzione che Lei dice che è sbagliata ed io dico di no. Dopodiché chiunque si può fare l'opinione che ritiene. Il "*business purpose*" fa riferimento a quella che è la reale intenzione che in quel caso per esempio era quello non certo di realizzare un pronto contro termine ma era quella di occultare delle perdite etc. per cui alla fine ne conseguono, no il derivato va beh, insomma, torniamo al discorso di prima, no no il discorso del derivato è legato al fatto come dicevo prima che ci sono e non ci sono i titoli, a quel punto invece per quanto riguarda il "*business purpose*" la ricaduta è sulla contabilizzazione più o meno del *fair value* negativo» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T=1:40:05).

NOTA: si tratta di affermazioni errate ed ingannevoli del tutto estranee alla verità dei fatti. La «finalità economica dell'operazione» non rappresenta affatto uno degli indicatori menzionati dall'IFRS IC. Il cosiddetto «*business purpose*» («finalità economica dell'operazione») viene richiamato dall'IFRS IC per la necessità di accertare se «*there is no apparent economic need or substantive business purpose for structuring the transactions separately that could not also have been accomplished in a single transaction*» ovvero accertare che «non sussista alcuna esigenza economica evidente o finalità commerciale sostanziale per strutturare separatamente le operazioni che non possa essere stata conseguita anche con una singola operazione»¹⁷.

Il cosiddetto «*business purpose*» («finalità economica dell'operazione») indicato dall'IFRS IC, contrariamente a quanto dichiarato dalla Banca d'Italia inducendo la Commissione in errore, non faceva affatto «riferimento a quella che è la reale intenzione» delle parti (UN FATTO TANTO ARBITRARIO QUANTO IRRILEVANTE AL FINE DI STABILIRE LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE) ma ad una valutazione

¹⁷ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 - Allegato 6.2 - Banca d'Italia, verbale ispezione (17 aprile 2012)

finalizzata ad accertare se operazioni apparentemente separate generavano le pattuizioni di un unico contratto di tipo derivato (*Credit Default Swap*).

In altre parole, tenendo conto anche degli altri indicatori a cui la Banca d'Italia e Consob si sono ben guardate dal fare riferimento (e non ce ne chiederemo il perché), se operazioni in apparenza separate (1) risultavano negoziate contemporaneamente, (2) con la medesima controparte, (3) per giunta afferendo alla stessa tipologia di rischio ed oltretutto (4) generavano pattuizioni in sostanza equivalenti a quelle di un unico contratto derivato, allora dovevano essere contabilizzate come un unico derivato in quanto nella sostanza si trattava di un derivato.

La Banca d'Italia non può nemmeno nascondersi dietro un problema di «traduzione che Lei dice che è sbagliata ed io dico di no» perché la richiamata traduzione era inclusa nel verbale redatto dagli otto ispettori della Banca d'Italia che nell'aprile 2012 avevano riconosciuto, richiamandosi agli indicatori previsti dai criteri interpretativi degli IAS, come «la struttura complessiva dell'operazione [ndr eseguita da MPS con Nomura] rientra nella definizione di derivato».

Pur prescindendo dalla errata ed interessata interpretazione del *business purpose*, risulta del tutto fantasiosa ed ingannevole l'attribuzione di «particolare rilievo» alla «valutazione della finalità economica» definita addirittura come «fondamentale» posto che l'IFRS IC ha espressamente specificato che gli indicatori¹⁸ menzionati da criteri interpretativi¹⁹ dei principi contabili non intendevano essere né «tassativi» né «esaustivi»²⁰. Né mai l'IFRS IC ha ravvisato una gerarchia di importanza tra gli indicatori e dunque risultando del tutto errato affermare che taluno di essi risultasse in qualche modo «fondamentale» (o più fondamentale degli altri che Consob e Banca d'Italia, non citandoli, hanno preteso di non conoscere).

In realtà la Consob e la Banca d'Italia (e gli ex amministratori Profumo e Viola) fanno continuamente riferimento al cosiddetto «*business purpose*» («finalità economica dell'operazione») perché in virtù del significato improprio ed interessato che gli hanno attribuito, vogliono dimostrare di essere incolpevoli per il mancato riconoscimento degli errori contabili nel periodo 2012-2015 perché non potevano conoscere il cosiddetto *business purpose* («finalità economica dell'operazione») di operazioni messe in piedi prima del loro arrivo in MPS.

Si tratta, come dimostrato, di un argomento di pura convenienza del tutto privo di pregio (alias una sciocchezza cosmica) ma di facile presa su chi non conosce la materia ed in particolare le linee guida fornite dallo

¹⁸ «They are entered into at the same time and in contemplation of one another, they have the same counterparty, they relate to the same risk, there is no apparent economic need or substantive business purpose for structuring the transactions separately that could not also have been accomplished in a single transaction» (Allegato 1, p. 8 e 9)

¹⁹ «However, this fact alone does not mean that the submitter should aggregate the three transactions. As noted above, paragraphs IG B.6 and IG C.6 of IAS 39 and paragraph AG39 of IAS 32 provide guidance for such assessment» (Allegato 1, p.12).

²⁰ «The indicators in paragraph IG B.6 of IAS 39 are neither definitive nor exhaustive» (Allegato 1, p. 14)

IAS 39 nelle *Guidance on Implementing*, paragrafo B.6. L'unica cosa che rileva è non già la «finalità economica dell'operazione» *tout court* (UN FATTO IRRILEVANTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE) ma quale fosse la «finalità economica dell'operazione» che non potesse essere stata conseguita aggregando le varie componenti in una singola operazione (nel caso in questione un *Credit Default Swap* ovvero un derivato).

Ma anche seguendo la (errata ed interessata) prospettazione di Consob e Banca d'Italia propinata alla Commissione nella pretesa finzione di non capire quale valenza avesse il cosiddetto «*business purpose*» («finalità economica dell'operazione») a cui fa riferimento l'IFRS IC, ciò che sgomenta è che a partire dal 2013 era stata comunque accertata la finalità delle operazioni ovvero falsificare i bilanci di MPS, con tutta evidenza un «*business purpose*» quanto meno illegittimo (oltre che illegale).

E difatti MPS stessa nel marzo 2013 per il tramite dei propri consulenti legali aveva lamentato «...la totale irrazionalità e carenza di giustificazione economica delle transazioni qui contestate...»²¹ asserendo che «i profili di anomalia e abnormità delle operazioni sono tali da renderle, da un lato, prive di giustificazione e di ogni razionalità economica; dall'altro preordinate a conseguire un obiettivo illecito»²², con questo dimostrando che il cosiddetto «*business purpose*» («finalità economica dell'operazione») era ben chiaro.

(4) «La contabilizzazione secondo IAS/IFRS non è fatta per riflettere quali sono i contratti e poi si tira una conclusione netta – non l'abbiamo detto noi l'ha detto l'IFRS IC – è fatta rispetto al proposito cioè la motivazione che ha l'emittente...» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 1:44:46) e «Quello che rileva non è la lettura pedissequa del contratto, quello che rileva è riuscire a capire perché lo hanno fatto quel contratto, lo stabilisce lo IAS, non l'ho detto io» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 2:02:32).

NOTA: questa affermazione è del tutto errata, priva di pregio e contrasta con la verità dei fatti.

Posto che alla Consob veniva correttamente contestato dalla Commissione la circostanza che la natura sostanzialistica delle operazioni in quanto derivati emergeva (per chiunque sia anche soltanto remotamente esperto della materia) dai contratti delle operazioni acquisiti nel 2012 – si ricorda che i contratti contenevano tutte le definizioni e tutte le clausole (nessuna esclusa) che tipicizzano in modo univoco le pattuizioni di un derivato di tipo *Credit Default Swap* –, la Consob dichiarava alla Commis-

²¹ Atto di citazione di MPS contro avvocato Giuseppe Mussari, dottor Antonio Vigni e Nomura International, RG 3678/13 (1 marzo 2013), p. 23

²² Atto di citazione di MPS contro avvocato Giuseppe Mussari, dottor Antonio Vigni e Nomura International, RG 3678/13 (1 marzo 2013), p. 26

sione che la contabilizzazione «secondo IAS/IFRS non è fatta per riflettere quali sono i contratti» mentre invece «secondo IAS/IFRS» il criterio dirimente sarebbe stato «rispetto al proposito cioè la motivazione che ha l'emittente».

Contrariamente a quanto dichiarato dalla Consob, l'IFRS IC ha espressamente affermato che la corretta applicazione dei principi contabili è funzione dei fatti specifici e delle circostanze dei singoli contratti²³.

(5) «Una traduzione molto brutale della parola *«judgment»* – l'abbiamo cercata ora su Google – è giudizio cioè discrezionalità....io ho usato l'inglese per quello che è, non ci posso far niente se *«judgement»* nel sistema IAS è/indica la discrezionalità e non la severità» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 2:00:00) e (Banca d'Italia) «La traduzione di *«judgment»* – lo so perché ho visto, ieri c'è stata una considerazione su questo – l'interpretazione è quella che è stata data [ndr – dalla Consob]. La traduzione è quella che è stata data. *«Judgmental»* è per sua natura esercizio della discrezionalità tecnica, quando faccio un esercizio *«judgmental»* faccio un esercizio dove sto esercitando una discrezionalità che non è una discrezionalità pura, come dicono i giuristi, ma è una discrezionalità tecnica non è un fatto arbitrario, è una discrezionalità che fa riferimento, come dire, ad una professionalità che consente di esprimere un giudizio che non è arbitrario ma che è motivato dalla conoscenza dei fatti» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T=1:36:18) e «l'applicazione delle linee guida implica margini di discrezionalità» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 1, T= 1:17:08) e (MEF) a fronte della richiesta della Commissione di tradurre in italiano la parola *«judgment»*, la risposta del MEF è stata: «direi discrezione» e poi dopo una lunghissima pausa «giudizio, cioè si tratta di capire a secondo dei contesti» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T= 0:45:36).

NOTA: queste affermazioni sono gravemente errate ed idonee ad indurre in errore. Uno dei principali «cavalli di battaglia» della Consob (fatto proprio da Banca d'Italia e MEF per le medesime ragioni di convenienza) consiste nell'affermare che secondo la massima autorità interpretativa dei principi contabili (IFRS IC) la determinazione della contabilizzazione delle operazioni in oggetto era soggetta a «discrezionalità».

L'interessata finalità della Consob (Banca d'Italia e MEF) non sfugge a nessuno: se fossero realmente esistiti margini di «discrezionalità», vuol dire che esistevano margini interpretativi da colmare non potendosi dun-

²³ «On the basis of the analysis above, the Interpretations Committee noted that how to apply paragraph IG B.6 of IAS 39 depends on specific facts and circumstances of the individual contracts» (Allegato 1, p. 35)

que accusare la Consob di non aver immediatamente ingiunto a MPS la correzione dei bilanci, avvenuta solo nel dicembre 2015.

L'attribuzione all'IFRS IC di una qualche presunta «discrezionalità», viene dedotta dalla Consob²⁴ traducendo (in modo tanto interessato quanto errato) la parola «*judgment*» utilizzata dall'IFRS IC, secondo cui la corretta applicazione dei principi contabili richiede «*judgment*»^{25 26}.

Tradurre la parola inglese «*judgment*» (o «*judgmental*») come «discrezionalità» (o discrezionale) è semplicemente FALSO. Basta consultare un vocabolario della lingua inglese²⁷ per accertare che la parola «*judgment*» vuol dire «*a decision formed after careful consideration*» ovvero una decisione formata dopo attenta ponderazione. La parola «discrezionalità» vuol dire tutt'altro ovvero una scelta libera da vincoli, da speciali determinazioni (Treccani).

Se si consulta poi un dizionario inglese-italiano²⁸, la parola «*judgment*» si traduce «giudizio» o «discernimento». Per converso, la parola «discrezionalità» in inglese si traduce «*discretionary power*».

Pertanto affermare che «*judgement*» nel sistema IAS indica la discrezionalità è FALSO come del resto in italiano sarebbe FALSO affermare che «giudizio» e «discrezionalità» sono addirittura sinonimi, come sembrerebbe invece aver ritenuto il MEF («giudizio cioè discrezionalità»).

A questo proposito, colpisce l'atteggiamento del Direttore generale del MEF che, come uno scolarecchio che ha imparato a memoria la risposta da dare, alla domanda della Commissione di spiegare il significato della parola «*judgment*» rispondeva di getto in prima battuta: «Direi discrezione», salvo cercare poi di «raddrizzare il tiro» nell'imbarazzo generale quando il danno di credibilità (la sua) era stato fatto.

(6) «Come detto con riferimento all'operazione Alexandria, sulla base delle informazioni disponibili sino a tutto il 2014, la Consob non aveva riscontrato elementi certi che potessero far ritenere censurabile la contabilizzazione a saldi aperti adottata da MPS» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 00:43:00).

²⁴ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 5.6 – Consob delibera per rifacimento bilanci MPS (11 Dicembre 2015) – «l'applicazione dello IAS 39.IG B.6 richiede evidenti valutazioni discrezionali ("*judgmental*") da parte del redattore del bilancio»

²⁵ «*The assessment will require a considerable level of judgement*», «*we note that IG B.6 of IAS 39 provides indicators of when aggregation may be required that require the use of judgement*», «*The indicators provided in paragraph IG B.6 require a considerable level of judgement and are neither definitive nor exhaustive*», «*the assessment require judgements to be made that are dependent on specific facts and circumstances*», «*It also noted that the assessment require judgements to be made that are dependent on specific facts and circumstances of the individual contracts*» (Allegato 1)

²⁶ «*The Interpretations Committee noted that application of the guidance in paragraph IG B.6 of IAS 39 requires judgement*» (Allegato 2, p. 6)

²⁷ Collins English dictionary

²⁸ Zanichelli – Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese

NOTA: questa affermazione lascia sconcertati. «A tutto il 2014» la Consob possedeva i seguenti «elementi certi»: (a) le pacifiche ammissioni delle controparti di MPS (Deutsche Bank, Nomura) che nel luglio 2013 ed ottobre 2013 avevano riconosciuto che le operazioni fatte con MPS erano derivati; (b) il rapporto di otto ispettori della Banca d'Italia che nell'aprile 2012 avevano pacificamente accertato che «la struttura complessiva dell'operazione [ndr – con Nomura] rientra nella definizione di derivato» e che «l'operazione nel suo complesso si sostanzia in un derivato creditizio (*Credit Default Swap*)»²⁹; (c) la dichiarazione pubblica della Banca centrale europea la quale il 26 ottobre 2014 aveva affermato che «l'operazione con Nomura è stata trattata come un derivato»³⁰ (d) la lettera ricevuta dall'autorità di controllo tedesca (Bafin) che il 6 febbraio 2014 aveva informato la Consob che l'operazione di MPS con Deutsche Bank era un «derivato»³¹; (e) i diciassette esposti³² che il sottoscritto aveva inviata alla Consob; (g) la risposta dell'IFRS IC (25 marzo 2014) all'interpello e soprattutto; (f) i contratti delle operazioni acquisiti dalla Consob il 25 giugno 2012³³ da cui risultava per tabulas che le operazioni in questione erano derivati (NULL'ALTRO OCCORRENDO).

(7) «A partire da aprile 2015 la procura di Milano ha trasmesso alla Consob l'ingente mole documentale assunta dai pubblici ministeri..... Solo alla luce delle evidenze acquisite per il tramite della procura della repubblica di Milano è stato possibile accertare un comportamento di MPS e Nomura preordinato a fornire ai terzi una rappresentazione non conforme alla realtà.....cioè da questa documentazione si capisce che non c'era mai stata nessuna intenzione di fare un investimento in titoli di Stato ma piuttosto semplicemente di scambiarsi flussi finanziari come in un derivato. Stiamo discutendo di quello che è il "*business purpose*". A titolo esemplificativo dalle mail scambiate tra esponenti di MPS e Nomura risulta chiaro che non era previsto alcuno scambio a termine di titoli BTP 2034 utilizzando espressioni quali "*no bond movement should happen*" "*MPS agrees with this*" – siamo ad un alto dirigente di Monte dei Paschi che scrive ad un alto dirigente di Nomura e gli dice guardate che non abbiamo proprio intenzione di avere quei titoli» (Apponi, Consob, Audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 00:44:00) e «Dopodiché il passaggio successivo è che se lei trova un'email con scritto che nessun bond sarà mai mosso e che Monte dei Paschi non vuole quei titoli...può aver sottoscritto – tant'è che l'hanno sottoscritto, hanno pure fatto le segnalazioni di

²⁹ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 6.2 – Banca d'Italia, verbale ispezione (17 aprile 2012), p. 8, 9, 12 e 13

³⁰ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 7.2 – Banca centrale europea – Rapporto su MPS (26 ottobre 2014)

³¹ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 7.1 – Bafin, Lettera alla Consob (6 febbraio 2014)

³² Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 3 – Lettere alla Banca d'Italia ed alla Consob

³³ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 5.2 – Consob, nota tecnica (5 aprile 2013)

vigilanza – qualunque contratto ma la verità è che le parti si erano accordati per una cosa diversa. Non lo hanno mai detto a nessuno: scusi una delle ipotesi di ostacolo alla vigilanza è esattamente questo: hanno occultato un elemento fondamentale per capire la corretta contabilizzazione. Noi abbiamo la lettura della prevalenza della sostanza sopra la forma che è coerente con quello che prevede l'IFRS IC» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 2:02:32).

NOTA: queste affermazioni non appaiono veritiere in quanto sono contraddette da documenti della Consob. In pratica la Consob ha dichiarato alla Commissione di aver appreso dalla procura di Milano «a partire da aprile 2015» dell'esistenza di una certa documentazione («mail scambiate tra esponenti di MPS e Nomura») da cui risultava che non era intercorso alcun movimento di titoli di Stato («*no bond movement should happen*»).

Contrariamente a quanto rappresentato in audizione, la richiamata circostanza era nota alla Consob sin dal 2013 posto che nella delibera con cui l'autorità di controllo l'11 dicembre 2015 aveva ordinato a MPS il rifacimento dei bilanci, aveva affermato quanto segue: «in particolare, per ciò che attiene alle modalità di regolamento adottate, secondo la ricostruzione cronologica fondata sulle *e-mail* a disposizione della Banca e trasmesse alla Consob con nota del 31 ottobre 2013, essa renderebbe evidente che la Banca ha chiesto il regolamento su base lorda, solo su richiesta della controparte, peraltro conforme alle prassi e ai regolamenti di mercato, ha accettato il regolamento su base netta. Si tratta, in sintesi, di scambi intercorsi tra le corrispondenti strutture di *back office* dalle quali risulterebbe una richiesta da parte di Nomura di procedere alla compensazione e al regolamento su base netta»³⁴.

(8) «La contabilizzazione a «saldi chiusi» o a «saldi aperti»avrebbe avuto degli effetti che in termini patrimoniali erano relativamente limitati – sto parlando di significatività naturalmente – » (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 1:29:35) e (Banca d'Italia) «ricordo tra l'altro che venne fatto comunque un esercizio da parte della Banca d'Italia cioè di una contabilizzazione alternativa e le differenze che emergevano tra saldi chiusi piuttosto che a saldi aperti non erano comunque particolarmente rilevanti» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T= 01:28:54).

NOTA: queste affermazioni sono semplicemente FALSE. L'errata contabilizzazione delle operazioni in oggetto hanno avuto «degli effetti che in termini patrimoniali», ben lungi dall'essere «limitati», sono stati giganteschi.

³⁴ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 5.6 – Consob delibera per rifacimento bilanci MPS (11 Dicembre 2015)

Ad esempio, posto che le riserve patrimoniali sono soggette a destinazioni diverse per legge e per statuto, uno degli effetti della falsa contabilizzazione adottata da MPS risiedeva nel fatto che nei bilanci veniva gonfiato il valore delle riserve civilistiche disponibili per la copertura delle perdite utilizzando le riserve di valutazione (che invece sono indisponibili per la copertura perdite).

Nel bilancio 2013 grazie alla falsa contabilizzazione adottata, sono state artificialmente aumentate di 1,3 miliardi le riserve (voce 170) a fronte di una riduzione di 411 milioni della riserve di valutazione (voce 140) e di 853 milioni degli utili di esercizio (voce 220): addirittura nel patrimonio civilistico figuravano riserve positive per 1,3 miliardi contro un valore effettivo negativo. La banca ha ripianato perdite civilistiche con riserve civilistiche inesistenti.

Si tratta di «effetti» estremamente rilevanti che superavano le soglie di materialità sia sul patrimonio che sul risultato prima delle imposte (a cui la Consob in audizione ha pensato bene di non fare riferimento), come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio professori Tasca e Corielli nella relazione depositata il 10 gennaio 2017³⁵, in risposta al quesito posto dalla Procura generale presso la Corte d'appello del tribunale di Milano che aveva chiesto di valutare «l'eventuale superamento delle soglie di rilevanza indicate dall'articolo 2622 c.c.» vigente prima della modifica apportata dall'articolo 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69, entrato in vigore il 14 giugno 2015.

I consulenti della Procura generale hanno stabilito che il limite di variazione per la non punibilità nel caso di «una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento» previsto dalla vecchia normativa è stato superato nel 2012 (-1,6 per cento) e nel 2014 (-1,4 per cento) mentre il limite di variazione per la non punibilità nel caso di «variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento» è stato superato nel 2012 (-10,4 per cento), nel 2013 (-61,7 per cento) ed al 30 giugno 2015 (+112,8 per cento).

Di fronte a tutto ciò le dichiarazioni della Consob («differenze che emergevano tra saldi chiusi piuttosto che a saldi aperti non erano comunque particolarmente rilevanti») e della Banca d'Italia (secondo cui gli «effetti» risultavano «limitati») generano semplicemente sconcerto.

(9) «Non conosco proprio il concetto di approvazione con riserva: si può approvare o non approvare...I nostri provvedimenti di approvazione non sono mai condizionati...» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 1:33:45).

NOTA: questa affermazione è smentita dai fatti. La Consob con nota del 20 maggio 2015, protocollo n. 0040843/15, ha approvato il prospetto

³⁵ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 - Allegato 8.3 - Procura generale, consulenti tecnici d'ufficio, professori Tasca e Corielli - Procura generale della Repubblica (10 gennaio 2017)

dell'aumento di capitale di MPS del 2015 (tre miliardi) con la seguente avvertenza «Si precisa che la contabilizzazione delle operazioni di *long term structured repo* è, alla data del prospetto, oggetto di approfondimento da parte della Consob», un'avvertenza sostanzialmente analoga a quella inserita nel prospetto dell'aumento di capitale di MPS del 2014 (cinque miliardi).

Pertanto è un fatto non seriamente confutabile che la Consob abbia approvato i prospetti di MPS, RISERVANDOSI di completare (dopo l'approvazione dei prospetti, dopo l'esecuzione degli aumenti di capitale e dopo una distruzione di valore di otto miliardi subita dai sottoscrittori) quegli stessi accertamenti che solo dopo nel dicembre 2015 hanno permesso alla Consob di accertare la non conformità dei bilanci di MPS e quindi la falsità dei prospetti che facevano riferimento ai bilanci. Non può essere seriamente messo in discussione che la Consob ha approvato i prospetti di MPS, RISERVANDOSI di accertarne la correttezza (in vero la falsità) successivamente all'offerta. Formalmente non si trattava di un'approvazione con riserva, ma ai fini pratici lo è stato.

(10) «Questo tema è stato sollevato esattamente nel ricorso che il CODACONS ha presentato su questa materia, ma – mi spiace – sia il TAR che il Consiglio di Stato ci hanno dato ragione» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 1:34:41) e «Il fatto che il prospetto potesse essere approvato – non lo diciamo solo noi che l'abbiamo preso questo provvedimento – ma naturalmente ce l'ha detto il TAR e ce l'ha ribadito il Consiglio di Stato» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 1:37:10).

NOTA: questa affermazione – «mi spiace» per la Consob – è omisiva ed in quanto tale idonea ad indurre in errore.

Con ricorso notificato il 3 giugno 2015 proposto innanzi al TAR del Lazio, il CODACONS domandava: (i) l'annullamento delle note con protocollo 40843/15 del 20 maggio 2015 e protocollo n. 41466/15 del 22 maggio 2015, con le quali la Consob aveva approvato, rispettivamente, il prospetto di offerta e quotazione di azioni di nuova emissione di MPS, ed il relativo supplemento; (ii) l'inibizione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*, di tutti i comportamenti omissivi, fino ad allora tenuti dalla Consob, inerenti all'offerta promossa da MPS (accertando l'obbligo in capo alla Consob di provvedere conformemente ai propri compiti istituzionali); (iii) il risarcimento del danno.

Con sentenza del TAR del LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 08750/2015, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso. Va sin da ora evidenziato che il TAR, pur decidendo il ricorso anche nel merito (reputandolo infondato), ha preliminarmente affrontato, ritenendole in massima parte fondate, le pregiudiziali eccezioni di rito sollevate dalla Consob volte a sostenere il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché il difetto di legittimazione attiva del CODACONS.

Posto che la richiesta di impugnativa aveva esaurito i suoi effetti essendo stata nel frattempo l'offerta promossa e completata, il CODACONS ha proposto appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza del TAR, sia nella parte in cui gli ha negato la legittimazione ad agire, sia nella parte in cui ha ritenuto la legittimità dell'operato della Consob. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello unicamente con la motivazione di doversi «confermare la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva del ricorrente» (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 3303 del 2016) senza alcuna valutazione di merito.

L'omissione di questa circostanza da parte della Consob nel corso dell'audizione in Commissione era idonea ad indurre in inganno la Commissione nel ritenere che la Consob avesse visto riconoscere la correttezza del proprio operato anche dal Consiglio di Stato.

(11) «Ribadendo ancora una volta che noi non avevamo avuto nessun dubbio che il complesso delle operazioni potevano essere/replicavano un derivato, il problema era contabilizzarlo in maniera sintetica oppure no (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 2:04:54).

NOTA: questa affermazione risulta estremamente grave. In pratica la Consob ha affermato di aver sempre saputo che «il complesso delle operazioni potevano essere/replicavano un derivato». D'altra parte MPS, a partire dal bilancio 2012 ha invece affermato l'esatto contrario ovvero che esistevano «elementi di differenziazione» tra il complesso delle operazioni eseguite ed un mero derivato di credito, facendo riferimento «in particolare» proprio «alla non completa corrispondenza dei flussi di cassa rivenienti dai singoli strumenti con quelli di un derivato di credito; infatti, in assenza di default della Repubblica italiana la transazione verrebbe regolata come un normale *Repo* e quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un CDS non si ha mai lo scambio di titoli...»³⁶.

Una domanda sorge spontanea: perché la Consob non ha contestato le false rappresentazioni contenute nelle note integrative dei bilanci di MPS se davvero non aveva «avuto nessun dubbio che il complesso delle operazioni potevano essere/replicavano un derivato» e dunque sapeva che MPS, negandolo nei bilanci, rappresentava il falso?

(12) «Nel marzo del 2012, l'ispezione di *follow-up* prima citata si conclude con un giudizio in prevalenza sfavorevole...vengono contestate la mancata sottoposizione delle operazioni Santorini e Alexandria revisione critica in termini di costi e opportunità... Qui vorrei diciamo aprire una parentesi che mi sembra importante. Non viene contestata la contabilizzazione di questi prodotti. Viene detto, guarda, il profilo rischio-rendi-

³⁶ Bilancio MPS 2012, pag. 550 e Bilancio 2013, pag. 186

mento di questi prodotti non è adeguato, sostanzialmente perché li fai?». E poi un altro aspetto che non era venuto in evidenza nell'ispezione precedente c'erano errori nelle segnalazioni che facevano sì che questi prodotti non emergessero come grandi rischi...Quindi questi sono i due profili, non invece l'aspetto di contabilizzazione. L'aspetto di contabilizzazione, come visto dagli ispettori, è trattato nella parte riservata perché risponde alla domanda della Consob: "quale è la situazione oggettiva che trovate?" e gli ispettori vanno a descrivere la situazione oggettiva che trovano» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 1, T= 1:05:58) e «La relazione evidenzia inoltre che lo schema dei flussi di cassa della complicata struttura replica quella di una posizione *short* di un *Credit Default Swap* sintetico. Cioè dice nell'oggettività, senza avere ulteriori elementi informativi sulla intenzione reale delle parti sul fatto che c'erano o non c'erano i titoli che emergeranno dopo e dirò meglio dopo, quello che emerge oggettivamente è questa struttura qui, per come la vedo questa è la struttura che mi appare, per cui questo io mando alla Consob dopodiché ci sono gli approfondimenti che portano fino all'IFRS IC che è una sorta di Cassazione dei principi contabili» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 1, T= 1:10:30)

NOTA: si tratta ancora una volta di affermazioni gravi. La Banca d'Italia nel 2012 esercitava le funzioni di vigilanza prudenziale su MPS onde assicurare la sana e prudente gestione, non potendosi dubitare che la gestione di una banca che contabilizza come titoli di Stato operazioni, la cui sostanza è quella di derivati, non sia né sana né prudente.

Nell'ispezione conclusa a marzo 2012, otto ispettori della Banca d'Italia avevano accertato «la sostanziale equiparabilità tra la "struttura BTP 2034" e la negoziazione di CDS sul rischio Italia di avere un'ulteriore evidenza indiretta della discutibile economicità», osservando che «la struttura complessiva dell'operazione rientra nella definizione di derivato (IAS 39)» che «l'operazione nel suo complesso sostanzia in un derivato (CDS)» e che «di norma i derivati di credito sono iscritti nel portafoglio attività finanziarie di negoziazione e le variazioni di *fair value* sono rilevate nell'economico. L'azienda ha invece contabilizzato le diverse componenti dell'operazione (acquisto BTP, ASW, *Repo*, *Repo facility*) disgiuntamente»³⁷.

Nonostante queste circostanze fossero note agli ispettori della Banca d'Italia da aprile 2012 e nonostante gli ispettori si fossero premurati nello stesso rapporto di ricordare che i «principi contabili internazionali prescrivono, in linea di massima, di privilegiare la sostanza sulla forma contrattuale dell'operazione», la Banca d'Italia dichiara alla Commissione che nell'ispezione dell'aprile 2012 «non viene contestata la contabilizzazione di questi prodotti» con questo pacificamente ammettendo un comportamento inerziale, posto che le risultanze del lavoro degli ispettori non la-

³⁷ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 - Allegato 6.2 - Banca d'Italia, verbale ispezione (17 aprile 2012)

sciavano margini di incertezze (e tanto meno la corretta applicazione dei criteri interpretativi degli IAS).

(13) «Il potere di ingiungere la correzione di un falso in bilancio, la Banca d'Italia non ce l'ha. Noi non abbiamo poteri contabili» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T=1:18:32) e «Però ripeto quello che è fondamentale in tutto questo è questo: noi non abbiamo questo potere [NDR di ingiungere la correzione di un falso contabile]» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T=01:19:02).

NOTA: si tratta di un'affermazione omissiva che lascia intendere alla Commissione che la Banca d'Italia non aveva poteri di intervento per ingiungere a MPS la correzione del bilancio.

In base al cosiddetto testo unico bancario (articolo 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 181 del 2015)³⁸, la Banca d'Italia aveva il potere di proporre istanza di commissariamento ove «risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività bancaria». Pertanto la Banca d'Italia aveva ampi poteri di intervento incluso il principale potere che un'*authority* dovrebbe essere in grado di esercitare ovvero la cosiddetta "*moral suasion*" ("autorevolezza morale") che evidentemente la Banca d'Italia non ritiene di poter più esercitare non avendone mai fatto menzione davanti alla Commissione di inchiesta.

(14) «Cioè Lei dice che non avendo la prova di un falso in bilancio noi avremmo dovuto commissariare Monte dei Paschi? applicare l'articolo 70 del testo unico bancario questo significa» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T=1:35:48).

NOTA: la Banca d'Italia non ha risposto alla domanda che le era stata posta ovvero perché non avesse richiesto nel 2012 o al più tardi nel 2013 il commissariamento di MPS, pur disponendo di riscontri gravi, precisi e concordanti da cui risultava senza alcuna possibilità di dubbio che MPS continuava a contabilizzare miliardi di derivati come titoli di Stato.

³⁸ «Il Ministro dell'economia e delle finanze (1), su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca; b) siano previste gravi perdite del patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria» (testo unico bancario, articolo 70, comma 1, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 181 del 2015)

(15) In risposta alla domanda della Commissione di inchiesta volta ad accertare come mai la Banca d'Italia non avesse ingiunto a MPS la correzione della falsa contabilizzazione di cinque miliardi di derivati come titoli di Stato nonostante la circostanza era stata pacificamente riconosciuta dalle due banche Nomura (luglio 2013) e Deutsche Bank (ottobre 2013), da una sentenza del tribunale di Siena (luglio 2013), dalla Bafin (febbraio 2014), dal rapporto della Banca centrale europea (ottobre 2014), dalla procura di Milano (aprile 2015), dai consulenti tecnici d'ufficio professori Roberto Tasca e Francesco Corielli incaricati dalla procura di Milano (giugno 2015), dal consulente tecnico d'ufficio professor Micozzi incaricato dal giudice del tribunale ordinario di Firenze dottor Riccardo Guida (giugno 2015) e prima ancora di ogni altro, da otto ispettori della Banca d'Italia nell'aprile 2012, la Banca d'Italia ha risposto che «Riguardo invece al fatto che ci fossero molte evidenze, beh, su alcune diciamo delle datazioni di questi fatti, potrei dirle, cioè per esempio, l'audit di Bafin si viene a conoscere a metà del 2016, la decisione dell'IFRIC avviene [ndr, e non lo dice], insomma ci sono date un pochino differenti» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T=01:19:02).

NOTA: l'affermazione della Banca d'Italia contrasta con la verità dei fatti in quanto tutte le date citate nella domanda posta dalla Commissione sono corrette mentre invece risulta omissiva l'affermazione secondo cui «l'audit di Bafin si viene a conoscere a metà del 2016» perché la Banca d'Italia ha taciuto la circostanza che la Bafin il 29 gennaio 2014 aveva informato la Banca d'Italia che Deutsche Bank aveva corretto retroattivamente la contabilizzazione della transazione con MPS, «rappresentando l'operazione come derivato»³⁹ (esattamente come il 6 febbraio 2014 la Bafin si era premurata di informare la Consob che l'operazione di MPS con Deutsche Bank, contabilizzata come titoli di Stato, era un «derivato»⁴⁰).

(16) In risposta alle domande della Commissione sull'impatto dell'erata contabilizzazione delle operazioni in oggetto sulla procedura di aiuti di Stato (cosiddetti Monti Bond), veniva risposto quanto segue: «quale fossero le cause, in ogni caso bisognava fare un intervento di rimedio e la Commissione europea approva questo intervento» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 1, T= 1:21:58).

NOTA: si tratta di un'affermazione omissiva ed in quanto tale ingannevole perché la Banca d'Italia ha omissivo di precisare alla Commissione che quantunque «in ogni caso bisognava fare un intervento di rimedio» –

³⁹ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 6.6 – Memorie della Banca d'Italia alla procura di Milano (p. 45)

⁴⁰ Memoria inviata al Presidente Casini 6 novembre 2017 – Allegato 7.1 – Bafin, lettera alla Consob (6 febbraio 2014)

sia che il deficit di capitale fosse stato creato da minusvalenze sulle consistenze di titoli di Stato detenuti da MPS (come impropriamente dichiarato dalla Banca d'Italia attivando la procedura di aiuti di Stato il 25 giugno 2012⁴¹ ed in numerose altre circostanze^{42 43 44}) oppure da un buco di due miliardi e settanta milioni prodotto da sconsiderate operazioni in derivati nascosti in bilancio (come oggi sappiamo con certezza) – il regime di attuazione degli aiuti di Stato sarebbe stato diverso.

È la stessa Commissione europea ad averlo espressamente dichiarato nel novembre 2013 affermando che «se i problemi di MPS non fossero stati di natura esogena ma causati da un'eccessiva assunzione di rischio ed errori nell'*asset-liability management* (ALM), sarebbe scattato l'obbligo di una ristrutturazione molto più severa» (traduzione)⁴⁵. Alle stesse identiche conclusioni sono pervenuti anche i professori Tasca e Corielli nella memoria depositata alla Procura generale il 10 gennaio 2017⁴⁶.

(17) In risposta ad una domanda⁴⁷ posta dalla Commissione di indagine della regione Toscana sulle errate rappresentazioni nell'attivazione

⁴¹ Banca d'Italia, attivazione procedura aiuti di Stato (25 giugno 2012), pag. 1: «Banca Monte dei Paschi di Siena...ha evidenziato uno *shortfall* di capitale di 3,3 mld di euro, riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani in portafoglio...»

⁴² Banca d'Italia, interventi vigilanza (28 gennaio 2013), p. 5: «la Banca Monte dei Paschi di Siena...evidenzia al 30.09.2011 uno *shortfall* rispetto al target fissato nella raccomandazione EBA di 3,3 miliardi di euro. Lo *shortfall* è internamente riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato detenuti in portafoglio»

⁴³ Ministero dell'economia e delle finanze, relazione del Ministro Grilli (29 gennaio 2013), p. 2 (Audizione del 29 gennaio 2013 presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati): «Per MPS l'ammontare di Core Tier 1 mancante per il raggiungimento del livello del 9% è stato allora quantificato dalla Banca d'Italia e dall'EBA in euro 3.267.000.000, ammontare in larga parte riconducibile alla forte esposizione del portafoglio della banca ai titoli del debito pubblico italiano».

⁴⁴ Banca d'Italia, relazione del Governatore Visco al FOREX (9 febbraio 2013), p. 5: «A differenza di quanto avvenuto in molti casi all'estero, il sostegno fornito a MPS, come quello dato negli anni scorsi ad altre banche italiane di dimensioni minori, non è il salvataggio di una banca in crisi. Si tratta di un prestito, computabile nel patrimonio di vigilanza, concesso dallo Stato a un costo particolarmente elevato e crescente nel tempo. L'intervento è stato deciso l'estate scorsa per consentire a MPS di adempiere alla raccomandazione dell'Autorità bancaria europea di costituire un *buffer* patrimoniale eccezionale e temporaneo, ben oltre i requisiti minimi regolamentari, per far fronte ai rischi derivanti dall'ingente portafoglio di titoli pubblici.»

⁴⁵ Commissione europea, delibera C(2013) 8427 del 27 novembre 2013, paragrafo 35 p. 9: «*Instead MPS's problems were not exogenous but essentially due to excessive risk-taking and poor asset-liability management, so triggering the need of a far-reaching restructuring*»

⁴⁶ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 8.3 – Procura generale, consulenti tecnici d'ufficio Professori Tasca e Corielli – Procura generale della Repubblica (10 gennaio 2017)

⁴⁷ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 6.9 – Risposte della Banca d'Italia alla Commissione di inchiesta della regione Toscana (12 aprile 2016): «Perché nella comunicazione datata 25 giugno 2012 (Banca d'Italia, protocollo n. 0551378/12) con la quale Banca d'Italia attivava la procedura degli aiuti di Stato a Monte dei Paschi di Siena, [si dichiarava] che il deficit di capitale per il quale venivano chiesti gli aiuti era riconducibile "alle valutazioni ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani detenuti in portafoglio", nonostante Banca d'Italia avesse

della procedura di aiuti di Stato concessi a MPS nel 2013 (cosiddetti Monti Bond), la Banca d'Italia aveva puntato il dito sull'«opacità di MPS» che non aveva consentito all'epoca di «disporre di tutti gli elementi informativi e documentali rilevanti. È noto che l'occultamento del *mandate agreement* relativo all'operazione»⁴⁸ con Nomura. Pertanto la Commissione parlamentare ha chiesto alla Banca d'Italia perché la Commissione non avesse bloccato o modificato la procedura di attuazione degli aiuti di Stato subito dopo il rinvenimento del «*mandate agreement*» posto che il documento era stato rinvenuto dopo che la Banca d'Italia aveva attivato la procedura di aiuti di stato (25 giugno 2012) ma prima di rilasciare il parere vincolante a cui il Parlamento (articolo 23-*novies* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012) aveva subordinato l'attuazione degli aiuti trasmessi dalla Banca d'Italia con nota n. 0090223 (26 gennaio 2013). La Banca d'Italia ha dichiarato alla Commissione «Dunque qui elementi sono in realtà due. Il *mandate agreement* è uno dei due. L'altro è l'inesistenza dei titoli di Stato...l'elemento che manca è quello dell'inesistenza dei titoli di Stato che è dirimente rispetto alla natura o meno dell'appostazione a saldi chiusi o a saldi aperti...» (Barbagallo, Banca d'Italia, audizione Monte dei Paschi di Siena, 22 novembre 2017, Parte 2, T=01:27:24).

NOTA: la risposta non è corretta ed è idonea a trarre in inganno la Commissione onde allontanare dalla Banca d'Italia il riconoscimento delle proprie responsabilità per aver attivato la procedura degli aiuti di Stato sulla base di rappresentazioni successivamente risultate false.

Sia il ritrovamento del «*mandate agreement*» (ottobre 2012) che gli accertamenti dell'«inesistenza dei titoli di Stato» relativi all'operazione con Nomura (2015) non erano in alcun modo necessari onde poter comprendere che le operazioni in questione erano derivati e che il deficit di capitale a fronte di cui era stata attivata la procedura degli aiuti di Stato era dovuto ad un «buco» di due miliardi e settanta milioni causato da temerarie speculazioni in derivati nascosti in bilancio.

Per quanto riguarda l'irrilevanza del «*mandate agreement*» era stata la stessa Banca d'Italia, per voce del direttore Mauro Parascandolo (direttore principale Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria, supervisione bancaria), a spiegare davanti ai giudici del tribunale di Siena la rilevanza del «*mandate agreement*», ai fini della determinazione dell'errata iscrizione del valore iniziale, ma la sua irrilevanza ai fini della corretta determinazione del modo in cui l'operazione doveva essere contabilizzata: «..il *mandate agreement*» attiene ai valori, cioè il «*mandate agreement*» fa emergere una insussistenza patrimoniale, un maggior valore delle passività a lungo termine. E questa emerge indipendentemente da come viene clas-

dimostrato di sapere dal 17 aprile 2012 che tale deficit si doveva a "derivati nascosti" nel bilancio?»

⁴⁸ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 6.9 – Risposte della Banca d'Italia alla Commissione di Inchiesta della Regione Toscana (12 aprile 2016)

sificata l'operazione, tant'è che la banca, che mantiene l'operazione contabilizzata secondo il criterio per componenti, ha comunque fatto un *restatement*. Cioè il *restatement* non è legato al cambiamento delle modalità di contabilizzazione, da *Long Term Repo* [ndr – operazione di titoli di Stato finanziata in pronto contro termine] a *Credit Default Swap*»⁴⁹.

Per quanto riguarda invece l'irrelevanza dell'«inesistenza dei titoli di Stato» accertato nel 2015 dalla procura di Milano per l'operazione con Nomura, occorre osservare che le pattuizioni definite nei contratti che regolavano le operazioni di MPS con Deutsche Bank e Nomura erano e sarebbero rimaste quelli di un contratto su derivati di tipo *Credit Default Swap* sia che ci fosse stato sia che non ci fosse stato lo scambio iniziale dei titoli di Stato.

Infatti il cosiddetto scambio iniziale di titoli prevedeva che (i) MPS vendesse alla controparte un certo quantitativo di titoli di Stato e contemporaneamente (ii) la controparte vendesse a MPS lo stesso quantitativo di titoli, ovvero si trattava di due operazioni uguali e contrarie che si elidevano e dunque non modificavano in alcun modo i flussi netti delle operazioni che appunto erano e rimanevano quelli di un *Credit Default Swap*: per maggiore chiarezza, MPS e le controparti potevano scambiarsi secondo le modalità previste (ovvero attraverso operazioni contestuali, uguali e contrarie) titoli di Stato, banane oppure caramelle e le operazioni erano e restavano *Credit Default Swap*.

In realtà il mancato scambio di titoli di Stato per come previsto nei contratti secondo le modalità descritte (effettivamente smascherato dalla procura di Milano) in realtà non è servito ad accertare che le operazioni fossero derivati (una circostanza che si ricavava agevolmente dai contratti per chiunque avesse fatto uso di giudizio o discernimento) ma ad (i) impedire a MPS di continuare a mantenere la falsa contabilizzazione delle operazioni (che nel frattempo erano state già chiuse) ed (ii) impedire a Consob e Banca d'Italia di sostenere di non aver compreso che le operazioni erano derivati.

(18) In risposta alla domanda della Commissione volta a chiedere di spiegare il significato del principio della prevalenza della sostanza sopra la forma, il MEF ha cercato di sottrarsi alla risposta (sostenendo che la materia è di competenza della Consob) salvo rispondere, dopo un duro richiamo del Presidente Casini: «La banca dava comunque rappresentazione di entrambe le contabilizzazioni. Sono state sempre rappresentate nella nota integrativa» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T=0:44:56).

NOTA: il MEF ha dimostrato una condotta gravemente reticente e si è rifiutato di dare risposta alla domanda posta dalla Commissione pronunciando parole in libertà. Una condotta disdicevole nei confronti di una Commissione parlamentare da parte di un alto dirigente del MEF.

⁴⁹ Memoria inviata al Presidente Casini il 6 novembre 2017 – Allegato 1.11 – Sentenza tribunale Siena (31 Ottobre 2014)

(19) La Commissione ha chiesto al MEF per quale ragione nel 2013 furono erogati tre miliardi e novecento milioni (cosiddetti Monti Bond) a MPS di cui un miliardo e novecento milioni in sostituzione di altrettanti cosiddetti Tremonti «Bond» che erano stati concessi dal MEF a MPS nel 2009. L'avvenuta sostituzione non rafforzò il capitale della banca, ma permise a MPS di evitare il pagamento di 190 milioni di euro al MEF previsto dal contratto come sovrapprezzo di rimborso dopo luglio 2013. Onde spiegare questa sostituzione in danno all'erario, il MEF ha dichiarato: «questa operazione è stata sostanzialmente imposta dalla Commissione, quindi c'è stato di fatto imposto» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T= 0:47:07).

NOTA: Rappresenta un fatto del tutto inedito che la sostituzione avvenuta nel 2013 dei Tremonti Bond con altrettanti Monti Bond, con un conseguente danno erariale di 190 milioni di euro, sia stata «imposta dalla Commissione» europea, una circostanza che non appare coerente con le prescrizioni imposte proprio dalla Commissione europea nell'autorizzazione temporanea rilasciata nel dicembre 2012 secondo cui per effetto della sostituzione MPS non avrebbe dovuto beneficiare di condizioni migliorative come invece è avvenuto⁵⁰.

In effetti ci si chiede come poteva la Commissione europea aver imposto la sostituzione dei Tremonti Bond con i Monti Bond ed al tempo stesso pretendere che MPS non ne derivasse un vantaggio economico posto che l'aumento della cedola non compensava certo il risparmio sul premio di rimborso di almeno 190 milioni?

Si chiede pertanto alla Commissione di ingiungere al Direttore generale del MEF di produrre le prove documentali di quanto dichiarato in Commissione onde dimostrare che la sostituzione dei Tremonti Bond sia stata decisa per ottemperare ad una richiesta della Commissione europea, una circostanza che si intende appunto verificare.

(20) In risposta alla domanda della Commissione volta a conoscere a quanto ammontasse alla data dell'audizione (24 novembre 2017) la perdita del MEF sul valore d'acquisto della quota del 68 per cento nel capitale di MPS, il MEF ha fornito la seguente risposta «Il Tesoro quanto ci ha perso! [NDR con tono seccato]. Chiaramente il recupero come ho spiegato dipende poi da quello che sarà lo sviluppo del piano. Non è che noi ci aspettiamo che il giorno in cui viene quotato immediatamente recuperiamo... è molto semplice il calcolo, è un fatto aritmetico» salvo poi non dare la risposta e riservandosi di farla avere successivamente (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T=00:49:05).

⁵⁰ «As regards EUR 1.9 billion the new instruments do thus not provide MPS with further resources but instantly replace the existing ones. Moreover, the new elements do also not provide MPS with a better instrument in terms of the conditions attached to it, in particular not regarding the remuneration» (EC Temporary Decision, 17th December 2012)

NOTA: la non risposta del MEF – e dunque la reticenza – è stata irrispettosa nei confronti della Commissione almeno tanto quanto la supponenza del tono. Un atteggiamento vergognoso.

(21) In risposta alla domanda della Commissione sul perché il MEF nel corso dell'assemblea dei soci di MPS nell'aprile 2016 avesse votato a favore della relazione sulla remunerazione e dunque della remunerazione dell'allora amministratore delegato Fabrizio Viola, il quale il 16 dicembre 2015 era stato costretto ad ammettere la non conformità dei bilanci MPS 2014 ed al 30 giugno 2015, il Direttore generale del MEF non rispondeva e dopo lunga pausa si accingeva a rispondere al suo posto un funzionario del MEF (Turicchi): «quello che è stato oggetto di approvazione nell'assemblea era lo stipendio di Viola che era di 1 milione» (Turicchi, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 Novembre 2017, T= 0:58:18).

NOTA: il MEF, nella persona del Direttore generale La Via e del funzionario intervenuto (Turicchi) che è anche consigliere d'amministrazione di MPS da aprile 2015, dimostrando una condotta omissiva e reticente, non ha risposto alla domanda volta ad accertare per quale ragione il MEF stesso (all'epoca azionista con circa il 4 per cento) avesse approvato la remunerazione di un amministratore che pochi mesi prima era stato costretto ad ammettere di aver redatto bilanci non conformi (ovvero risultati falsi).

Inoltre l'affermazione secondo cui nell'aprile 2016 (ovvero dopo l'ammissione di non conformità) «quello che è stato oggetto di approvazione nell'assemblea era lo stipendio di Viola che era di 1 milione» non corrisponde al vero, in quanto gli emolumenti percepiti dal dottor Viola nel 2015 oggetto di approvazione all'assemblea di aprile 2016, risultavano pari a euro 1,9 milioni portando la remunerazione cumulata dal suo arrivo in banca (2012) a circa otto milioni di euro, salita poi ulteriormente a dodici milioni e duecentomila euro^{51 52 53 54 55} fino alla sostituzione avvenuta nel 2016, a fronte di perdite della banca nel periodo 2012-2016 di oltre dodici miliardi di euro.

(22) In risposta alla domanda della Commissione sul perché il MEF nel corso dell'assemblea dei soci di MPS del 14 aprile 2016 aveva espresso voto contrario alla proposta di un socio di promuovere un'azione

⁵¹ MPS Relazione sulla remunerazione 2012: euro 1,735,173 nel 2012. La Banca chiudeva il bilancio con una perdita di 3,1 miliardi (www.mps.it)

⁵² MPS Relazione sulla remunerazione 2013: euro 2,992,195 nel 2013. La Banca chiudeva il bilancio con una perdita di 1,4 miliardi (www.mps.it)

⁵³ MPS Relazione sulla remunerazione 2014: euro 1,306,065 nel 2014. La Banca chiudeva il bilancio con una perdita di 5,3 miliardi (www.mps.it)

⁵⁴ MPS Relazione sulla remunerazione 2015: euro 1,915,672 nel 2015. La Banca chiudeva il bilancio con un utile di 388 milioni (www.mps.it)

⁵⁵ MPS Relazione sulla remunerazione 2016: euro 4,285,916 nel 2016. La Banca chiudeva il bilancio con una perdita di 3,4 miliardi (www.mps.it)

di responsabilità contro l'ex-presidente Profumo e l'allora ancora in carica amministratore delegato Viola, il MEF rispondeva: «dunque, no, l'azione di responsabilità contro i vertici della banca fu proposta nel corso dell'assemblea dei soci il 14 aprile 2016. In quel caso noi eravamo azionisti con il 4 per cento, l'azione di responsabilità in argomento fu promossa da un solo azionista che chiamò in causa i precedenti vertici della banca. Era una tematica non tra gli argomenti all'ordine del giorno e di conseguenza non c'era alcuna documentazione a supporto. Al tempo erano ancora in corso le indagini delle autorità proposte ancora oggi in corso di accertamento e si trattava di una proposta non supportata da alcun documento o analisi che la giustificasse....» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T= 01:00:03) e «Se posso rispondo perché ero presente in assemblea.Io le sto dicendo che in assemblea – e Lei era presente – si è alzato un azionista ed ha proposto un'azione di responsabilità dando alcune motivazioni personali non supportate da relazioni del Consiglio d'amministrazione, non supportate da documentazione di sorta. Conseguentemente il Ministero non ha ritenuto di votare a favore dell'azione di responsabilità per una richiesta di responsabilità estemporanea e priva di qualunque documentazione. Questo per quanto riguarda l'azione di responsabilità. Lei sa bene che l'azione di responsabilità va votata sulla base di documenti e informazioni precise perché se si vota senza cognizione se ne pagano le conseguenze» (Di Stefano, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T= 1:01:47)

NOTA: il MEF ha dato rappresentazioni ingannevoli ed in alcuni casi FALSE.

L'affermazione secondo cui «era una tematica non tra gli argomenti all'ordine del giorno» è ingannevole se si omette di dire che l'azione fu richiesta dal socio Bluebell Partners (di cui il sottoscritto è azionista e legale rappresentante) ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile e dunque poteva essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non indicata nell'elenco delle materie da trattare, perché trattava di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferiva il bilancio portato in approvazione ai soci. E difatti il Presidente dell'Assemblea ritenne la richiesta ammissibile e la mise ai voti.

È del tutto FALSO affermare che «non c'era alcuna documentazione a supporto», che si trattasse di «una proposta non supportata da alcun documento o analisi che la giustificasse» ovvero «non supportata da documentazione di sorta» e ancora «una richiesta di responsabilità ... priva di qualunque documentazione» non supportata da «documenti e informazioni precise».

La proposta di azione di responsabilità, come risulta *per tabulas* dal verbale assembleare (allegato 3), fu oggetto di una duplice lunga relazione da parte del socio che l'ha presentata e fu corredata «da circa 1200 pagine

di documenti»⁵⁶ consegnati al notaio, organizzati in «tre volumi», che il socio metteva a disposizione di tutti gli azionisti.

È altrettanto FALSO affermare che si trattò per il MEF di una «richiesta di azione di responsabilità estemporanea» in quanto il socio che presentò la richiesta si era premurato di informare il MEF tre giorni prima con una comunicazione mandata per posta certificata all'allora Presidente del Consiglio Renzi ed al (tuttora) Ministro Padoan⁵⁷.

Nella comunicazione il MEF veniva espressamente invitato ad «(i) esprimere voto contrario alla relazione sulla remunerazione; (ii) chiedere le dimissioni dell'amministratore delegato Viola e; (iii) proporre ai soci l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex-presidente Profumo e dell'attuale amministratore delegato Viola con l'immediata revoca dall'ufficio» per aver redatto bilanci non conformi (ovvero falsi) come pacificamente ammesso dalla banca (grazie all'intervento della Procura della Repubblica) nel dicembre 2015.

La notizia della richiesta formulata da Bluebell Partners al MEF, veniva ampiamente ripresa dall'ANSA il giorno 12 aprile 2016⁵⁸, ovvero due giorni prima dell'assemblea.

(23) In risposta alla domanda della Commissione atta ad accertare se il MEF, oramai azionista di maggioranza assoluta con il 68 per cento del capitale di MPS, abbia intenzione di richiedere l'azione di responsabilità contro gli ex-amministratori Profumo e Viola che il 21 aprile 2017 (per gli stessi fatti contestati nell'assemblea di aprile 2016) che nel frattempo erano divenuti oggetto di un provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio coattivo, veniva dichiarato dal MEF quanto segue: «Il Consiglio d'Amministrazione che entrerà in carica se lo riterrà ci farà una proposta sulla base di tutti gli elementi....Noi in tutte le circostanze non facciamo direzione e coordinamento, ci basiamo su quelle che poi sono le valutazioni del Consiglio. Poi è chiaro se ci sono materialità eccetera questo cambia chiaramente. Però deve essere il Consiglio a fare la sua istruttoria e fare una proposta» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T= 1:08:26) e a fronte di ulteriori domande per sapere se il MEF stava ancora valutando la possibilità di proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli ex-amministratori Profumo e Viola, il MEF rispondeva: «Noi, come ho detto prima, stiamo ancora valutando tutto quanto» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T=2:05:51) e ancora incalzato a rispondere se il MEF stesse davvero valutando, il MEF rispondeva «Assolutamente, l'ho detto all'inizio» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T=02:10:19)

⁵⁶ Allegato 3 – Allegato 3 – Estratto del verbale dell'assemblea dei soci di MPS (14 aprile 2016)

⁵⁷ Allegato 4 – Lettera di G. Bivona al Presidente del Consiglio Matteo Renzi (11 aprile 2016)

⁵⁸ Allegato 5 – ANSA (12 aprile 2016)

NOTA: si tratta di risposte contraddittorie che suonano come il tentativo di compiacere la Commissione in assenza di vere intenzioni a riguardo. Si chiede alla Commissione di convocare il Direttore generale del MEF per rendere dichiarazioni testimoniali ai sensi del codice di procedura penale sulle «valutazioni» che sarebbero in corso in merito alla possibilità di proporre un'azione di responsabilità contro gli ex amministratori Profumo e Viola autori di bilanci non conformi, precisando quali atti istruttori, da chi e quando siano stati decisi e autorizzati, a chi siano state affidati gli ulteriori accertamenti, quali siano le risultanze ad oggi emerse, come e quando il MEF intende assumere ed annunciare la sua decisione. Sarebbe un fatto grave se il Direttore generale avesse annunciato che il MEF sta «ancora valutando tutto quanto» in assenza di riscontri circostanziati atti a dimostrarlo.

(24) A fronte della domanda volta a comprendere la decisione del MEF nell'aprile 2016 di esprimere voto contrario alla proposta di azione di responsabilità nei confronti degli oramai divenuti ex-amministratori Profumo e Viola, il MEF rispondeva quanto segue: «Allora, in via generale, una piccola premessa. Allora, il Ministero dell'economia esercita i diritti dell'azionista sulle partecipazioni che detiene sia come controllo che semplici partecipazioni non di controllo. Dobbiamo però ricordare che sia a livello di vertice politico che a livello di vertice amministrativo comunque c'è da seguire tutte le norme sul procedimento amministrativo. Cosa significa? Che per l'esercizio dei diritti dell'azionista in assemblea – e nel caso di specie del Monte dei Paschi nel 2016 – il Ministero si esprime con un rappresentante che manifesta in assemblea la volontà del Ministero e del Ministro. Per poterla esprimere la volontà deve essere seguito un procedimento amministrativo che si conclude con un'istruttoria tecnica. Quindi dal punto di vista tecnico di quella famosa assemblea, il rappresentante del Ministero in assemblea non aveva i poteri di rappresentare l'azionista in riferimento a questo argomento che non era stato messo all'ordine del giorno. Il rappresentante del Ministero va in assemblea con un mandato molto limitato perché circoscritto all'ordine del giorno che devono essere istruiti tecnicamente dal Dipartimento del tesoro. Quell'assemblea specifica, come prevede il codice civile, un azionista fece questa richiesta che può essere fatta in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio fu sottoposta questa tematica sull'azione di responsabilità. Poi entriamo sui requisiti per l'azione di responsabilità, però a livello tecnico, di tecnicità dell'assemblea, ci fu questo tipo di meccanica. Quindi l'istruttoria del Ministero viene fatta sui punti all'ordine del giorno perché ci devono essere le istruttorie preparate dal Consiglio d'amministrazione. Quindi il Ministero si esprime in assemblea soltanto con l'istruttoria tecnica relativa, e i poteri del delegato sono limitati, come ho spiegato. Questa è la premessa su come si svolgono tutte le assemblee. Entrando nel merito, l'azione di responsabilità sapete che è disciplinata dal codice civile dove prevede innanzitutto l'esistenza del danno ed il nesso di causalità ovvero l'imputabilità alle persone, agli amministratori

di cui si discute. Premesso che ovviamente il termine di prescrizione quando c'è un'indagine penale anzi addirittura un rinvio a giudizio o un'imputazione coattiva viene interrotto, quindi a prescindere da questo meccanismo di prescrizione del quinquennio, l'azione di responsabilità deve essere istruita per dimostrare il danno e l'imputabilità. Il Ministero come sempre ha fatto su questa specifica eventuale delibera dell'azione di responsabilità farà un'istruttoria tecnica. Nei precedenti abbiamo sempre avuto una relazione istruttoria dei Consigli d'amministrazione che hanno presentato all'assemblea la delibera sul promovimento dell'azione di responsabilità. Quindi dal punto di vista tecnico, esclusivamente tecnico, il Ministero quando ci sarà questa proposta del Consiglio d'Amministrazione farà la sua istruttoria perché non dimentichiamo che un'azione civile – perché si tratterebbe di un'azione civile che poi la società dovrà intraprendere dopo l'approvazione dell'assemblea – non deve cadere in una lite temeraria. Quindi il Ministero in tutte le sue delibere sulle azioni di responsabilità deve fare un bilanciamento degli interessi. La proposta deve essere fondata ed istruita dal Ministero per evitare di esporre il Ministero ad una lite temeraria» (Cuccurullo, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T=2:05:52)

NOTA: si tratta di affermazioni generiche, del tutto disancorate dalla verità dei fatti per come si sono svolti nel corso dell'assemblea del 14 aprile 2014. Per prima cosa corre obbligo osservare che il rappresentante del MEF non si era astenuto ma aveva espresso voto contrario alla proposta di azione di responsabilità. In secondo luogo si osserva che il socio Bluebell Partners (di cui il sottoscritto è azionista e legale rappresentante) presentò una richiesta estremamente argomentata e ben documentata, supportata da tre volumi di documenti per oltre un migliaio di pagine acquisite dall'assemblea ed il cui contenuto è tutt'oggi disponibile sul sito della banca al link:

<https://www.gruppomps.it/static/upload/archivio/15587/Allegati-al-Verbale-seconda-parte.pdf>

Il contenuto della proposta era stato anticipato al MEF con un'articolata comunicazione indirizzata al ministro Padoan (ed all'allora Presidente del Consiglio Renzi). I fatti e le circostanze erano comunque note al MEF e riconducibili al riconoscimento avvenuto il 16 dicembre 2015 da parte di MPS della non conformità dei bilanci redatti dall'allora ancora in carica amministratore delegato Viola e dall'ex-presidente Profumo. La richiesta di azione di responsabilità era e resta fondata, come confermato dai successivi procedimenti giudiziari intervenuti nel 2017. L'unica «azione temeraria» ravvisabile è quella del MEF di non aver ancora utilizzato le prerogative di azionista nel chiedere ristoro del danno causati dagli ex amministratori (Profumo/Viola) in nome e per conto di un interesse pubblico.

(25) In risposta alla domanda volta a conoscere quale fosse il procedimento seguito nel settembre 2016 per identificare il dottor Morelli quale

nuovo amministratore delegato di MPS, il MEF forniva la seguente risposta: «Lei si riferisce alla nomina l'anno scorso, no? Beh in quel caso ci fu una cooptazione da parte del Consiglio d'amministrazione. Quindi quello fu. Il Consiglio d'amministrazione su proposta del comitato nomine ha deliberato la cooptazione di Morelli tenuto conto dei vari criteri individuati dal Consiglio» (La Via, Ministero dell'economia e delle finanze, audizione Monte dei Paschi di Siena, 24 novembre 2017, T=2:15:12)

NOTA: la risposta appare con tutta evidenza reticente in quanto il MEF, limitandosi a descrivere passaggi tecnici di nessun interesse («cooptazione», «proposta del comitato nomine»), ha eluso la domanda ovvero nulla ha detto sul ruolo del MEF in relazione alla nomina.

(26) MPS nel dicembre 2015 è stata costretta a riconoscere la non conformità dei bilanci, ammessa solo per il bilancio annuale 2014 e per la semestrale al 30 giugno 2015. In risposta alla domanda della Commissione se anche i bilanci MPS 2012 e 2013 (viziati dalla stessa operazione con Nomura la cui errata contabilizzazione era stata riconosciuta sui Bilanci 2014 ed al 30 giugno 2015 e dall'operazione con Deutsche Bank chiusa nel 2013) dovessero ritenersi anch'essi non conformi, gli auditi hanno fornito le seguenti risposte:

«Quando noi veniamo a conoscenza di che cosa era Santorini, era difficile chiedere di rifare il bilancio perché l'operazione non c'era più. L'avevano chiusa da tre anni. Cosa chiedevamo? Potevamo solo far dire che c'era stato un errore e l'abbiamo fatto dire» (Apponi, Consob, Audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 1:47:20) e «Quello che si è fatto a fronte di un'operazione oramai chiusa da tre anni, era quello di farlo dichiarare al pubblico. Lo abbiamo fatto dichiarare. Lo hanno detto loro stessi che l'operazione non era stata contabilizzata [ndr correttamente] proprio a seguito delle nostre indicazioni» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 1:50:11) e «...sulla base di tali informazioni è stato dunque possibile superare le incertezze applicative circa la corretta modalità di contabilizzazione di Santorini ed accertare che, in assenza di elementi documentali della banca comprovanti la volontà di acquisire i BTP indipendentemente dall'operazione di *long term repo*, le modalità di contabilizzazione adottate da MPS con riferimento all'operazione Santorini non erano conformi ai principi contabili IAS IFRS. L'operazione Santorini è stata chiusa il 19 dicembre 2013 ... e quindi l'ultimo bilancio che includeva gli effetti di tale operazione era quello chiuso al 31.12.2013» (Apponi, Consob, audizione Monte dei Paschi di Siena, 21 novembre 2017, T= 00:49:53) e (MPS)

«Rispetto al mutato orientamento della Consob che ha chiesto alla banca nel 2014 il mutamento della classificazione, questo è vero che c'è stato ma automaticamente non ha né avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti dei vecchi soggetti [ndr Profumo/Viola] sulla base del mutamento della contabilizzazione né è stato ipotizzato qualche altro intervento. È chiaro che – e questo si può tranquillamente dire – la Con-

sob ha fatto una valutazione dove poteva farla, ma automaticamente non ha sancito la falsità dei bilanci degli anni precedenti [ndr 2012 e 2013]» (MPS, voce non identificata, audizione Monte dei Paschi di Siena, 23 novembre 2017, T= 2:23:52) e di fronte alla domanda incalzante atta ad accertare se i bilanci 2012 e 2013 sono conformi e non conformi la risposta di MPS è stata «sono considerati tali, sono conformi» (presumibilmente l'avvocato Quagliana, Monte dei Paschi di Siena, audizione Monte dei Paschi di Siena, 23 novembre 2017, T= 2:23:52)

NOTE: A fronte di una domanda decisamente semplice (ovvero se i bilanci 2012 e 2013 erano da ritenersi conformi o non conformi posto che contenevano le stesse operazioni di cui MPS aveva ammesso l'errata contabilizzazione sui bilanci 2014 ed al 30 giugno 2015), MPS e la Consob hanno fornito risposte in contrasto tra loro. La Consob ha risposto di aver fatto «dichiarare al pubblico. Lo abbiamo fatto dichiarare» che i bilanci 2012 e 2013 non erano conformi mentre MPS ha dichiarato che i bilanci 2012 e 2013 «sono considerati tali, sono conformi».

Trattandosi di risposte in contrasto tra loro, resta accertato che la Consob oppure MPS hanno reso sul punto in parola rappresentazioni non corrette alla Commissione. In vero si ha motivo di ritenere che sia la Consob sia MPS abbiano fornito su questo punto rappresentazioni non vere (e dunque false) posto che (a) non risulta che la Consob abbia mai obbligato MPS a dichiarare che i bilanci 2012 e 2013 fossero non conformi e (b) è pacificamente falsa la rappresentazione di MPS secondo cui i bilanci 2012 e 2013 sono da ritenersi conformi in quanto contenevano la stessa operazione (erroneamente contabilizzata) a fronte di cui è stata accertata la non conformità dei bilanci 2014 ed al 30 giugno 2015 più una seconda operazione sostanzialmente analoga (ovvero falsamente contabilizzata) che essendo stata chiusa nel 2013 non compariva sui bilanci 2014 ed al 30 giugno 2015.

È vergognoso che non sia stata data una risposta né chiara né veritiera alla Commissione sui bilanci 2012 e 2013 in questo modo impedendo la comprensione di una verità di fatto.

* * *

Si chiede alla Commissione di convocare Consob, Banca d'Italia, MEF e MPS per rendere conto con esame testimoniale delle dichiarazioni errate e contraddittorie sopra riportate.

Audizione del gruppo bancario tedesco Deutsche Bank

Nell'audizione del 22 dicembre 2017 la Commissione parlamentare ha ascoltato Flavio Valeri, esponente di vertice del gruppo bancario tedesco Deutsche Bank, assistito nella circostanza dal collaboratore e direttore centrale Michele Mengoni.

Valeri ha svolto un intervento iniziale di presentazione del suo gruppo bancario straniero, nel quale ha tra l'altro testualmente dichiarato che «il Gruppo Deutsche Bank AG è una banca globale ... presente in più di 60 Paesi con 100.000 dipendenti, quotata a Francoforte e New York e regolata da tutte le principali Autorità di vigilanza a livello mondiale», e ha precisato che per il suo gruppo tedesco «l'Italia rappresenta il mercato principale fuori dalla Germania», avendo rapporti «con 2.200.000 clienti individuali italiani» e «con 65.000 aziende» italiane.

Ha informato i componenti della Commissione che il suo gruppo tedesco ha «più di 20 miliardi di impieghi» in Italia e di disporre egli direttamente, in considerazione del suo ruolo di vertice, di «5.000 collaboratori».

Nonostante la dichiarata personale disponibilità a rispondere a tutte le domande formulategli dai commissari, Valeri ha però lasciato insolute svariate questioni sorte durante la sua audizione.

1. Egli non ha fornito risposta compiuta in materia di derivati stipulati dal gruppo Deutsche Bank con il Governo italiano e con gli altri enti pubblici italiani, riservandosi di fornire tutti i relativi contratti stipulati dal gruppo bancario tedesco e ulteriore pertinente documentazione.

2. Non ha fornito risposta sull'esistenza del potere di creazione di moneta «dal nulla» da parte delle banche commerciali, quel potere creativo della cosiddetta «moneta scritturale» (soprattutto nella concessione dei prestiti alla clientela) già riconosciuto alle banche commerciali nel 2014 dalla Banca d'Inghilterra, dal Parlamento inglese, dal Consigliere della Banca di Francia Bernard Maris (deceduto il 7 gennaio 2015 nell'attentato di Parigi) e dal professore Richard Werner dell'Università di Southampton (Inghilterra) in un suo personale esperimento bancario illustrato nella *International Review of Financial Analysis* di December 2014 (volume 36, pages 1-19), nel 2016 dalla società di revisione KPMG islandese e nell'aprile 2017 dalla Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank), tutti autorevoli precedenti peraltro riportati nella su citata assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28 ottobre 2017 dal medesimo gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza dell'ex controllata Banca mediterranea del Sud Italia, costretto a confluire in Unicredit⁵⁹.

⁵⁹ Cfr. Allegato «F» del verbale assemblea degli azionisti Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, in particolare i documenti 2/3/

L'esponente di Deutsche Bank si è impegnato a far pervenire una nota dopo avere coinvolto i massimi vertici della capogruppo tedesca a Francoforte.

3. Non ha dato risposta sulla utilità o meno del varo di una legge che preveda l'applicazione nel settore bancario-finanziario del cosiddetto «*Debt Equity Swaps*» (che, per esemplificare, consente la trasformazione dei cosiddetti crediti non performanti/non buoni in capitale delle banche imputabile allo Stato), principio gestionale sostenuto sul piano scientifico-universitario da diversi esperti e professori di economia, incluso il professor Franz Hormann, docente di economia all'Università di Vienna, che ha illustrato il «*Debt Equity Swaps*» nell'assemblea degli azionisti Deutsche Bank tenuta il 19 maggio 2016 a Francoforte in Germania⁶⁰, dopo essere egli intervenuto al dibattito dell'assemblea degli azionisti Unicredit del 14 aprile 2016 a Roma, quale incaricato del menzionato gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit).

Sul punto l'esponente di Deutsche Bank si è impegnato a prendere conoscenza della teoria economico-monetaria e a pronunciarsi.

4. Ha dichiarato di non essere a conoscenza se la vigilanza bancaria e finanziaria tedesca della Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank) abbia mai chiesto alla sua capogruppo Deutsche Bank AG informazioni, dati e documenti sulle procedure assembleari di controllo delle deleghe conferite da centinaia/migliaia di società/persone giuridiche straniere – in genere a qualche o a pochissimi incaricati – considerando che detto controllo viene effettuato la mattina dell'assemblea, come avvenuto il 19 maggio 2016 e il 18 maggio 2017 alle assemblee degli azionisti della capogruppo Deutsche Bank AG tenute a Francoforte, la cui struttura societaria per l'ammissione e l'ingresso degli azionisti e dei loro incaricati/delegati apriva i battenti per il controllo non più di due ore prima dell'inizio dei lavori assembleari.

5. Ha dichiarato di non essere a conoscenza che le votazioni assembleari della capogruppo Deutsche Bank AG avvengono con scheda cartacea da inserire individualmente in urne detenute nella sala dell'assemblea da giovani minorenni e non con criteri elettronici, asserendo comunque una sorta di inadeguatezza della metodologia cartacea di voto.

4/5 annessi all'intervento (scritto) di Giuseppe Pinto del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia.

⁶⁰ Cfr. allegato «G» del verbale assemblea degli azionisti Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, in particolare il documento 4 annesso all'intervento (scritto) di Elman Rosania, rappresentante del Gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia, svolto all'assemblea degli azionisti Deutsche Bank il 19 maggio 2016 a Francoforte cui seguiva subito dopo l'intervento complementare di Franz Hormann.

6. Flavio Valeri non ha poi risposto alle altre seguenti domande:

– sul perché la Deutsche Bank AG non pubblica sul suo sito i verbali assembleari come fanno le altre grandi dell'eurozona e comunque tutte le banche italiane;

– sul perché la Deutsche Bank AG non ha rilasciato la copia del verbale dell'assemblea degli azionisti del 19 maggio 2016 a Francoforte al rappresentante del gruppo minoritario dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia che vi aveva partecipato e ne aveva fatto richiesta ripetutamente, anche mesi dopo l'evento tramite altro partecipante⁶¹ alla stessa asise tedesca;

– sul perché la Deutsche Bank AG non apposta per almeno trenta giorni sul suo sito *web* il video dei lavori delle sue assemblee degli azionisti come fa qualche altra grande banca europea;

– sul perché la Deutsche Bank Italia non ha rilasciato al rappresentante del gruppo di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit) il biglietto di partecipazione all'assemblea degli azionisti della capogruppo tedesca Deutsche Bank AG (convocata il 18 maggio 2017 a Francoforte), che era stato richiesto per tempo al medesimo Valeri e ai suoi collaboratori con *mail* del 17 maggio 2017 alle ore 13,26 (contenente altre due *mail* del 12 e del 16 maggio 2017) inviata dal rappresentante del detto gruppo minoritario del Sud Italia.

Rispetto a questa ultima serie di domande l'esponente di Deutsche Bank ha soltanto preso atto delle difficoltà registrate «a partecipare alla assemblea di Deutsche Bank AG» riservandosi di fornire «i contatti dell'ufficio del Segretariato di Deutsche Bank AG per riflettere» sulle stesse difficoltà.

L'audizione dell'importante banchiere della principale banca tedesca e dell'eurozona ha messo in evidenza enormi e gravi carenze a livello sistemico con particolare riferimento alla trasparenza bancario-societaria e alle procedure di partecipazione e gestione delle assemblee degli azionisti, per la qualcosa urgono ampie ridefinizioni dei quadri normativi italiano ed europeo, con interventi radicali e mirati alla eliminazione dei molteplici *vulnus* esistenti.

Le modifiche normative devono innanzitutto vietare a banche e soggetti autorizzati l'applicazione di oneri e l'apposizione di pesi a carico del socio-azionista che richiede la certificazione per la partecipazione alle assemblee societarie e la violazione del divieto da parte delle banche e degli altri soggetti autorizzati deve statuire esborsi importanti delle banche e degli altri soggetti autorizzati a favore del socio/azionista con effetti risarcitori e a favore della competente autorità governativa con effetti sanzionatori; tali esborsi potranno essere raddoppiati in caso di mancato rilascio della certificazione al richiedente azionista.

⁶¹ Trattasi dell'esperto altoatesino Paul Kircher che prendeva parte all'assemblea degli azionisti Deutsche Bank AG tenuta il 19 maggio 2016 a Francoforte in Germania, quale delegato del deputato della Repubblica italiana Carlo Sibilìa.

Per facilitare la partecipazione dell'azionariato ai dibattiti societari i biglietti di partecipazione assembleare devono essere rilasciati in automatico appena convocata l'assemblea, come attualmente si è adeguata una banca italiana del Nord Italia.

La normativa deve prevedere e rafforzare la pubblicità dei dibattiti assembleari e i relativi lavori devono essere video-registrati in diretta, mentre per le banche quotate in Borsa la pubblicità deve essere ampliata con il suo posizionamento in rete per almeno 30 giorni dall'evento societario.

Il deposito del verbale assembleare deve avvenire entro un tempo non troppo lungo dall'evento che si ritiene essere di quindici giorni dall'assemblea e deve essere effettuato nello stesso giorno presso i competenti uffici e presso il sito internet della società nei formati originale e pdf con ricerca per parola.

In caso di violazione delle sopracitate disposizioni possono essere previste significative sanzioni anche milionarie da porre a carico dei vertici societari costituiti dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal presidente del Consiglio di sorveglianza, dal presidente del Consiglio di gestione, dall'amministratore delegato, dal consigliere delegato, dal Direttore generale e loro eventuali sostituti.

Al fine di garantire la piena trasparenza dei lavori assembleari va previsto che nei verbali le dichiarazioni dei soci che prendono la parola devono essere riassunte e, a loro richiesta, devono essere riportate integralmente, potendosi riferire anche a scritti e, se del caso, a documenti integrativi e pertinenti all'ordine del giorno; come pure deve essere comunicato al pubblico almeno 15 giorni prima dell'assemblea il notaio segretario che il Presidente propone all'assemblea

Osservazione sull'audizione del 19 dicembre 2017 del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco

Il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco si è presentato all'audizione in Commissione bicamerale con il peso di essere stato riconfermato nell'alto incarico dal Governo Gentiloni, dopo essere però stato sfiduciato dal Parlamento.

La qualcosa gli è stata ricordata in Commissione soprattutto per smentire le insostenibili difese assunte da lui e dall'alta dirigenza della Banca d'Italia circa la totale assenza di responsabilità della Banca d'Italia nelle tristi e drammatiche vicende bancarie e finanziarie che hanno danneggiato moltitudini di risparmiatori italiani.

Singolare dover constatare che a seguito delle diverse domande espresse dal deputato Carlo Sibilia relative alle molteplici e gravi crisi bancarie – tali da determinare addirittura la costituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, primo precedente dell'epoca repubblicana moderna – il Governatore della Banca d'Italia dia la netta sen-

sazione all'uditorio di voler esentare se stesso e l'alta dirigenza dell'Istituto di vigilanza da ogni genere di responsabilità tecnico-istituzionale.

Si precisa che in data 17 ottobre 2017 la Camera dei deputati ha approvato le mozioni di sfiducia – depositate da tutti i Gruppi parlamentari – alla persona e all'operato del Governatore Ignazio Visco e nonostante ciò il Governo in carica, superando gli indirizzi dei medesimi organi costituzionali, ha disposto il rinnovo dell'incarico di Governatore della Banca d'Italia al medesimo Ignazio Visco. Detta circostanza rappresenterebbe una grave violazione della sovranità parlamentare nonché un pregiudizio per la stabilità del sistema bancario e finanziario nazionale.

Visti tali accadimenti «storici» appare del tutto anacronistico e contraddittorio l'atteggiamento mostrato in Commissione dal medesimo Governatore che di fatto rappresenta una reiterazione della condotta tenuta *ex ante* le disposizioni approvate in Parlamento.

Va rilevato a maggior ragione che la totale assenza di autocritica di se stesso, degli organi e dell'alta dirigenza della Banca d'Italia costituisce, per i sottoscrittori della presente relazione, una grave preoccupazione per la reale tutela del risparmio in conformità ai principi costituzionali.

PARTE B

Ulteriori interventi proposti per il miglioramento del sistema bancario e finanziario

Il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle,

premesso

che i numerosi scandali bancari oggetto di indagine della Commissione hanno di fatto influito negativamente sul risparmio degli Italiani da tutelare, sulla stabilità economica e finanziaria del Paese e sulla sicurezza dello Stato,

ritiene necessario

presentare ulteriori proposte operative come frutto delle attività di *auditing* operate dalla medesima Commissione di inchiesta e, nel contempo,

considera irrinunciabile

sottolineare che tali proposte non devono costituire una giustificazione delle gravi responsabilità degli organi politici, delle autorità di vigilanza e dei banchieri così come è emerso nelle fasi di indagine della citata Commissione.

Gli stessi componenti ritengono che l'estrema gravità della situazione in cui versano in Italia il sistema bancario e finanziario, confermata in tutta la sua ampiezza e pervasività nelle audizioni operate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, pone una necessità inderogabile nel superiore interesse del popolo italiano e per la sicurezza e credibilità dello Stato: quella di definire gli «obiettivi strategici» da perseguire in un processo di radicale riforma dei due sistemi, bancario e finanziario, che debba essere attuata nel più breve tempo possibile.

Tali «obiettivi strategici» vanno individuati nei seguenti interventi che, nel loro complesso, rappresentano valori fondativi e irrinunciabili della Repubblica italiana:

a. piena applicazione della Costituzione della Repubblica, che definisce la funzione sociale della finanza nell'economia e nella comunità nazionale e fissa i compiti inderogabili dello Stato nel tutelare il risparmio e nel garantire il cittadino risparmiatore;

b. recupero della credibilità delle istituzioni democratiche attraverso la riaffermazione della sovranità dello Stato su tutto il sistema monetario e, quindi, sui sistemi bancario e finanziario, in quanto titolare non solo della moneta ma anche garante dei principi costituzionali;

c. ricostituzione, come diretta emanazione della sovranità dello Stato, di specifiche istituzioni di controllo, aventi carattere giuridico pubblico e capitale pubblico, riportando sotto l'esclusivo controllo del Governo nazionale la Banca d'Italia, la Consob e tutte le altre autorità preposte;

d. riaffermazione della funzione sociale della finanza, in particolare attraverso la costituzione di un sistema bancario e finanziario pubblico, nonché attraverso la ricostituzione di un sistema bancario e finanziario di tipo «plurale», ispirato ai principi della cooperazione, mutualità, socialità;

e. rideterminazione dei poteri di controllo dello Stato nei confronti dei soggetti bancari e finanziari operanti sul territorio nazionale, garantendo l'esecutività e l'efficacia dell'esercizio dei poteri sanzionatori nei casi di violazione delle norme.

I sopra indicati «obiettivi strategici» vengono sottoposti all'attenzione e alla considerazione dell'intera Commissione parlamentare di inchiesta e il Gruppo dei componenti proponenti ne chiede l'approvazione.

In tale ottica si articolano delle proposte con riferimento alle seguenti aree:

1. interventi di riforma del sistema bancario e finanziario;
2. interventi intesi alla tutela del cittadino;
3. interventi intesi al miglioramento del sistema bancario e finanziario.

1 – Interventi di riforma del sistema bancario e finanziario

1.1) Riacquisto delle quote della Banca d'Italia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze

La Banca d'Italia venne istituita con la legge 10 agosto 1893, n. 449, e fu il risultato della fusione di quattro banche: la Banca nazionale del Regno d'Italia (già Banca nazionale degli Stati sardi), la Banca nazionale toscana, la Banca toscana di credito per le industrie e il commercio d'Italia e dalla liquidazione della Banca romana.

Nel 1926 la Banca d'Italia ottenne la concessione esclusiva per l'emissione della moneta, escludendo il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia e con la riforma dell'ordinamento bancario, di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, fu dichiarata istituto di diritto pubblico, divenendo l'unico istituto con facoltà di emissione di moneta legale e gestore della politica monetaria nazionale sotto il controllo dello Stato italiano. Nel medesimo periodo il sistema bancario e finanziario fu organizzato in modo gerarchico con distinzione degli istituti di credito, al fine di tutelare i depositi e al fine di garantire la corretta erogazione del credito ad imprese sane e portatrici di utilità sociali.

E con la citata riforma di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le partecipazioni della Banca d'Italia erano detenute esclusivamente da istituti bancari pubblici.

Con le normative varate nei primi anni Ottanta la Banca d'Italia iniziò a cambiare struttura, trasformandosi in un ibrido senza più una forma e senza più un indirizzo chiaro, come quello che aveva contribuito a ricostruire l'Italia nel dopoguerra.

In effetti la Banca d'Italia ha potuto disporre della sovranità della politica monetaria dello Stato italiano fino al 1981 quando, con il cosiddetto «divorzio tra Tesoro (Ministro Andreatta) e Banca d'Italia (Governatore Ciampi)», subì una radicale modifica non potendo più acquisire in aste primarie i titoli che il «Tesoro» non riusciva a collocare sul mercato; e con la successiva legge 26 novembre 1993, n. 483, e il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 – che sancì l'appartenenza al Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) – il cosiddetto «divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia» è stato consolidato sul piano legislativo.

Con le «selvagge privatizzazioni e concentrazioni» del sistema bancario avvenute negli anni Novanta, i partecipanti al capitale sociale della Banca d'Italia sono diventati soggetti privati. Si può quindi affermare che attualmente essa sia privata e sia gestita dalle banche private sottoposte alla sua vigilanza, anche se formalmente continua ad essere un istituto di diritto pubblico, come prescrivono la legge e il suo Statuto.

La riforma disposta dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, avrebbe dovuto attribuire nuovamente allo Stato la titolarità del capitale della Banca d'Italia. In realtà, il previsto regolamento attuativo, preposto a ridefinire l'assetto proprietario e le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca, non è mai stato adottato.

Ancora oggi la normativa qualifica la Banca d'Italia come «istituto di diritto pubblico», anche se la compagine societaria risulta essere per oltre il 94 per cento privata. L'aumento del capitale sociale della Banca d'Italia, disposto con il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ha incrementato il valore delle quote da 156.000 euro a 7.500.000.000 euro. Tale aumento di capitale sociale è stato effettuato mediante l'utilizzo delle riserve statutarie dell'istituto di diritto pubblico Banca d'Italia.

In realtà, gli unici diritti patrimoniali che spettano effettivamente ai partecipanti al capitale della Banca, in coerenza con le disposizioni normative di settore, sono – oltre alla proprietà delle quote del capitale sociale – i dividendi annuali assegnati sugli utili netti. Per tale motivo l'aumento del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve statutarie, realizzate con l'esercizio di una funzione pubblica e non privata, risulterebbe «improprio».

Grazie alla pubblicazione del *working paper* «*Governing the governors: A clinical study of central banks*» di Lars Frisell, Kasper Roszbach e Giancarlo Spagnolo, pubblicato come n. 221 della «*Sveriges Riksbank Working Paper Series*», prodotto dalla Banca centrale di Svezia, si apprende che il 70 per cento delle banche centrali operanti nel mondo è in-

teramente di proprietà pubblica e che solo per il 6 per cento delle banche centrali si riscontra un assetto proprietario nel quale lo Stato detiene meno del 50 per cento del capitale sociale.

Così come rilevato dall'economista Alfred Marshall l'importante funzione «regolatoria» attribuita alle banche centrali risulta essere più efficace quando la proprietà è in mano pubblica in quanto la proprietà privata potrebbe entrare in conflitto con il ruolo di regolatore del mercato privato e ciò è particolarmente evidente ogni qualvolta la Banca centrale si trovi a dover esplicare il compito di far rispettare la concorrenza tra le banche che a loro volta risultano essere congiuntamente proprietarie di «essa stessa».

Sulla base di tali valutazioni ed in particolar modo al fine di evitare ogni possibile ingerenza e conflitto di interessi – e conseguentemente un eventuale deficit di vigilanza – tra soggetti vigilati partecipanti al capitale sociale e organo di vigilanza, è più che mai opportuno procedere alla nazionalizzazione della Banca d'Italia.

Al riguardo sussistono pubblicazioni e studi accademici sul controllo pubblico statale delle rispettive banche centrali esercitato da molteplici Stati nel mondo, tra cui Austria, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Malta, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera.

In ultimo può tornare utile conoscere l'attuale composizione del capitale sociale della Banca d'Italia, come analizzata anche dal gruppo dei soci risparmiatori dell'ex Banca mediterranea (costretto a confluire in Unicredit)⁶² sulla base dei dati ufficiali diramati dalla Banca d'Italia e tuttora aggiornati al 18 febbraio 2017.

Esso è composto da 300.000 quote, la cui maggioranza di 151.432 risulta essere unitariamente detenuta dalle banche private «Partecipanti» Intesa, Unicredit, Carisbo, Carige, BNL, MPS, Banco BPM, alle quali vanno aggiunte le quote possedute da altre banche private:

- Banca nazionale del lavoro spa (controllata dal gruppo bancario francese BNP Paribas, 8.500 quote);
- Crédit Agricole Cariparma spa (controllata dal gruppo bancario francese Crédit Agricole, 6.094 quote);
- Cassa di risparmio di Biella e Vercelli spa (5.999 quote);
- Cassa di risparmio di Firenze spa (5.656 quote);
- Cassa di risparmio del Veneto spa (3.610 quote);
- Cassa di risparmio di Asti spa (3.001 quote).

Ulteriori quote di capitale sociale di Banca d'Italia sono in capo ai soggetti:

⁶² Cfr. Allegato «G» del verbale assemblea degli azionisti Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, in particolare le pagine 8-10 (incluse le note in calce 12-13-14 e l'annesso documento 2) dell'intervento scritto di Elman Rosania, rappresentante del gruppo dei soci risparmiatori dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (in Unicredit).

- Generali Italia spa (14.505 quote);
- INPS e INAIL (9.000 quote ciascuna);
- Casse nazionali di previdenza di avvocati, ingegneri, architetti e medici (9.000 quote ciascuna);
- Ente nazionale di previdenza impiegati in agricoltura (6.460 quote);
- Fondazione Cariplo (6.000 quote);
- UnipolSai Assicurazioni spa (6.000 quote);
- Cassa di sovvenzioni e risparmio fra il personale della Banca d'Italia (SCPARG) (4.949 quote);
- Fondo pensione personale Unicredit (4.000 quote);
- Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti (CNPADC) (3.000 quote);
- Compagnia di San Paolo (3.000 quote);
- Fondo pensione a contribuzione definita gruppo Intesa Sanpaolo (2.840 quote);
- Nuova Banca delle Marche spa (2.459 quote);
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (2.000 quote).

Il capitale sociale della Banca d'Italia risulta così detenuto nella quasi totalità da soggetti privati sottoposti al suo controllo, per la qualcosa – come già rilevato – si genera l'ovvia confusione tra i ruoli del controllante e del controllato e il patente conflitto di interessi dei soggetti privati («Partecipanti») nell'attività della Banca d'Italia che si esplicita soprattutto nella scelta dei componenti dell'importante organo del Consiglio superiore.

A considerare poi la detenzione della maggioranza del capitale sociale di Banca d'Italia da parte di sette banche (Intesa, Unicredit, Carisbo, Carige, BNL, MPS, Banco BPM) e, tra queste, a considerare il prevalente possesso in capo a due sole banche (Intesa e Unicredit), il conflitto di interessi si amplia nei confronti degli altri istituti di credito (concorrenti) vigilati; senza trascurare i temi della retribuzione e delle indennità degli esponenti di vertice, rimessi, seppur in modo indiretto per il tramite del Consiglio di sorveglianza, sempre alle banche private partecipanti al capitale sociale della Banca d'Italia.

Tali conflitti di interessi vanno eliminati al più presto, modificando l'attuale normativa con la ri-assegnazione dell'intero capitale sociale allo Stato italiano, anche perché un vero Stato democratico deve essere direttamente o indirettamente proprietario delle quote della propria banca centrale, soprattutto se qualificata ente pubblico con importanti e delicate funzioni in materia di tutela dell'interesse economico nazionale.

1.2) Separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari

Al fine di tutelare le attività finanziarie di raccolta del risparmio pubblico e di esercizio del credito verso l'economia reale e differenziandole dalle attività di investimento e di speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, nonché al fine di evitare la sottoscrizione di stru-

menti finanziari altamente rischiosi da parte di piccoli risparmiatori sarebbe opportuno modificare il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, reintroducendo la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative.

1.3) Istituzione della Commissione di vigilanza e dell’Autorità per le politiche macroprudenziali, ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011

Al fine di migliorare l’interazione delle autorità di vigilanza nonché l’esercizio delle relative competenze si reputano necessarie modifiche sostanziali che da un lato consentano alle medesime autorità di vigilanza di comunicare reciprocamente in modo chiaro e privo di vincoli di carattere formale (abolendo eventualmente anche il segreto d’ufficio) e dall’altro garantiscano al legislatore di valutare progressivamente l’adeguatezza della normativa nazionale rispetto alle esigenze delle autorità di vigilanza.

Per quanto concerne il primo aspetto si evidenzia che la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011 – relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali – ha invitato gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un’autorità cui affidare la conduzione delle politiche macroprudenziali.

Il connesso *iter* legislativo per implementare nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni della raccomandazione è stato avviato ma non è giunto a conclusione.

Tra le due alternative perseguibili che si sostanziano nella designazione di un’istituzione unica ovvero nella costituzione di un comitato composto dalle autorità di vigilanza la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, tenuto conto della ripartizione di competenze tra le autorità di vigilanza italiane e dell’assenza di una esaustiva comunicazione istituzionale normativamente prevista tra le medesime autorità, sembrerebbe più opportuna la seconda soluzione.

Il comitato potrebbe essere presieduto dalla Banca d’Italia e potrebbe coinvolgere oltre alla Consob anche l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e, in qualità di osservatori, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il comitato avrebbe così il ruolo principe di verificare l’andamento e i rischi della stabilità del sistema finanziario italiano.

Per quanto concerne la necessità di consentire al legislatore di valutare progressivamente l’adeguatezza della normativa nazionale rispetto alle esigenze delle autorità di vigilanza sarebbe opportuno, nella cornice regolamentare del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, valutare l’istituzione di una Commissione parlamentare *ad hoc* alla quale le singole autorità di vigilanza – ovvero in loro sostituzione il comitato di vigilanza macroprudenziale – possano relazionare l’andamento dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Tale sinergia garantirebbe una continua verifica dell'adeguatezza della normativa nazionale rispetto alle esigenze delle autorità di vigilanza e della stabilità del sistema finanziario italiano nonché l'immediata predisposizione degli opportuni rimedi nell'ambito delle prerogative del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Anche in sede europea si assiste alla necessità di porre in essere una maggiore sinergia tra le autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario e tra le stesse e la Commissione europea ed il Parlamento europeo ovverosia gli organi del potere «legislativo».

1.4) Intervento diretto del Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione delle crisi del sistema bancario

Nella gestione della crisi di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza la Repubblica ha utilizzato circa 5 miliardi di euro per consentire ad una banca privata di acquisire le due banche venete e di risolvere il relativo stato di crisi.

L'utilizzo di tali risorse erariali è stato qualificato compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Lo Stato non è potuto intervenire direttamente per l'assenza di una specifica normativa di riferimento: qualora fosse intervenuto direttamente avrebbe non solo risolto la crisi delle banche coinvolte, ma avrebbe anche recuperato le risorse stanziare con una proficua gestione dei *non performing loans* ovvero a seguito di una eventuale cessione delle banche risanate.

Al fine di superare il *vulnus* normativo e di garantire un proficuo utilizzo delle risorse pubbliche nella gestione delle crisi bancarie sarebbe opportuno modificare il decreto legislativo n. 180 del 2015 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, prevedendo la possibilità per lo Stato di intervenire direttamente nella risoluzione delle crisi bancarie (mediante la nazionalizzazione) e di gestire i *non performing loans* «*in house*» senza una svalutazione e cessione in blocco ai *vulture funds*.

1.5) Istituzione di una procura speciale e di pubblici ministeri specializzati in materia bancaria e finanziaria

Al fine di attribuire ai risparmiatori maggiori strumenti giuridici preposti alla riduzione degli ostacoli economici e procedurali che si contrappongono tra il cittadino e l'esercizio del proprio diritto alla giustizia e al fine di garantire la piena e celere tutela del risparmio da frodi o «*mala gestio*» degli istituti di credito è opportuno istituire nell'ambito dell'ordinamento giudiziario una procura speciale con competenza esclusiva in materia bancaria e finanziaria.

In tal senso va valutata altresì l'utilità ed efficacia del varo di un codice di procedura o di una nuova normativa *ad hoc*.

Vanno comunque istituite le figure dei pubblici ministeri specializzati nella materia bancaria e finanziaria che devono tenere aggiornamenti professionali. Tali figure dovranno svolgere le proprie competenze anche tra-

mite l'ausilio di esperti attenti soprattutto tra le forze di pubblica sicurezza e della polizia.

La funzione di tali magistrati specializzati deve essere finalizzata nel concreto alla tutela (quotidiana) del risparmio degli italiani, quale bene garantito dall'articolo 47 della Costituzione, ma anche alla tutela della sicurezza nazionale e del popolo italiano, bene primario dello Stato e della intera comunità italiana.

In tal senso assumono seria rilevanza le informative contenute nella articolata «Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza» per l'anno 2016⁶³ inviata il 27 febbraio 2017 al Parlamento e poi diramata al pubblico dal cosiddetto «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica» costituito dal complesso di organi e autorità istituzionali – incluso il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR – composto da: Presidente del Consiglio, autorità delegata, Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico) – che hanno il compito di assicurare le attività di informazione per la sicurezza, allo scopo di salvaguardare la Repubblica da ogni pericolo e minaccia proveniente sia dall'interno sia dall'esterno del Paese.

A pagina 57 della citata relazione, nell'ambito del capitolo «La tutela del sistema Paese», paragrafo «Interesse nazionale e assetti strategici (*golden power*)», si legge che nell'anno 2016 «l'attività di *intelligence* di tutela della solidità dei mercati del credito e finanziario si è espletata lungo due direttrici: anzitutto si è guardato alle dinamiche tecniche in materia di mercati finanziari internazionali, approfondendo temi afferenti al settore del *fintech* (raccolta di capitali dal pubblico dei risparmiatori, valute digitali quali ad esempio il *bitcoin*, sistemi di valutazione del rischio del credito ecc.), alla disintermediazione bancaria, al *crowdfunding* ed alla *Distributed Ledger Technology (DLT)*, cercando di identificare ed anticipare eventuali fattori di rischio per il sistema finanziario nazionale».

E nella relazione si continua a leggere che nel 2016:

«... si è mantenuta alta l'attenzione per le strategie adottate da grandi fondi di investimento o da istituzioni finanziarie estere al fine di individuare comportamenti lesivi degli interessi nazionali ed eventuali minacce alla stabilità sistemica. A tal riguardo, l'attenzione informativa si è concentrata sia sulle eventuali ingerenze passibili di interferire nel corretto funzionamento del mercato creditizio nazionale che sulle violazioni da parte dei fondi di investimento delle norme a tutela dei risparmiatori. Sullo sfondo, le sensibili dinamiche del sistema creditizio correlate alla gestione dei crediti deteriorati (cd. *Non Performing Loan* – NPL) e all'eventualità di operazioni di ricapitalizzazione di istituti nazionali, indotte dalla necessità di ottemperare ai parametri prudenziali europei fissati a livello centrale».

⁶³ La «Relazione sulla politica della informazione per la sicurezza» per l'anno 2016 è stata illustrata in Parlamento il 7 marzo 2017 ed è consultabile anche in versione pdf sul web (<https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2016.html>).

È di tutta evidenza che detti contenuti della relazione destano estrema preoccupazione e non potranno non essere tenuti nella massima considerazione da tutti i livelli istituzionali del Paese, inclusa la Magistratura e in primo luogo dai loro vertici.

La stessa relazione è stata attenzionata in alcune assemblee degli azionisti di importanti banche italiane e tra l'altro negli interventi svolti dagli incaricati del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit), nell'assemblea dei soci possessori di azioni di risparmio Unicredit, tenuta il 29 maggio 2017 a Milano⁶⁴ e nell'assemblea degli azionisti di Mediobanca, tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano⁶⁵.

1.6) Riconoscimento ai risparmiatori del potere di proporre l'azione collettiva in materia bancaria e finanziaria (class action)

Al fine di attribuire ai risparmiatori maggiori strumenti giuridici preposti ad una riduzione degli ostacoli economici e procedurali che si contrappongono tra il cittadino e l'esercizio del proprio diritto alla giustizia e garantisti di una piena e celere tutela del risparmio da frodi o «*mala gestio*» degli istituti di credito sarebbe opportuno istituire, nell'ambito di una modifica del codice di procedura civile, una precisa disciplina in materia di *class action* che fornisca chiare ed accessibili modalità procedurali ai cittadini che vogliano unirsi in un gruppo omogeneo nei confronti di una banca che li abbia danneggiati.

1.7) Abolizione del segreto d'ufficio e piena applicazione della giurisdizione penale

Al fine di evitare l'assenza di una proficua collaborazione tra le autorità di vigilanza del sistema bancario e finanziario italiano, e conseguentemente di un possibile *deficit* di vigilanza, sarebbe opportuno:

- abolire il segreto di ufficio tra le autorità di vigilanza;
- abolire il segreto di ufficio tra le autorità di vigilanza e la pubblica amministrazione, gli enti pubblici e gli organi giurisdizionali;
- disporre per i dipendenti delle autorità di vigilanza, *in primis* di Banca d'Italia, l'obbligo di riferire senza indugio all'autorità giudiziaria tutte le irregolarità constatate, di qualsiasi entità e natura ed entità.

⁶⁴ Cfr. verbale-atto nn.13939/7361 notaio Carlo Marchetti dell'assemblea di Unicredit del 29 maggio 2017 relativo all'intervento di Christoph Pizzini svolto per il gruppo dei soci risparmiatori dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit) e la connessa documentazione raccolta nell'allegato «D» comprendente la pubblicazione integrale della «Relazione sulla politica della informazione per la sicurezza» per l'anno 2016.

⁶⁵ Cfr. Allegato «F» del verbale dell'assemblea degli azionisti di Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2017 a Milano curato dal segretario-notaio Carlo Marchetti, comprendente l'intervento (scritto) di Giuseppe Pinto svolto per il gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a Confluire in Unicredit) e il connesso documento 6 comprendente la pubblicazione di uno ampio stralcio della «Relazione sulla politica della informazione per la sicurezza» per l'anno 2016.

Alla luce di quanto evidenziato ed al fine di evitare ogni possibile commistione e conflitto di interessi tra le autorità di vigilanza ed i soggetti vigilati si reputa altresì opportuno subordinare l'operatività delle autorità di vigilanza al «sindacato giurisdizionale».

1.8) Riacquisto delle quote della Borsa italiana

Al pari della Banca d'Italia va portata sotto l'effettivo controllo dello Stato la Borsa italiana, il cui capitale è oggi in mano agli inglesi di London Stock Exchange group, mentre esso deve essere (ritornare) interamente pubblico, perché nella funzione svolta dalla Borsa italiana si individua anche l'«identità della sovranità» statale.

In effetti qualsiasi organismo di borsa è un'importante autorità attraverso la quale possono attivarsi negoziazioni finanziarie di ogni tipo e nei tempi moderni attraverso le attività di borsa si è arrivati a mettere addirittura in crisi intere economie nazionali e Stati sovrani.

Il ruolo svolto dalla Borsa italiana è assai importante e delicato in ambito di salvaguardia del risparmio (articolo 47 della Costituzione), per cui la sua attività non può essere gestita da soggetti privati, per definizione soggetti dediti al lucro e non alla tutela degli interessi collettivi.

Il controllo pubblico di Borsa italiana rappresenta altresì una garanzia contro illeciti tentativi di speculazione verificatesi negli ultimi anni in diversi ambiti borsistici, su cui non mancano riscontri stampa rappresentati dal gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit) tra l'altro all'assemblea degli azionisti di Mediobanca tenuta il 28 ottobre 2014 a Milano⁶⁶ e all'assemblea dei soci di Ubi Banca del 25 aprile 2015 a Bergamo⁶⁷.

E lo stesso controllo pubblico rappresenterebbe una garanzia anche in casi di gravi anomalie informative come accaduto per il titolo di Unicredit riferito alla quotazione di chiusura delle negoziazioni di Borsa nella giornata del 14 dicembre 2011 a 0,701 euro rispetto alle informative fornite successivamente da Borsa italiana in 0,4617 euro (pari a 4,617 euro post accorpamento di 10 azioni Unicredit varato il 15 dicembre 2011) e rilevate nelle date del 16 giugno 2012, del 3 agosto 2013 e del 15 agosto 2015 dal gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex controllata Banca mediterranea (confluito nel 2007 in Unicredit)⁶⁸.

⁶⁶ Cfr. verbale assemblea degli azionisti Mediobanca del 28 ottobre 2014 (atto Carlo Marchetti notaio in Milano) posto sul sito web societario, nella parte relativa all'intervento di Elman Rosania, rappresentante del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit), riportato nell'allegato unico posto sul sito web societario con la connessa documentazione da pagina 537 e ss. file a video (specie pagine 555-556 e 559-560).

⁶⁷ Cfr. verbale assemblea dei soci Ubi Banca tenuta il 25 aprile 2015, l'intervento del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit) svolto da Anna Rosania e il connesso allegato «I» (atto nn.99882/33946 notaio G.B. Calini notaio in Brescia).

⁶⁸ Cfr. documenti 7/8/9/10 dell'Allegato «B» del verbale dell'assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28 ottobre 2015 (atto Carlo Marchetti notaio in Milano), relativo all'intervento (scritto) di Elman Rosania, rappresentante del gruppo dei soci

1.9) Divieto di acquisto di contratti derivati per lo Stato e per gli enti pubblici

Sarebbe infine opportuno varare una normativa che vieti la stipula di contratti derivati da parte degli enti pubblici. Per lo Stato, in alternativa al divieto totale di sottoscrizione degli strumenti finanziari derivati – sul quale è opportuno aprire un dibattito politico-economico – si propone un potenziamento degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze relativi al debito pubblico ed ai connessi rischi.

2 – Interventi intesi alla tutela del cittadino

2.1) Istituzione di un Fondo per il misselling

I danni ingiusti ricevuti dai risparmiatori delle banche oggetto di indagine della Commissione sono connessi alla violazione – da parte dei dipendenti e degli esponenti degli organi di amministrazione e controllo delle medesime banche – degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ed al collocamento degli strumenti finanziari.

Per tale motivo sarebbe opportuno istituire presso le preposte autorità di vigilanza un fondo *ad hoc* che risarcisca in modo pieno e senza alcun genere di limitazione o condizione il danno ingiusto ricevuto.

2.2) Interventi di attuazione della trasparenza bancaria e del diritto all'informativa e del dovere della piena pubblicità degli atti societari, inclusi quelli assembleari

La trasparenza bancaria si attua non solo attraverso il controllo canonico esercitato dalle autorità di vigilanza, ma anche attraverso la garanzia al pubblico dell'informativa societaria più esaustiva, ampia e completa.

In tal senso vanno imposti nuovi obblighi alle banche, consistenti nella redazione di prospetti periodici sintetici della gestione, tra cui:

– prospetti sintetici delle risultanze gestionali nel precedente sessennio della banca, come il prospetto redatto dal gruppo dei soci risparmiatori dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit) per il sessennio di gestione 2008-2013 del gruppo Unicredit che ha evidenziato tra l'altro la vanificazione della stratosferica somma di

risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit), e alla connessa documentazione.

Cfr. altresì altresì l'articolo pubblicato il 13 aprile 2016 alle pagine 7-8 il 13 dal settimanale Controsenso Basilicata in merito al 4° rapporto informativo sulla posizione in Unicredit del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit).

100,5 miliardi di euro nei sei anni di gestione 2008-2013⁶⁹;

– prospetti mensili di quotazione giornaliera del titolo azionario ed eventuale diritto di acquisto di nuove azioni di aumento di capitale sociale, contenente tra l'altro i prezzi di chiusura-minimi-medi-massimi, il numero dei contratti e il controvalore delle negoziazioni di borsa, come il prospetto redatto per il titolo Unicredit dal gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit)⁷⁰, che per il mese di gennaio 2012 riporta anche i dati delle quotazioni del «diritto di opzione» per l'acquisto di due azioni Unicredit di nuova emissione con la colossale oscillazione fino al 600 per cento tra minimo (euro 0,431 del 9 gennaio 2012) e massimo (euro 2,934 del 19 gennaio 2012) e questa mega oscillazione, se rapportata al rendimento dell'interesse annuo, in soli

⁶⁹ Cfr. verbale assemblea degli azionisti Mediobanca del 28 ottobre 2014 (atto Carlo Marchetti notaio in Milano) posto sul sito web societario, nella parte relativa all'intervento di Elman Rosania, rappresentante del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit), riportato nell'allegato unico posto sul sito web societario con la connessa documentazione da pagina 537 e ss. file a video (specie pagine 555-556 e 559-560).

Cfr. verbale assemblea degli azionisti Mediobanca del 28 ottobre 2014 (atto Carlo Marchetti notaio in Milano), nella parte relativa all'intervento di Elman Rosania, rappresentante del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit), riportato nell'allegato unico posto sul sito web societario con la connessa documentazione da pagina 537 e ss. file a video (specie pagine 545-546).

In merito alla proposta di redazione dello schema-prospetto del sessennio di gestione bancaria cfr. altresì:

– verbale assemblea dei soci Ubi Banca tenuta il 25 aprile 2015 a Bergamo, l'intervento di Maristella Panetta con allegato «H» (atto nn.99882/33946 notaio G.B. Calini notaio in Brescia);

– verbale assemblea speciale degli azionisti di risparmio Unicredit tenuta il 6 giugno 2014 a Milano, l'intervento di Elman Rosania con allegato «B» (atto nn. 11029/5680 C. Marchetti notaio in Milano);

– verbale assemblea degli azionisti Intesasanpaolo tenuta l'8 maggio 2014 a Torino, l'intervento di Elman Rosania con allegato «G» (atto E. Morone notaio in Torino);

– verbale assemblea degli azionisti Credem tenuta il 30 aprile 2014 a Reggio Emilia, l'intervento di Elman Rosania con allegato «D» (atto nn. 37757/11636 G.M. Bertacchini notaio in Reggio Emilia)

– verbale assemblea degli azionisti MPS tenuta il 29 aprile 2014 a Siena, l'intervento di E. Rosania con allegato «I» (atto nn. 33184/15725 M. Zanchi notaio in Siena).

⁷⁰ Cfr. verbale assemblea degli azionisti Mediobanca del 28 ottobre 2014 (atto Carlo Marchetti notaio in Milano), nella parte relativa all'intervento di Elman Rosania, rappresentante del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit), riportato nell'allegato unico posto sul sito web societario con la connessa documentazione, da pagina 537 e ss. file a video (soprattutto le pagine 551-554 e 557).

In merito alla proposta di redazione del prospetto dei dati giornalieri del titolo bancario cfr. altresì:

– verbale assemblea degli azionisti Intesasanpaolo tenuta il 27 aprile 2015 a Torino, l'intervento di Elman Rosania con allegato «H» (atto E. Morone notaio in Torino);

– verbale assemblea dei soci Ubi Banca tenuta il 25 aprile 2015 a Bergamo, l'intervento di Maristella Panetta con allegato «H» (atto nn. 99882/33946 notaio G.B. Calini notaio in Brescia);

– verbale assemblea degli azionisti Monte dei Paschi di Siena tenuta il 28 dicembre 2013 a Siena, l'intervento di Elman Rosania con allegato «I» (atto nn. 32939/15575 M. Zanchi notaio in Siena).

12 giorni realizza lo stratosferico «tasso di interesse/rendimento di periodo» del 18.249,00 per cento (percentuale circa 1.000 volte il tasso usura) ed evidenza la formazione di prezzi di mercato che si discostano dal vero valore delle azioni, comportando grossi squilibri e grande volatilità a vantaggio di pochi speculatori⁷¹.

2.3) Interventi di sostegno alla partecipazione assembleare

L'effettivo coinvolgimento della base societaria impone la modifica della normativa in materia di partecipazione assembleare, riguardante non solo le modalità di rilascio dei biglietti assembleari, ma anche il controllo delle procedure assembleari (titolando le autorità di vigilanza) per le deleghe e quanto attinente alla partecipazione ai dibattiti assembleari, alla redazione dei verbali assembleari e a tutto quanto altro relativo al contesto assembleare, incluso il sostegno al piccolo azionista risparmiatore partecipante alle assemblee.

In tale ottica può prevedersi che il socio di nazionalità italiana residente in Italia ad almeno trecento chilometri di distanza dalla sede assembleare, che dimostri di avere presenziato personalmente a due assemblee consecutive della stessa società e di pregressa società fusa, abbia diritto di avere dalla società il rimborso delle spese di viaggio sostenute in territorio italiano secondo i criteri fissati per i dipendenti pubblici. Il rimborso dovrà spettare al socio dalla terza partecipazione assembleare in poi e, se la distanza della sede assembleare dalla sua residenza supera i seicento chilometri, andrà aggiunta la spesa di un pernottamento in categoria alberghiera intermedia.

Può anche prevedersi che la società metta a disposizione degli aventi diritto al voto iscritti a parlare spazi attrezzati nell'assemblea, anche attigui alla sala principale dei lavori assembleari, dove essi possono ricevere assistenza e supporto dal personale organizzativo della società e dove possono utilizzare sia postazioni informatiche idonee a stampare testi sia strumentazione informatica propria, venendo muniti dalla società – a richiesta – di appositi ricevitori con auricolare, pena l'applicazione in solido della sanzione da un milione a due milioni di euro a carico dei vertici societari costituiti dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal presidente del Consiglio di sorveglianza, dal presidente del Consiglio di gestione, dall'amministratore delegato, dal consigliere delegato, dal direttore generale e loro eventuali sostituti.

⁷¹ Cfr. resoconto parlamentare dell'intervento del deputato Carlo Sibilia svolto il 28 gennaio 2014 alla Camera dei deputati.

Cfr. altresì l'articolo «Speculazione bancaria in Borsa senza precedenti» pubblicato il 14 giugno 2014 dal settimanale Controsenso Basilicata con l'intervista a Michele De Bonis, esponente del gruppo dei soci risparmiatori di minoranza dell'ex Banca mediterranea del Sud Italia (costretto a confluire in Unicredit).

3 – Interventi intesi al miglioramento del sistema bancario e finanziario

3.1) Esclusione degli istituti di credito speciale dal perimetro di applicazione della direttiva CRD IV e dal regolamento IFRS9

L'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante la disciplina su «Accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento» (cosiddetta direttiva CRD IV) stabilisce i casi di esenzione dal rispetto della direttiva medesima.

La maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea – tra cui Germania, Irlanda, UK, Paesi Bassi, ivi compresi Stati membri di recente adesione come Estonia, Lituania e Lettonia – hanno chiesto deroghe all'applicazione della direttiva per specifici istituti di credito.

Tali deroghe hanno consentito agli Stati membri di escludere l'applicazione dei nuovi e rigidissimi requisiti di vigilanza prudenziale per specifiche banche ed istituti di credito dedicati al finanziamento di un determinato settore dell'economia o caratterizzati da una specifica struttura giuridica (come ad esempio gli istituti di credito cooperativo).

Gli istituti di credito oggetto di deroga sono soggetti alle disposizioni prudenziali previste nelle rispettive normative di vigilanza nazionale e sono soggetti alla vigilanza prudenziale condotta dalle autorità di vigilanza nazionali.

Discorso simile per il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016 (cosiddetto regolamento IFRS9), recante principi contabili per una nuova rappresentazione nel bilancio delle banche delle attività e delle passività finanziarie. In Germania il citato regolamento si applica obbligatoriamente ai soli bilanci consolidati delle «*sparkasse*» e delle «*landesbank*» i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre per le «*sparkasse*» e le «*landesbank*» non quotate è prevista la facoltà (ma non l'obbligo) di predisporre i bilanci consolidati in conformità con i principi IAS/IFRS; non è invece prevista l'applicazione dei principi IAS/IFRS ai bilanci individuali delle «*sparkasse*» e delle «*landesbank*», a prescindere dalla quotazione dei relativi titoli.

Il combinato disposto delle deroghe ottenute dai suddetti Stati membri da un lato ha agevolato il finanziamento della propria economia e dall'altro ha ridotto il rischio sistemico del comparto bancario garantendo una maggiore stabilità del proprio sistema economico.

Sarebbe quindi opportuno effettuare un'analisi di diritto comparato e verificare nel sistema giuridico italiano se sia opportuno escludere dall'applicazione della direttiva CRD IV e dal regolamento IFRS9 specifici istituti di credito con particolare riguardo – come in Germania – per le banche popolari e di credito cooperativo prive di titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati e per i bilanci individuali di banche popolari e di credito cooperativo.

Al fine di constatare in termini analitici la portata di tali deroghe nelle economie dei citati Stati membri sarebbe altresì opportuno verificare

la solvibilità delle banche popolari oggetto di indagine della Commissione a seguito di una ideale deroga ai principi sanciti dalla direttiva CRD IV e dal regolamento IFRS9.

Attribuire nuovamente una centralità agli istituti di credito italiani, valorizzando le specificità degli stessi, nell'ambito del sistema bancario e finanziario nazionale eviterebbe – così come rilevato nella relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2016 – che gli istituti di credito «esteri» aventi sede legale in Italia possano drenare quote significative del risparmio italiano al di fuori dei confini nazionali con tutte le relative conseguenze su piano finanziario.

3.2) *Obbligo di trasparenza nei rapporti istituzionali delle autorità di vigilanza*

Al fine di garantire una piena trasparenza nell'esercizio delle proprie prerogative da parte delle autorità di vigilanza – in linea con quanto previsto per la Banca centrale europea – sarebbe opportuno rendere pubblico ogni genere di incontro o relazione istituzionale da parte delle autorità di vigilanza con i soggetti vigilati e non.

3.3) *Interventi nella contabilità delle banche nelle crisi economiche*

A seguito delle recenti crisi economiche e finanziarie va valutato l'apporto di aggiornamenti all'attuale normativa bancaria, considerando taluni dibattiti di settore avvenuti dal 2014 in diversi ambiti istituzionali (Parlamenti, banche centrali) e in ambito della comunità economico-scientifica.

In tal senso va, tra l'altro, approfondita la concreta applicabilità dello strumento contabile *Debt Equity Swap* (DES).

Il DES è comunemente noto ed è applicato per il risanamento di imprese affette da temporanei problemi di liquidità e, come ha spiegato il professore di economia Franz Hörmann dell'Università di Vienna in occasione dell'assemblea degli azionisti della Deutsche Bank tenuta il 19 maggio 2016 a Francoforte, il DES può essere adottato anche in ambito bancario per ripristinare la situazione finanziaria degli istituti di credito in crisi.

Per comprendere a fondo l'utilità e il valore del DES occorre mettere in risalto un concetto sulla moneta in generale.

Tanti documenti ufficiali e studi di autorevoli ricercatori in ambito economico-finanziario oggi confermano il fenomeno della cosiddetta «moneta scritturale». Questa moneta non è creata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ma, dalle banche private attraverso una mera operazione contabile (in tedesco: «*Buchgeld*»; traduzione letterale: «moneta contabile»).

Per di più, la maggior parte della moneta in circolazione è propriamente moneta scritturale.

In merito la Banca federale tedesca (*Deutsche Bundesbank*) sostiene: «... la concessione creditizia delle banche commerciali in favore di non-

banche costituisce in termini quantitativi la maggior operazione per la creazione monetaria ...»⁷².

Per citare soltanto alcuni autorevoli soggetti ed autorità, giungono alle stesse conclusioni la Banca centrale d'Inghilterra (*Bank of England*)⁷³, la società di revisione *KPMG*⁷⁴, gli esperimenti pratici e gli studi del professore Richard Werner dell'Università di Southampton (Inghilterra)⁷⁵.

Pertanto, se la generazione di questa moneta scritturale da parte delle banche private si basa su un'operazione meramente contabile, allora si può adottare uno strumento, altrettanto contabile, quale il DES, per risanare una banca in crisi.

Esso, infatti, neutralizza gli effetti della creazione monetaria scritturale delle banche private attraverso una semplice riqualificazione contabile dello Stato patrimoniale passivo.

L'ammontare dei crediti sofferenti della banca è convertito in capitale proprio ed è attribuito allo Stato, che *pro quota* entra nel capitale proprio della banca.

Quindi, come un creditore entra a far parte della compagine sociale di una società debitrice inadempiente, il DES nazionalizza il capitale proprio bancario per la quota dei debiti sofferenti.

Quest'operazione però non comporta alcun effetto negativo per gli *stakeholders* interessati dalla crisi bancaria (amministratori, revisori, soci, soci-risparmiatori, Stato, contribuenti fiscali, eccetera) e aumenta il patrimonio netto e, coerentemente, la solidità della banca.

Se il DES fosse prescritto per legge e adottato per il risanamento dalle banche private italiane sovra-indebitate, potrebbe ripristinare la stabilità finanziaria di queste banche senza che fosse necessario l'esborso di un euro alcuno da parte dello Stato e, coerentemente, da parte del contribuente fiscale.

3.4) Nuova gestione dei «non performing loans»

Sarebbe altresì opportuno predisporre anche una gestione alternativa delle sofferenze. Si tratta sicuramente di una misura *una tantum* giustificata dall'allarmante situazione in cui una doppia recessione in pochi anni ha precipitato l'economia nazionale.

⁷² Deutsche Bundesbank – Monatsbericht April 2017, 69. Jahrgang, Nr. 4, S.15-36; https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichte/2017/2017%204%20monatsbericht.pdf?__blob=publicationFile

⁷³ Bank of England – Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank's Monetary Analysis Directorate, Michael McLeay, Amar Radia, Ryland Thomas: «*Money creation in the modern economy*»; <https://www.monetary.org/wp-content/uploads/2016/03/money-creation-in-the-modern-economy.pdf>

⁷⁴ KPMG ehf 2016, Svanbjörn Thoroddsen, Sigurvin B. Sigurjónsson, «*Money Issuance – Alternative Monetary Systems*»; <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/is/pdf/2016/09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf>

⁷⁵ International Review of Financial Analysis, Volume 36, December 2014, Pages 1-19: Can banks individually create money out of nothing? – The theories and the empirical evidence, Richard Werner; <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001070> – professor Werner official website: <https://professorwerner.org/>

Questa proposta parte dal presupposto di superare la contabilizzazione al valore nominale del rapporto creditizio tra banca e impresa nel momento in cui si proceda a una sua svalutazione nel bilancio della banca. Tale «modifica contabile» è giustificata dal fatto che lo Stato – e quindi la collettività – abbia già pagato un costo, in termini di mancato gettito attuale e prospettico, per la crisi in cui è incorsa l'impresa e per il conseguente deterioramento del rapporto creditizio con la banca.

In questa prospettiva appare ragionevole prevedere una nuova contabilità che «sincronizzi» i bilanci della banca e dell'impresa al valore del credito svalutato. In altri termini, il valore nominale del rapporto creditizio nel bilancio tanto della banca quanto dell'impresa va aggiornato per riflettere il processo di svalutazione del *non performing loans* (NPL) definito dalla banca.

Questa svalutazione (*haircut*) del rapporto creditizio non è quindi un condono, ma semplicemente riflette quanto lo Stato, e dunque il contribuente, ha già pagato per sostenere il sistema Italia; in definitiva, l'idea è quella di evitare ulteriori esborsi attraverso i vari costi diretti e indiretti derivanti dalla distruzione del tessuto industriale e del potenziale rapporto sinergico con le banche.

L'*haircut* del rapporto creditizio non è però sufficiente per consentire all'impresa di accedere nuovamente al credito né per sfuggire alle società avvoltoio. L'impresa, infatti, nonostante l'alleggerimento del fardello del debito resterebbe comunque segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia e la banca (per motivi di patrimonializzazione) avrebbe comunque utilità a vendere il credito ai *vulture funds*. Superare questa criticità qualifica il presupposto per dare allo Stato una possibilità di poter rivedere qualcosa dei trasferimenti di ricchezza già effettuati.

Relativamente alla riapertura dell'accesso al credito è necessario che la nuova contabilità trasformi la sofferenza in un credito *in bonis* nel bilancio della banca con conseguente cancellazione dell'informativa problematica dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e dai sistemi interni di *scoring* creditizio delle banche. Inoltre, per rendere indifferente alle banche, ai fini della disciplina di vigilanza prudenziale, la cessione del credito deteriorato ai *vulture funds* rispetto alla proposta trasformazione del NPL in un credito *in bonis*, lo Stato dovrebbe prestare una garanzia per proteggere le banche da ulteriori perdite.

È infatti evidente che non tutte le imprese che beneficiano dell'*haircut* saranno in grado di onorare, per lo meno nel breve periodo, la parte residua del debito verso la banca.

La scommessa del programma salvaimprese a livello di sistema è quindi che l'impresa, sgravata da un'elevata quota del proprio debito e senza lo stigma di «cattivo pagatore» da parte delle procedure di controllo dei rischi del sistema bancario, possa tornare a finanziarsi in banca in maniera adeguata e a competere sul mercato. Le ricadute positive sulla crescita del credito «buono», sulla produzione e sull'occupazione non si farebbero attendere riportando il sistema nel nostro esempio al punto di partenza.

Lo Stato dovrebbe comunque tutelarsi in via preventiva da comportamenti opportunistici delle imprese ammettendo a beneficiare del pro-

gramma di garanzie soltanto le imprese che hanno un pregresso comportamento fiscale inappuntabile (cioè sono buoni contribuenti); questo passaggio richiederebbe la realizzazione tecnica di un algoritmo *ad hoc* che possa incrociare correttamente i dati riferiti allo *status* creditizio con la situazione reddituale e fiscale delle imprese richiedenti.

In questa prospettiva, tramite un'opportuna calibrazione dell'algoritmo sarà possibile selezionare i crediti deteriorati in capo a imprese realmente meritevoli di supporto, tenendo ben presenti le dinamiche che hanno caratterizzato l'erogazione di credito durante l'epoca del cosiddetto capitalismo di relazione.

Si avrà sostanzialmente una sorta di «controllo di qualità» del credito, inizialmente basato su un'informativa *ex post*, ma funzionale a impostare per il futuro il rapporto banca-impresa in una prospettiva squisitamente meritocratica. Ovviamente sarebbe necessario un limite temporale ben definito, per cui possano essere ammesse al programma soltanto le sofferenze che si sono originate per effetto diretto della crisi economica.

Ciò non soltanto delimiterebbe l'ambito di intervento, ma eviterebbe anche situazioni di azzardo morale nelle quali l'impresa potrebbe essere incentivata a non onorare i debiti, certa di un sostegno successivo da parte del programma salva-imprese.

Per agevolare la compatibilità di questa proposta con la legislazione dell'Unione europea, inoltre, il costo della garanzia invece di essere sostenuto dallo Stato (direttamente o indirettamente attraverso appositi veicoli) potrebbe essere sostenuto dall'impresa. Considerato il re-ingresso dell'impresa sul mercato del debito, questo costo sarebbe peraltro limitato e non dovrebbe essere preclusivo per l'accesso al programma. In definitiva all'impresa sarebbe richiesto di concentrarsi sulla sua gestione caratteristica e di pagare un costo risibile per la garanzia dello Stato, facendo ricorso al supporto finanziario delle banche.

Vengono così escluse improbabili competizioni con i *vulture funds* nell'interazione dell'impresa con la banca al fine di trovare un accordo transattivo per la ristrutturazione del proprio rapporto creditizio con l'intento di evitare la cessazione dell'attività produttiva. Simili trattative potrebbero infatti rivelarsi fuori della portata di quella vasta platea di imprese che ancora producono, ma sono appena al di sopra della linea di galleggiamento in termini di liquidità.

